

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 72

40° anno

7 marzo 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(97/C 72/01)	E-0662/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle imposte dirette (1994)	1
(97/C 72/02)	E-0663/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle risorse umane, dell'istruzione, della formazione e della gioventù (1994)	1
(97/C 72/03)	E-0664/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'imposizione doganale e indiretta (1994)	1
(97/C 72/04)	E-0665/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore del controllo finanziario (1994)	1
(97/C 72/05)	E-0666/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della pesca (1994)	2
(97/C 72/06)	E-0667/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'energia (1994)	2
(97/C 72/07)	E-0668/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (1994)	2
(97/C 72/08)	E-0669/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dei servizi finanziari (1994)	2
(97/C 72/09)	E-0670/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore degli affari esterni (1994)	2
(97/C 72/10)	E-0671/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (1994)	2
(97/C 72/11)	E-0672/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle questioni economiche, finanziarie e monetarie (1994) ..	3

IT

Prezzo: 25 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(97/C 72/12)	E-0673/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore del mercato interno (1994)	3
(97/C 72/13)	E-0674/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della politica industriale (1994)	3
(97/C 72/14)	E-0675/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle relazioni con il Parlamento europeo (1994)	3
(97/C 72/15)	E-0676/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle politiche regionali (1994)	3
(97/C 72/16)	E-0677/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle relazioni con gli Stati membri, della trasparenza e della comunicazione (1994)	3
(97/C 72/17)	E-0678/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle piccole e medie imprese (1994)	4
(97/C 72/18)	E-0679/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'immigrazione, della giustizia e degli affari interni (1994)	4
(97/C 72/19)	E-0680/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della politica dei consumatori (1994)	4
(97/C 72/20)	E-0681/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle misure antifrode (1994)	4
(97/C 72/21)	E-0682/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali per il 1994	4
(97/C 72/22)	E-0683/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle questioni istituzionali e della Conferenza intergovernativa, formulate nel 1994	4
(97/C 72/23)	E-0684/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della sicurezza nucleare per il 1994	4
(97/C 72/24)	E-0685/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale per il 1994	5
(97/C 72/25)	E-0686/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della concorrenza per il 1994	5
(97/C 72/26)	E-0687/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'ambiente per il 1994	5
(97/C 72/27)	E-0688/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dei trasporti per il 1994	5
(97/C 72/28)	E-0689/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore del turismo per il 1994	5
(97/C 72/29)	E-0690/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dei bilanci per il 1994	5
(97/C 72/30)	E-0691/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dei crediti e degli investimenti per il 1994	6
	Risposta comune complementare alle interrogazioni scritte E-0662/95, E-0663/95, E-0664/95, E-0665/95, E-0666/95, E-0667/95, E-0668/95, E-0669/95, E-0670/95, E-0671/95, E-0672/95, E-0673/95, E-0674/95, E-0675/95, E-0676/95, E-0677/95, E-0678/95, E-0679/95, E-0680/95, E-0681/95, E-0682/95, E-0683/95, E-0684/95, E-0685/95, E-0686/95, E-0687/95, E-0688/95, E-0689/95, E-0690/95 et E-0691/95	6
(97/C 72/31)	E-1196/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Rifiuti velenosi e pericolosi sulla punta di Westwick, nell'isola di Canvey, Essex (risposta complementare)	7
(97/C 72/32)	E-1479/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 3 per le Isole Ionie, misura 2 «Salute -Previdenza» del secondo QCS	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
(97/C 72/33)	E-1480/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 3 per Creta, misura 3 «Infrastrutture sanitarie e previdenziali» del secondo QCS	8
(97/C 72/34)	E-1481/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 5 per la Grecia continentale, misura 2 «Infrastrutture sociali» del secondo QCS	8
(97/C 72/35)	E-1482/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 1 per l'Attica, misura 4 «Salute — Previdenza» del secondo QCS	8
(97/C 72/36)	E-1484/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 4 per il Peloponneso, misura 2 «Infrastrutture sanitarie» del secondo QCS	8
(97/C 72/37)	E-1485/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 3 per la Macedonia orientale e la Tracia, misura 3 «Infrastrutture sanitarie e previdenziali» del secondo QCS	9
(97/C 72/38)	Risposta comune complementare alle interrogazioni scritte E-1479/96, E-1480/96, E-1481/96, E-1482/96, E-1484/96 et E-1485/96	9
(97/C 72/39)	E-1486/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Misura 2.3 per la regione di Eleonas — Programma Operativo Multifondi per l'Attica (risposta complementare)	9
(97/C 72/40)	E-1716/96 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Uso di fondi comunitari per la costruzione un villaggio turistico in Calabria	10
(97/C 72/41)	E-1831/96 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Settori della costruzione pubblica e privata	11
(97/C 72/42)	E-1986/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: BSE — CJD	12
(97/C 72/43)	E-2081/96 di Jean-Louis Bourlanges alla Commissione Oggetto: Politica di concorrenza: assegnazione di appalti di lavori autostradali	13
(97/C 72/44)	E-2082/96 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Provvedimenti a favore della natalità	13
(97/C 72/45)	E-2108/96 di Hans-Gert Poettering alla Commissione Oggetto: Certificazione relativa alle imbarcazioni da diporto	14
(97/C 72/46)	E-2127/96 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Costruzione degli accessi al ponte di Freixo (Porto) — misure di minimizzazione dell'impatto ambientale	15
(97/C 72/47)	E-2153/96 di Ian White al Consiglio Oggetto: Procedura d'urgenza per l'esame di provvedimenti legislativi in seno al Consiglio	16
(97/C 72/48)	E-2166/96 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Interdizione totale dei prodotti contenenti amianto	17
(97/C 72/49)	E-2186/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Contingenti tariffari di alimenti per animali provenienti dalle isole Faerøer	18
(97/C 72/50)	E-2223/96 di Marie-Paule Kestelijn-Sierens alla Commissione Oggetto: Regime comunitario per la tutela delle acque territoriali	18
(97/C 72/51)	E-2227/96 di Sérgio Ribeiro e Honório Novo alla Commissione Oggetto: Programma POSEIMA-Energia	19
(97/C 72/52)	E-2248/96 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Inceneritori per lo smaltimenti di rifiuti contaminati dall'EBS	20
(97/C 72/53)	E-2265/96 di Pervenche Berès alla Commissione Oggetto: Pagamenti transfrontalieri	21
(97/C 72/54)	E-2266/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Mezzi pubblici speciali che prevedono il trasporto degli handicappati	22
(97/C 72/55)	E-2273/96 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Caratteristiche tecniche dei distributori di benzina — leva di bloccaggio delle pompe di erogazione	23
(97/C 72/55)	E-2276/96 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Annullamento dell'ultima sessione del Consiglio «Ricerca»	24

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
(97/C 72/56)	E-2287/96 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei diplomi	24
(97/C 72/57)	E-2292/96 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: L'ingegneria genetica comporta una riduzione dell'uso di prodotti chimici nell'agricoltura?	25
(97/C 72/58)	E-2293/96 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Resistenza alla penicillina dovuta al mais geneticamente modificato	26
(97/C 72/59)	E-2306/96 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Libertà di circolazione delle ricette mediche	27
(97/C 72/60)	E-2313/96 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Minipillole anticoncezionali — Accesso all'informazione	28
(97/C 72/61)	E-2317/96 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Aggiudicazione di appalti pubblici a St. Pölten (Austria inferiore)	29
(97/C 72/62)	E-2323/96 di Carlo Ripa di Meana alla Commissione Oggetto: Piani operativi plurifondo in Sardegna	30
(97/C 72/63)	E-2336/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Carne e altri prodotti della macellazione dei bovini impiegati come materie prime dall'industria alimentare	30
(97/C 72/64)	E-2343/96 di Richard Howitt al Consiglio Oggetto: Blocco delle decisioni del Consiglio a causa della politica di non cooperazione del governo britannico	31
(97/C 72/65)	P-2360/96 di Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Il 1997, Anno europeo della lotta contro il razzismo e la xenofobia, e i diritti fondamentali nella revisione dei trattati	32
(97/C 72/66)	E-2362/96 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: UEM e sistemi informatici	33
(97/C 72/67)	E-2370/96 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: BSE	33
(97/C 72/68)	P-2378/96 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Informazioni sui fondi UE destinati ad Amburgo dal 1993 ad oggi (risposta complementare)	35
(97/C 72/69)	P-2385/96 di Jens-Peter Bonde (I-EDN) al Consiglio Oggetto: Dichiarazioni riservate	38
(97/C 72/70)	E-2386/96 di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Sistema Target	38
(97/C 72/71)	E-2411/96 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Assunzione di bevande alcoliche e guida di autoveicoli	39
(97/C 72/72)	P-2415/96 di Leen van der Waal (I-EDN) al Consiglio Oggetto: Possibile visita della trojka dell'Unione europea alla «Orient House» a Gerusalemme	39
(97/C 72/73)	E-2417/96 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Permessi di caccia per non residenti	40
(97/C 72/74)	E-2420/96 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Importazioni nell'Unione europea di vini provenienti da paesi terzi	41
(97/C 72/75)	P-2423/96 di Clive Needle alla Commissione Oggetto: Tassazione del reddito degli artisti stranieri in Germania	41
(97/C 72/76)	P-2432/96 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Programma della Commissione sulle acque di scarico prioritarie	42
(97/C 72/77)	E-2436/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Utilizzo di glicopeptidi nell'ingrasso degli animali	43
(97/C 72/78)	E-2446/96 di Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Siti per lo scarico di terra	44
(97/C 72/79)	E-2461/96 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva 94/80/CEE nella Repubblica federale di Germania	45

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
(97/C 72/80)	E-2465/96 di Francisca Sauquillo Pérez del Arco al Consiglio Oggetto: Esame dei problemi dei minorenni da parte della CIG	46
(97/C 72/81)	E-2486/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Misure volte a diffondere l'uso della bandiera dell'Unione europea	46
(97/C 72/82)	E-2488/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Relazioni annuali sull'efficacia delle politiche attuate	47
(97/C 72/83)	E-2489/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Controllo della spesa	47
(97/C 72/84)	E-2490/96 di Angela Sierra González, Laura González Álvarez e María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Inceneritori di rifiuti nell'isola di La Palma	48
(97/C 72/85)	E-2519/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Controllo di qualità nella trasformazione di agrumi in Italia	49
(97/C 72/86)	E-2520/96 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Lavoro al nero alla Commissione	49
(97/C 72/87)	E-2521/96 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Comitato consultivo per i mercati pubblici	50
(97/C 72/88)	E-2526/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Programma URBAN	51
(97/C 72/89)	E-2527/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Servizio veterinario europeo	51
(97/C 72/90)	E-2536/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici	52
(97/C 72/91)	E-2537/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici	53
(97/C 72/92)	E-2541/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Libro verde sui modelli di utilità nel mercato interno	54
(97/C 72/93)	E-2542/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Mercato interno	54
(97/C 72/94)	E-2543/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Modelli di utilità	54
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2541/96, E-2542/96 et E-2543/96	55
(97/C 72/95)	E-2554/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Conseguenze ambientali della distruzione di frutta e ortaggi ritirati dalla produzione	55
(97/C 72/96)	E-2555/96 di Ritva Laurila alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria in materia di tossicodipendenza e dichiarazione del Commissario Emma Bonino ..	56
(97/C 72/97)	E-2558/96 di Riccardo Garosci alla Commissione Oggetto: Concomitanza di iniziative della Commissione con la settimana di lavori parlamentari di Strasburgo e conseguente impossibilità di partecipazione dei deputati	56
(97/C 72/98)	E-2570/96 di Antonio Tajani e Riccardo Garosci alla Commissione Oggetto: Riduzione del debito IRI	57
(97/C 72/99)	E-2574/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Edulcoranti nei prodotti alimentari	58
(97/C 72/100)	E-2575/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Pesca, interventi comunitari	58
(97/C 72/101)	E-2587/96 di Riccardo Garosci alla Commissione Oggetto: Parità di trattamento contrattuale o retributivo tra funzionari e agenti locali in servizio presso le Rappresentanze della Commissione europea	59
(97/C 72/102)	E-2589/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico	59

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(97/C 72/103)	E-2592/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Disabili	60
(97/C 72/104)	E-2593/96 di Paul Rübzig alla Commissione Oggetto: Dotazione finanziaria per i partecipanti al dialogo sociale(UNICE, CEEP, CES)	61
(97/C 72/105)	E-2605/96 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Impatto sull'ambiente del progetto denominato «Transhennuyère» destinato a por fine all'eccessivo sfruttamento della falda di Pecq-Roubaix mediante il trasferimento di acqua prelevata segnatamente nella falda di Péruwelz-Seneffe nel quadro	62
(97/C 72/106)	E-2617/96 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Sovvenzionamento del progetto «Transhennuyère» destinato a porre termine allo sfruttamento eccessivo della falda di Pecq-Roubaix (PR) mediante trasferimenti d'acqua prelevata essenzialmente dalla falda di Péruwelz-Seneffe (PS) nell'ambito	62
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2605/96 et E-2617/96	63
(97/C 72/107)	E-2607/96 di Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Esperimenti su animali	63
(97/C 72/108)	E-2614/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Controlli della Commissione sull'impianto di trattamento delle scorie nucleari di La Hague	64
(97/C 72/109)	E-2615/96 di Edward Kellett-Bowman alla Commissione Oggetto: Status giuridico degli accompagnatori turistici nell'UE	65
(97/C 72/110)	E-2616/96 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Politica in materia di medicinali generici	66
(97/C 72/111)	E-2623/96 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Assenza di iniziativa della Commissione riguardo alla presentazione di proposte di azione comune nel quadro della PESCE	66
(97/C 72/112)	E-2626/96 di Ulf Holm alla Commissione Oggetto: Iniziativa per limitare il fumo di tabacco	67
(97/C 72/113)	E-2629/96 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Programma d'azione per le minoranze	68
(97/C 72/114)	E-2631/96 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fanghi di depurazione nei terreni agricoli	68
(97/C 72/115)	E-2647/96 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Partecipazione di giovani austriaci ai programmi comunitari nel settore dell'istruzione	69
(97/C 72/116)	E-2652/96 di Jacques Donnay alla Commissione Oggetto: Lotta al narcotraffico – Controllo delle merci	69
(97/C 72/117)	E-2657/96 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Cartello di crisi strutturale dell'industria europea della porcellana	69
(97/C 72/118)	E-2658/96 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Europol e i pedofili	70
(97/C 72/119)	E-2670/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Deficit democratico in occasione dell'ESB	71
(97/C 72/120)	E-2673/96 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Espletamento da parte della Commissione europea della procedura di controllo di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE sull'aggiudicazione degli appalti pubblici	71
(97/C 72/121)	E-2677/96 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Discarica abusiva di liquami industriali nel lago Koronia	72
(97/C 72/122)	E-2686/96 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Esclusione di un PNL verde da parte della Commissione	73
(97/C 72/123)	E-2687/96 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Lavoro «in nero» alla Commissione	74
(97/C 72/124)	E-2689/96 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Trasferimento di competenze in materia di recupero	74
(97/C 72/125)	P-2697/96 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Campagna d'informazione per la sensibilizzazione sul sistema europeo relativo alla valorizzazione e alla protezione delle denominazioni d'origine dei prodotti alimentari	75

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(97/C 72/126)	E-2716/96 di Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Ripetute irregolarità riscontrate nei servizi della Commissione	76
(97/C 72/127)	E-2743/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Tagliole	76
(97/C 72/128)	E-2745/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Tagliole	77
(97/C 72/129)	E-2746/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Tagliole	77
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2743/96, E-2745/96 et E-2746/96	77
(97/C 72/130)	E-2753/96 di Francisca Sauquillo Pérez del Arco alla Commissione Oggetto: Finanziamento di progetti in materia di promozione della salute	78
(97/C 72/131)	E-2763/96 di Johanna Majj-Weggen e Peter Pex alla Commissione Oggetto: Calzature in provenienza da Cina, India e Thailandia	78*
(97/C 72/132)	E-2777/96 di Georges Berthu (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Conferenza intergovernativa – Alleggerimento dei costi delle imprese a seguito dell'Unione monetaria	79
(97/C 72/133)	E-2798/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Morti inutili in nome dell'occulto	80
(97/C 72/134)	E-2806/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Procedura antidumping per tessuti greggi di cotone	80
(97/C 72/135)	E-2808/96 di Livio Filippi alla Commissione Oggetto: Rapimento di Milena Bianchi in Tunisia	81
(97/C 72/136)	P-2814/96 di Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Lavoro in nero alla Commissione	81
(97/C 72/137)	E-2826/96 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Incidente mortale alla SIA srl di Viadana (Mantova)	82
(97/C 72/138)	P-2827/96 di Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Privatizzazione di aziende pubbliche	82
(97/C 72/139)	E-2831/96 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Ridefinizione delle zone beneficiarie di aiuti a titolo dell'obiettivo comunitario «miglioramento delle strutture economiche regionali»	83
(97/C 72/140)	E-2837/96 di Jan Wiebenga alla Commissione Oggetto: Partecipazione del signor Van den Broek, membro della Commissione, a un sottoconsiglio del Consiglio dei ministri olandese	83
(97/C 72/141)	E-2866/96 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Assistenza giudiziaria	84
(97/C 72/142)	E-2909/96 di Tony Cunningham alla Commissione Oggetto: Ricerca comparativa a livello europeo sulle cause dei decessi stradali	85
(97/C 72/143)	E-2916/96 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Dati e specifiche relativi all'aumento delle operazioni di trasporto connesse al settore del plutonio ...	85
(97/C 72/144)	E-2926/96 di Wilfried Kuckelkorn alla Commissione Oggetto: Lavoro nero alla Commissione europea	86
(97/C 72/145)	E-2969/96 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Diritti nella marina mercantile belga	86
(97/C 72/146)	E-2987/96 di Jan Andersson e Anneli Hulthén alla Commissione Oggetto: Politica in materia di stupefacenti	87
(97/C 72/147)	E-3018/96 di Cristiana Muscardini, Spalato Belleré e Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Studio e prevenzione dell'asma	87
(97/C 72/148)	P-3028/96 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Plutonio di Kalkar per armi nucleari	88

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
(97/C 72/149)	P-3040/96 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti umani in Afghanistan	89
(97/C 72/150)	E-3043/96 di Mireille Elmalan alla Commissione Oggetto: Organizzazione di una Giornata europea della donazione di sangue	90
(97/C 72/151)	E-3048/96 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Vendita di plutonio proveniente dal reattore autofertilizzante tedesco di Kalkar ad un'azienda americana	90
(97/C 72/152)	E-3099/96 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Parlamento dei pensionati	91
(97/C 72/153)	P-3847/96 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Città europee e fondi comunitari	91

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA**

(97/C 72/01)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0662/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)**Oggetto:* Proposte della Commissione nel settore delle imposte dirette (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle imposte dirette, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/02)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0663/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)**Oggetto:* Proposte della Commissione nel settore delle risorse umane, dell'istruzione, della formazione e della gioventù (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle risorse umane, dell'istruzione, della formazione e della gioventù, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/03)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0664/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)**Oggetto:* Proposte della Commissione nel settore dell'imposizione doganale e indiretta (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dell'imposizione doganale e indiretta, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/04)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0665/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)**Oggetto:* Proposte della Commissione nel settore del controllo finanziario (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore del controllo finanziario, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/05)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0666/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della pesca (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore della pesca, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/06)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0667/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'energia (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dell'energia, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/07)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0668/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/08)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0669/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dei servizi finanziari (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dei servizi finanziari, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/09)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0670/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore degli affari esterni (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore degli affari esterni, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/10)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0671/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore della politica estera e di sicurezza comune, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/11)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0672/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle questioni economiche, finanziarie e monetarie (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle questioni economiche, finanziarie e monetarie, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/12)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0673/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore del mercato interno (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore del mercato interno, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/13)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0674/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della politica industriale (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore della politica industriale, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/14)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0675/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle relazioni con il Parlamento europeo (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle relazioni con il Parlamento europeo, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/15)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0676/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle politiche regionali (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle politiche regionali, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/16)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0677/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle relazioni con gli Stati membri, della trasparenza e della comunicazione (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle relazioni con gli Stati membri, della trasparenza e della comunicazione, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0678/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione
(10 marzo 1995)

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle piccole e medie imprese (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle piccole e medie imprese, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/18)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0679/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione
(10 marzo 1995)

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'immigrazione, della giustizia e degli affari interni (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dell'immigrazione, della giustizia e degli affari interni, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/19)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0680/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione
(10 marzo 1995)

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della politica dei consumatori (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore della politica dei consumatori, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/20)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0681/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione
(10 marzo 1995)

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle misure antifrode (1994)

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle misure antifrode, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/21)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0682/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione
(10 marzo 1995)

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dell'occupazione e degli affari sociali può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/22)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0683/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione
(10 marzo 1995)

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore delle questioni istituzionali e della Conferenza intergovernativa, formulate nel 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle questioni istituzionali e della Conferenza intergovernativa può dire la Commissione quante di esse provengono dalla Commissione stessa?

(97/C 72/23)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0684/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione
(10 marzo 1995)

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della sicurezza nucleare per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel settore della sicurezza nucleare nel 1994, può dire la Commissione quante di esse provengono dalla Commissione stessa?

(97/C 72/24)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0685/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nel 1994, può dire la Commissione quante di esse provengono dalla Commissione stessa?

(97/C 72/25)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0686/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore della concorrenza per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel settore della concorrenza nel 1994 può dire la Commissione quante di esse provengono dalla Commissione stessa?

(97/C 72/26)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0687/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dell'ambiente per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel settore dell'ambiente nel 1994 può dire la Commissione quante di esse provengono dalla Commissione stessa?

(97/C 72/27)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0688/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dei trasporti per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dei trasporti, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/28)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0689/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore del turismo per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore del turismo, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/29)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0690/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(10 marzo 1995)*

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dei bilanci per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dei bilanci, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

(97/C 72/30)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0691/95
di Peter Crampton (PSE) alla Commissione

(10 marzo 1995)

Oggetto: Proposte della Commissione nel settore dei crediti e degli investimenti per il 1994

In relazione alle proposte di ordine regolamentare e legislativo formulate nel 1994 nel settore dei crediti e degli investimenti, può dire la Commissione quante di esse sono state presentate dalla Commissione stessa?

Risposta comune complementare data dal sig. Santer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0662/95, E-0663/95, E-0664/95, E-0665/95, E-0666/95, E-0667/95, E-668/95,
E-0669/95, E-0670/95, E-0671/95, E-0672/95, E-0673/95, E-0674/95, E-0675/95, E-0676/95, E-0677/95,
E-0678/95, E-0679/95, E-0680/95, E-0681/95, E-0682/95, E-0683/95, E-0684/95, E-0685/95, E-0686/95,
E-0687/95, E-0688/95, E-0689/95, E-0690/95 e E-0691/95

(15 novembre 1996)

A integrazione della sua risposta del 10 aprile 1995, la Commissione è ora in grado di comunicare le seguenti informazioni.

La tabella che segue indica il numero di proposte legislative e regolamentari presentate dalla Commissione nel 1994, in vista della loro adozione, ripartite per settore, come desiderato dall'onorevole parlamentare.

Il loro obiettivo può essere la realizzazione di nuove azioni ovvero l'aggiornamento di una normativa precedente. Esse possono anche riguardare la gestione di determinate politiche comuni (ad esempio politica commerciale, politica agricola comune, settore della pesca, unione doganale).

Sono state incluse nel calcolo anche le proposte di codificazione, ma non quelle che modificano delle proposte presentate precedentemente.

I dati in cifre e l'elenco sono estratti dalla base dati della Commissione APC, alla quale possono accedere i parlamentari, nonché le altre istituzioni e il pubblico.

Numero delle proposte	Settore
3	Risorse umane, formazione, istruzione, gioventù
55	Dogane e imposizione indiretta
52	Pesca
1	Energia
1	Servizi finanziari
84	Relazioni economiche esterne
5	Affari economici e monetari
9	Mercato interno
13	Affari industriali
4	Politica regionale
2	Consumatori
2	Lotta antifrodi
7	Occupazione e affari sociali
112	Agricoltura e sviluppo rurale
2	Concorrenza
10	Ambiente e sicurezza nucleare
8	Trasporti
5	Questioni di bilancio

(97/C 72/31)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1196/96**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(15 maggio 1996)*

Oggetto: Rifiuti velenosi e pericolosi sulla punta di Westwick, nell'isola di Canvey, Essex

La Commissione è consapevole della potenziale minaccia alla salute causata dalla presenza di rifiuti velenosi e pericolosi nel promontorio di Westwick nell'isola di Canvey, nell'Essex, e dell'esistenza di regolamentazioni di controllo di questi siti? La Commissione indagherà la questione compresa la possibilità di scarichi nelle adiacenti acque costiere e affermerà con precisione quali aspetti del diritto europeo si applicano al trattamento di un sito di questo genere e quali programmi di finanziamento europeo possono essere disponibili come contributo al finanziamento di quest'opera?

**Risposta complementare della Signora Bjerregaard
a nome della Commissione***(21 novembre 1996)*

A complemento della risposta fornita l'11 luglio 1996, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti ulteriori informazioni.

Risulta che sia stato consentito il deposito di rifiuti industriali e domestici nella discarica di Westwick, sull'isola di Canvey, nell'Essex, dal 1935 al 1972, data alla quale ne è cessata l'attività. La funzione di discarica è pertanto terminata prima dell'entrata in vigore delle direttive 75/442/CEE ⁽¹⁾ e 76/464/CEE ⁽²⁾.

Il sito di Westwick non è sottoposto a monitoraggio specifico da parte dell'agenzia per l'ambiente del Regno Unito. Ai sensi della sezione 84 (2) del «Water resources act» del 1991, comunque, l'agenzia ha il dovere di monitorare l'estensione dell'inquinamento nelle acque controllate (comprese le acque fluviali e marine fino a tre miglia dalla costa). I controlli abituali rivelerebbero l'imputabilità a questo sito di qualunque effetto di inquinamento del Tamigi o delle acque costiere. All'agenzia per l'ambiente e in precedenza alla «National rivers authority» non risulta che il sito di Westwick abbia causato inquinamento delle acque controllate.

Per quanto riguarda la possibilità di trattamento del sito, l'onorevole parlamentare è certo a conoscenza del fatto che non sono previsti stanziamenti a livello comunitario per contribuire al finanziamento di tali operazioni.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽²⁾ GU L 129 del 18.5.1976.

(97/C 72/32)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1479/96**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(12 giugno 1996)*

Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 3 per le Isole Ionie, misura 2 «Salute -Previdenza» del secondo QCS

La misura 3.2 del Programma Operativo Multifondi (POM) per le Isole Ionie prevede stanziamenti per la salute e la previdenza così specificati:

- ammodernamento e ampliamento di ospedali e costruzione di un nuovo ospedale a Corfù con incremento del numero dei posti letto;
- miglioramento delle unità sanitarie locali e delle condotte, miglioramento delle infrastrutture e creazione di nuove condotte;
- fornitura a dette unità e condotte di apparecchiature elettroniche e mediche.

La ripartizione degli stanziamenti prevedeva l'assegnazione di 2.320.000 ecu per il 1994 e di 4.350.000 ecu per il 1995.

1. Quali sono stati i rispettivi tassi di utilizzazione nel 1994 e nel 1995?
2. Quali sono i motivi principali degli eventuali ritardi nell'utilizzazione degli stanziamenti?
3. E' possibile fornire elementi sull'andamento dei lavori?

(97/C 72/33)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1480/96
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(12 giugno 1996)

Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 3 per Creta, misura 3 «Infrastrutture sanitarie e previdenziali» del secondo QCS

La misura 3.3 del Programma Operativo Multifondi per Creta prevede stanziamenti per infrastrutture sanitarie e di previdenza riguardanti l'assistenza sanitaria di secondo grado nella regione. La misura è finalizzata al miglioramento delle infrastrutture dei servizi sanitari e delle infrastrutture ospedaliere (posti letto) a Creta.

La ripartizione degli stanziamenti prevedeva l'assegnazione di 5.172.000 ecu per il 1994 e di 13.793.000 ecu per il 1995.

1. Quali sono stati i rispettivi tassi di utilizzazione nel 1994 e nel 1995?
2. Quali sono i motivi principali degli eventuali ritardi nell'utilizzazione degli stanziamenti?

(97/C 72/34)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1481/96
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(12 giugno 1996)

Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 5 per la Grecia continentale, misura 2 «Infrastrutture sociali» del secondo QCS

La misura 5.2 del Programma Operativo Multifondi (POM) per la Grecia continentale prevede stanziamenti per infrastrutture sociali nel settore sanitario e previdenziale, riguardanti i cittadini dei dipartimenti di detta regione. In concreto, l'obiettivo perseguito è di creare nella regione altri 500 posti letto mediante la costruzione di un nuovo ospedale regionale a Lamia e infrastrutture sanitarie da iscrivere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La ripartizione degli stanziamenti prevedeva 1.500.000 ecu per il 1994 e 3.052.000 per il 1995.

1. Quali sono stati i rispettivi tassi di utilizzazione nel 1994 e nel 1995?
2. Quali sono i motivi principali degli eventuali ritardi nella utilizzazione degli stanziamenti?
3. E' possibile fornire elementi circa l'andamento dei lavori?

(97/C 72/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1482/96
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(12 giugno 1996)

Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 1 per l'Attica, misura 4 «Salute — Previdenza» del secondo QCS

La misura 1.4 del Programma Operativo Multifondi (POM) per l'Attica prevede stanziamenti per infrastrutture sanitarie e previdenziali riguardanti soprattutto l'Attica occidentale. La ripartizione degli stanziamenti prevedeva 15.500.000 ecu per il 1994 e 15.190.000 ecu per il 1995.

1. Quali lavori sono stati effettivamente inseriti nella sopraccitata misura 1.4.? Può fornire la Commissione elementi circa l'andamento dei lavori?
2. Quali sono stati i rispettivi tassi di utilizzazione nel 1994 e nel 1995?

(97/C 72/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1484/96
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(12 giugno 1996)

Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 4 per il Peloponneso, misura 2 «Infrastrutture sanitarie» del secondo QCS

La misura 4.2 del Programma Operativo Multifondi (POM) per il Peloponneso prevede stanziamenti per infrastrutture sanitarie, riguardanti i cittadini della regione e i suoi visitatori. La misura prevede in particolare la costruzione del nuovo ospedale di Kalamata e l'ampliamento degli ospedali di Tripoli, Sparta e Corinto. La ripartizione degli stanziamenti prevedeva 3.547.000 ecu per il 1995.

1. Qual è stato il tasso di utilizzazione nel 1995?
2. Quali sono i principali motivi degli eventuali ritardi nell'utilizzazione degli stanziamenti?
3. E' possibile fornire elementi circa l'andamento dei lavori?

(97/C 72/37)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1485/96
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(12 giugno 1996)

Oggetto: Stato di avanzamento del sottoprogramma 3 per la Macedonia orientale e la Tracia, misura 3 «Infrastrutture sanitarie e previdenziali» del secondo QCS

La misura 3.3 del Programma Operativo Multifondi (POM) per la Macedonia orientale e la Tracia prevede stanziamenti per opere di infrastruttura sanitaria e previdenziali nella suddetta regione. In concreto riguarda il completamento degli ospedali di Xanthi e di Drama, l'ammodernamento dei nosocomi esistenti di Komotini, Kavala e Alexandrupoli e, infine, la costruzione del nuovo policlinico universitario di Alexandrupoli, che è un'opera assolutamente prioritaria e di importanza vitale per la Macedonia orientale e la Tracia. La ripartizione degli stanziamenti prevedeva 3.793.000 ecu per il 1994 e 11.379.000 ecu per il 1995.

1. Quali sono stati i rispettivi tassi di utilizzazione nel 1994 e nel 1995?
2. Quali sono i motivi principali degli eventuali ritardi nell'utilizzazione degli stanziamenti?
3. E' possibile fornire dati circa l'avanzamento dei lavori?

Risposta comune complementare data dal sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1479/96, E-1480/96, E-1481/96,
E-1482/96, E-1484/96 e E-1485/96

(8 novembre 1996)

Ad integrazione della risposta del 26 giugno 1996 ⁽¹⁾, la Commissione al momento è in grado di comunicare le seguenti informazioni.

Relativamente alla misura «SALUTE-PREVIDENZA» dei programmi operativi (PO) in questione, i fondi stanziati per gli anni 1994 e 1995 ammontano a 72,10 MECU. In questi primi due anni sono stati utilizzati 10,13 MECU. Dal momento che i programmi sono stati avviati alla fine del 1994, la suddetta somma corrisponde in realtà all'utilizzazione nel 1995.

I progetti finanziati nell'ambito di tale misura riguardano principalmente grandi ospedali per i quali, prima di procedere alla costruzione e all'acquisto di attrezzature, sono necessari una programmazione e considerevoli studi e lavori preparatori che spiegano il ritardo nell'utilizzazione dei fondi nel 1995.

Nel 1996 buona parte di questi lavori preparatori è stata portata a termine ed ha potuto avere inizio la costruzione di alcuni ospedali; cosicché è attualmente possibile prevedere una più rapida utilizzazione degli stanziamenti. La Commissione segue con la massima attenzione lo stato di avanzamento dei lavori relativi a tale misura dei PO regionali e del PO «SALUTE-PREVIDENZA».

⁽¹⁾ GU C 280 del 25.9.1996, p. 126.

(97/C 72/38)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1486/96
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(12 giugno 1996)

Oggetto: Misura 2.3 per la regione di Eleonas — Programma Operativo Multifondi per l'Attica

La misura 2.3 prevede progetti volti al riassetto e al rilancio della regione di Eleonas, e che da un punto di vista strategico sono considerati di estrema importanza per Atene.

In base allo scadenziario, la spesa pubblica per questi progetti sarebbe dovuta ammontare a 2.536 mecu nel 1994 e a 2.485 mecu nel 1995.

1. Quali sono stati i tassi di utilizzazione nel 1994 e nel 1995?
2. Da che cosa sono dipesi eventuali ritardi?
3. Ha provveduto il Ministero per l'assetto territoriale e i lavori pubblici a emanare il relativo atto esecutivo di attribuzione territoriale delle diverse funzioni della regione, visto che ciò è un requisito indispensabile per l'avanzamento dei lavori?
4. Quali dati può fornire la Commissione sulle iniziative della Banca di sviluppo industriale (ETVA) volte ad ottenere il trasferimento degli impianti industriali della zona di Eleonas nelle zone industriali di Schistos e dell'Attica occidentale?

Risposta complementare data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(8 novembre 1996)

A complemento della sua risposta del 26 giugno 1996 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di trasmettere le seguenti informazioni.

Nel 1994 e nel 1995 non è stato utilizzato alcuno stanziamento per la misura «Eleonas» del programma operativo multifondi per l'Attica. Infatti lo studio (praxi efarmogis), necessario prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nella regione di Eleonas, è in corso di realizzazione.

È inoltre in fase di adozione un progetto di legge per disciplinare la creazione di una zona industriale, il che consentirà una decisione circa il trasferimento delle industrie di Eleonas ad altre regioni.

⁽¹⁾ GU C 280 del 25.9.1996, p. 126.

(97/C 72/39)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1716/96

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(25 giugno 1996)

Oggetto: Uso di fondi comunitari per la costruzione un villaggio turistico in Calabria

La Regione Calabria con DPGR n. 44 del 17.1.1992 ha deliberato la concessione a favore della «Mare Azzurro s.r.l.», ai sensi della legge 64/86, di un contributo con fondi comunitari di 3.150.000.000 di lire per la costruzione di un villaggio turistico di 125.000 mq in località Capo Bruzzano nel comune di Bianco (RC). Detto villaggio è stato, durante la costruzione, posto sotto sequestro dalla magistratura di Locri per violazione delle leggi urbanistiche e per la mancanza del prescritto nullaosta paesistico-ambientale. I titolari della società hanno richiesto alla Regione Calabria il rilascio in sanatoria di detto nullaosta per cercare di ottenere il dissequestro del cantiere e la Regione lo ha rilasciato con DPGR n. 27 del 16.1.1995 in violazione della legge regionale n. 12/93 che vietava fino al 24.11.1996 il rilascio di nullaosta per opere edilizie da realizzarsi (come quella in questione) in zone costiere comprese entro 700 m dalla battigia. Inoltre in data 24.1.1996 il Comune ha emanato una delibera con la quale riapprova il piano di costruzione. Per la cronaca Capo Bruzzano è l'unico promontorio integro della costa ionica reggina e ancora privo di insediamento antropico, possiede caratteristiche ambientali e archeologiche uniche e confina con il Parco Nazionale dell'Aspromonte (dalla cui perimetrazione è rimasto inspiegabilmente escluso), per cui è assolutamente inidoneo alla costruzione a causa del grave dissesto idro-geologico cui è soggetto a seguito di pesanti disboscamenti e che ha imposto addirittura la chiusura della Strada Statale n. 106 che lo attraversa.

Può la Commissione dire quali iniziative intende assumere per far sì che i fondi comunitari non contribuiscano a compromettere interessi collettivi di tutela ambientale e se nel caso specifico non ritiene necessario intervenire presso i Governi nazionale e regionale affinché tutta l'area sia posta sotto tutela ambientale?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(2 ottobre 1996)*

Il progetto in questione non è sovvenzionato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Conformemente alla legge regionale n. 13 del 23 marzo 1995 e nell'ambito degli aiuti all'industria turistica, il 19 dicembre 1988 la società «Mare Azzurro S.r.l.» ha presentato il progetto in causa alla regione Calabria per ottenere un contributo di fondi pubblici. Con delibera regionale n. 3734/bis, del 14 giugno 1996, il progetto è stato ammesso nel piano regionale di sviluppo.

Il 17 gennaio 1992 il Presidente della Giunta regionale ha emanato il decreto relativo alle modalità di esecuzione dei lavori e alla concessione di un contributo finanziario nel quadro della legge italiana n. 64/86.

La Commissione si è informata se il sito in questione fosse classificato come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici oppure se fosse stato proposto per essere classificato come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: il risultato è stato negativo. La Commissione si è quindi preoccupata di verificare se il sito potesse essere designato con una delle due qualifiche succitate, ma anche in questo caso la conclusione è stata negativa.

*(97/C 72/40)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-1831/96****di Roberto Mezzaroma (UPE) alla Commissione***(5 luglio 1996)*

Oggetto: Settori della costruzione pubblica e privata

Può la Commissione rendere noto l'insieme dei testi legislativi vigenti attualmente nell'Unione europea, o in corso di elaborazione e/o in iter, relativi al settore della costruzione pubblica e privata e ai lavori infrastrutturali?

Per ciascuno di tali testi, può essa comunicare la sua referenza e/o la data di pubblicazione nonché una breve descrizione dell'economia generale del testo?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione*(5 settembre 1996)*

La legislazione comunitaria disciplina quattro settori principali nel campo dei lavori pubblici e privati: gli aspetti industriali relativi ai «prodotti» da costruzione, gli aspetti sociali contenuti nella direttiva sui cantieri temporanei o mobili, l'impatto ambientale dei lavori d'infrastruttura e infine le condizioni di concessione degli appalti nelle varie direttive sugli appalti pubblici. Per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, il 3 giugno 1996 il Consiglio ha approvato una posizione comune sulla proposta di direttiva riguardante il distacco dei lavoratori.

Il settore degli appalti pubblici è disciplinato da sei direttive in materia di forniture, lavori, servizi e settori esclusi, oltre che di procedure di ricorso ⁽¹⁾.

Per quanto concerne l'impatto ambientale, nel marzo 1994 la Commissione ha proposto una direttiva che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽²⁾. La proposta è passata in prima lettura al Parlamento nell'ottobre 1995; il 25 giugno 1996 il Consiglio ha adottato una posizione comune; la seconda lettura al Parlamento è prevista per la seduta plenaria di ottobre. La proposta in questione migliorerà la procedura istituita dalla direttiva di base, segnatamente per quanto riguarda la valutazione dei progetti di cui all'allegato II, oltre che la procedura di consultazione transfrontaliera da applicare nel caso in cui un progetto proposto da uno Stato membro possa avere ripercussioni ambientali notevoli sul territorio di un altro Stato membro.

Il settore dei prodotti da costruzione è disciplinato dalla direttiva 89/106/CEE ⁽³⁾, di tipo «nuovo approccio», che persegue l'obiettivo della libera circolazione e utilizzo dei prodotti da costruzione eliminando gli ostacoli tecnici agli scambi.

La direttiva in questione viene attuata progressivamente, adottando i provvedimenti necessari: documenti interpretativi, mandati di normazione, scelta delle procedure per i certificati di conformità, adozione di specifiche armonizzate. Nell'applicazione ed esecuzione delle suddette decisioni, la Commissione è coadiuvata da un comitato permanente per la costruzione, istituito dal Consiglio, che svolge un ruolo consultivo (articolo 20, paragrafo 1 della direttiva) e regolamentare (articolo 20, paragrafo 2).

La sicurezza e la salute nei cantieri temporanei o mobili sono due aspetti disciplinati dalla direttiva 92/57/CEE, ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE⁽⁴⁾, che incentiva il miglioramento delle condizioni di lavoro in questo settore, in cui i lavoratori sono soggetti a rischi particolarmente elevati. Le misure di sicurezza e salute devono essere adottate già nella fase di progettazione e organizzazione del progetto.

Essa persegue inoltre l'obiettivo di prevenire i rischi istituendo un sistema di responsabilità che accomini tutte le parti interessate. Al momento attuale non è prevista alcuna modifica della direttiva in questione.

Per quanto concerne infine il distacco dei lavoratori, la posizione comune del Consiglio riguarda direttamente il settore della costruzione, che registra un aumento delle pratiche di distacco all'estero della forza lavoro. Il testo intende agevolare la libera prestazione di servizi e introduce il principio secondo cui qualsiasi impresa che presti servizi sul territorio di uno Stato membro, distaccando dei lavoratori a tal fine, deve rispettare una serie di regole minime e obbligatorie in materia di diritto del lavoro, in vigore nello Stato membro in questione. Il testo è attualmente all'esame del Parlamento nell'ambito della procedura di codecisione prevista per l'adozione di questa direttiva.

- (1) Direttiva 89/665/CEE del 21.12.1989, GU L 395 del 30.12.1989.
Direttiva 92/13/CEE del 25.2.1992, GU L 76 del 23.3.1992.
Direttiva 92/50/CEE del 18.6.1992, GU L 209 del 24.7.1992.
Direttiva 93/36/CEE del 14.6.1993, GU L 199 del 9.8.1993.
Direttiva 93/37/CEE del 14.6.1993, GU L 199 del 9.8.1993.
Direttiva 93/38/CEE del 14.6.1993, GU L 199 del 9.8.1993.
- (2) Direttiva 85/337/CEE del 27.6.1985, GU L 175 del 5.7.1985.
COM(95) 720 def., GU C 81 del 19.3.1996.
- (3) Direttiva 89/106/CEE del 21.12.1988, GU L 40 dell'11.2.1989.
Direttiva 93/68/CEE del 22.7.1993, GU L 220 del 30.8.1993.
Comunicazione 94/C62/01, GU C 62 del 28.2.1994; Documenti interpretativi.
GU C 206 del 26.7.1994 e GU C 211 del 15.8.1995; Organismi abilitati a rilasciare il benestare tecnico europeo.
Decisione 94/611/CE, GU L 241 del 16.9.1994.
Decisione 95/204/CE, GU L 129 del 14.6.1995.
Decisione 95/467/CE, GU L 268 del 10.11.1995.
- (4) Direttiva 89/391/CEE del 12.6.1989, GU L 183 del 29.6.1989.
Direttiva 92/57/CEE del 24.6.1992, GU L 245 del 26.8.1992.

(97/C 72/41)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1986/96

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(17 luglio 1996)

Oggetto: BSE – CJD

Gli Stati membri sono stati invitati ad effettuare un maggior numero di autopsie di soggetti deceduti in seguito a disturbi neurologici aspecifici, ai fini di un migliore screening della cosiddetta nuova varietà di CJD (morbo di Creutzfeld-Jakob)?

Se il numero di casi della nuova varietà di CJD è in aumento in tutta Europa, in paesi in cui non si sono registrati casi di BSE, quale influenza ha questo fatto sull'eventuale nesso tra BSE e CJD?

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(30 settembre 1996)

La decisione di aumentare il numero delle autopsie in genere e presso le persone decedute per malattie neurodegenerative spetta in particolare a ciascuno Stato membro.

I dati ufficiali registrano undici casi di varianti di malattia di Creutzfeld-Jacob (MCJ) nel Regno Unito e un caso in Francia. L'ipotesi di un collegamento tra l'encefalopatia spongiforme bovina e la MCJ continua ad essere esplorata in vari modi (studi epidemiologici). L'eventuale conferma di altri casi di questa variante in altri paesi contribuirà a meglio conoscere la realtà e la natura di questa correlazione.

(97/C 72/42)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2081/96
di Jean-Louis Bourlanges (PPE) alla Commissione
(26 luglio 1996)

Oggetto: Politica di concorrenza: assegnazione di appalti di lavori autostradali

Numerose associazioni di tutela dell'ambiente e svariati comuni della regione parigina hanno presentato ricorso alla Commissione contro il fatto che lo Stato francese ha appaltato alla società Cofiroute, in condizioni che sembrano contrarie al diritto comunitario e lesive delle più elementari regole della concorrenza, i lavori relativi alla realizzazione di una bretella autostradale di 15 chilometri destinata a completare il collegamento con la A 86 a Ovest di Parigi.

Poiché anche secondo il diritto francese «cosa fatta capo ha», è evidente che se le procedure avviate dalle associazioni e dai comuni in questione non troveranno rapida soluzione, i ricorrenti non potranno ottenere ragione e si ritroveranno vittime di un caso di vera e propria denegata giustizia.

Può la Commissione far sapere se si è fatta o è disposta a farsi parte diligente affinché i procedimenti in corso si concludano prima che il procedere dei lavori li svuoti di qualsiasi contenuto?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione
(3 ottobre 1996)

La Commissione ha ricevuto numerosi ricorsi relativi al decreto del 21 aprile 1994 che approva un settimo emendamento alla convenzione conclusa il 26 marzo 1970 tra lo Stato francese e la società Cofiroute con la quale quest'ultima è diventata concessionaria dei tronchi autostradali A28, A85, A86 e A126. Un primo ricorso relativo all'A85 è stato depositato nel quadro della petizione n. 722/94, seguita dalla commissione competente del Parlamento. Questo ricorso ha dato luogo all'invio di una lettera di messa in mora alle autorità francesi nel novembre 1995. D'altra parte, nel febbraio 1996, alla Commissione è stato presentato un ulteriore ricorso relativo all'A86, che è oggetto dell'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare. Con lettera dell'aprile 1996, è stato comunicato al rappresentante delle associazioni suddette che i due ricorsi erano stati riuniti e che sarebbero stati trattati nella stessa procedura di infrazione.

La controversia verte sul valore degli impegni assunti dalle autorità francesi anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 89/440/CEE⁽¹⁾, in seguito modificata dalla direttiva 93/37/CEE⁽²⁾, nei confronti delle società concessionarie dei tronchi autostradali suddetti e la valutazione del rispetto delle norme relative all'aggiudicazione degli appalti che ne conseguono. Le autorità francesi hanno risposto alla messa in mora della Commissione e nel mese di luglio 1996 hanno completato la loro risposta con numerosi documenti, che sono attualmente all'esame della Commissione.

La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare nonché la commissione per le petizioni del Parlamento del seguito dato alla pratica.

⁽¹⁾ GU L 210 del 21.7.1989.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

(97/C 72/43)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2082/96
di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione
(26 luglio 1996)

Oggetto: Provvedimenti a favore della natalità

Il problema della sottonatalità è particolarmente grave in taluni Stati membri dell'Unione europea e, come emerge dai dati, colpisce soprattutto i paesi più poveri, vale a dire Spagna, Irlanda, Grecia e Portogallo, in diretta conseguenza del loro basso livello di vita e di sviluppo in particolare della disoccupazione, dell'aumento del costo della vita e della conseguente riduzione del potere di acquisto dei redditi dei lavoratori, come pure del considerevole aumento del costo degli alloggi.

Nel 1989 l'Unione europea istituì un «Osservatorio sulle politiche nazionali a favore delle famiglie» presso l'Università di York nel Regno Unito allo scopo, tra l'altro, di raccogliere e valorizzare dati e effettuare studi sulla sottonatalità.

Tutto ciò considerato, può la Commissione riferire quali provvedimenti concreti ha preso o intende prendere per sostenere la natalità nell'ambito delle politiche sociali a favore della coesione e dell'occupazione, soprattutto negli Stati membri meno sviluppati, come pure quali attività l'Osservatorio in questione ha compiuto e come vengono valorizzati i risultati delle sue ricerche?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(2 dicembre 1996)

L'osservatorio delle politiche familiari nazionali ha come obiettivo principale l'analisi comparativa delle politiche nazionali nel settore della famiglia. Esso pubblica una relazione annuale che mette in evidenza gli sviluppi recenti nel settore delle legislazioni dei vari Stati membri. In tal modo si analizzano anche i provvedimenti adottati a livello nazionale per sostenere l'infanzia, i diritti al congedo maternità e le relative disposizioni fiscali, nonché la possibilità di conciliare vita professionale e vita familiare.

I risultati dei lavori dell'osservatorio sono a disposizione delle varie amministrazioni nazionali per fare in modo che si tenga conto delle esperienze in corso in altri Stati membri nel contesto delle azioni che intendono intraprendere nel settore. L'argomento citato nell'interrogazione rientra nella sfera di responsabilità degli Stati membri.

Nel settore delle pari opportunità, da parte sua, la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative che mirano a creare un ambiente più favorevole alla conciliazione dell'attività professionale con la vita familiare e che, pertanto, potrebbero favorire i cittadini desiderosi di avere dei figli. A titolo di esempio, citiamo la direttiva 96/34/CEE relativa all'accordo quadro sul congedo parentale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 145 del 19.6.1996

(97/C 72/44)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2108/96

di Hans-Gert Poettering (PPE) alla Commissione

(26 luglio 1996)

Oggetto: Certificazione relativa alle imbarcazioni da diporto

In applicazione della direttiva per l'armonizzazione delle disposizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento delle imbarcazioni da diporto, nel 1998 entrerà in vigore in Germania una «regolamentazione della messa di servizio» in base alla quale per tutte le imbarcazioni da diporto che circolano in Germania sarà prescritta una marcatura CE; ciò vale anche per le imbarcazioni dei paesi extraeuropei, anche se si trovano in Germania solo di passaggio o per una visita. La procedura per ottenere la marcatura «CE» comporta costi considerevoli, che si riflettono direttamente sul prezzo d'acquisto delle imbarcazioni da diporto.

1. L'obbligo della marcatura CE ha come risultato un aumento della sicurezza?
2. Tale obbligo non crea inutili ostacoli al commercio?
3. Non vi è il rischio di svantaggi concorrenziali, in particolare per i piccoli cantieri?
4. La regolamentazione europea non ostacola la libera circolazione dei proprietari di imbarcazioni di paesi terzi?
5. I vincoli imposti dalle norme tedesche di attuazione della direttiva non vanno al di là degli obiettivi della direttiva stessa?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(18 ottobre 1996)

1 e 2. La base giuridica della direttiva 94/25/CE ⁽¹⁾ relativa alle imbarcazioni da diporto è l'articolo 100 A del trattato CE, su cui fondano i provvedimenti miranti alla progressiva instaurazione del mercato interno ed all'eliminazione delle barriere agli scambi: la direttiva elimina le barriere causate dall'esistenza negli Stati membri di legislazioni tecniche divergenti per quanto riguarda la costruzione delle imbarcazioni da diporto; e

l'applicazione del paragrafo 3 di detto articolo garantisce tra l'altro a consumatori ed utenti un elevato livello di sicurezza. La sicurezza costruttiva delle imbarcazioni da diporto risulterà potenziata a seguito dell'applicazione dei requisiti essenziali della direttiva e di oltre quaranta norme armonizzate dal Comitato Europeo di Normalizzazione.

3. L'analisi delle implicazioni finanziarie della direttiva, effettuata sin dalla fase di elaborazione, indica che i costi relativi alla valutazione di conformità non rappresentano un grosso problema. Inoltre, se in tutta la Comunità vige un'unica norma, ciò significa che in tutti gli Stati membri sarà accettata una stessa procedura; questa procedura unificata, armonizzando tutte le diverse legislazioni nazionali, non può che andare a vantaggio dei piccoli cantieri.

4 e 5. La direttiva sulle imbarcazioni da diporto 94/25/CE si applica esclusivamente alla costruzione di dette imbarcazioni, vietando la commercializzazione di imbarcazioni non conformi a determinate specifiche costruttive. Essa non contiene regole di navigazione, né tali regole possono in qualche modo correlarsi alle categorie di progettazione.

La legge tedesca stabilisce che le imbarcazioni immesse sul mercato comunitario per la prima volta dopo il 16 giugno 1998 non possono essere messe in servizio se non recano, conformemente alla direttiva, la marcatura "CE". Di conseguenza essa non si applica alle imbarcazioni in transito o in visita che non sono mai state commercializzate o messe in servizio sul mercato comunitario. Inoltre la legge tedesca non si applica retroattivamente alle imbarcazioni costruite prima della completa attuazione della direttiva, ovvero prima del 16 giugno 1998.

(¹) GU L 164 del 30.6.1994.

(97/C 72/45)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2127/96
di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione
(3 agosto 1996)

Oggetto: Costruzione degli accessi al ponte di Freixo (Porto) — misure di minimizzazione dell'impatto ambientale

Nella risposta fornita il 7 marzo 1996 dal Commissario, signora Bjerregaard, alla mia interrogazione scritta E-133/96 (¹), la Commissione segnalava di non disporre di elementi per rispondere e di aver quindi contattato le «autorità portoghesi al fine di ottenere le informazioni necessarie».

Trascorsi quattro mesi, la Commissione ha ottenuto informazioni che consentano di accertare se gli interventi previsti nella conclusione della relazione definitiva della commissione di valutazione la quale ha analizzato le misure di minimizzazione dell'impatto ambientale risultante dalla costruzione degli accessi al ponte di Freixo siano stati effettuati in concomitanza con la conclusione dell'opera sopra citata? Qualora tali interventi non siano stati eseguiti a tempo debito, il governo portoghese è disposto a realizzarli entro breve termine? In tal caso, entro quale data prevede di concluderli?

(¹) GU C 173 del 17.6.1996, pag. 26

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
(30 settembre 1996)

Le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione alcune informazioni concernenti l'esecuzione delle misure previste nella relazione della commissione di valutazione dell'impatto ambientale concernente i lavori del troncone «Ponte do Freixo -Carvalhos» dell'itinerario principale n. 1 (IP1). Sono stati presi in particolari i seguenti provvedimenti:

- in materia di protezione locale e acustica: sistemazione dei terreni per la protezione della «Quinta dos Frades»; costruzione del muro previsto nella parte C del «Nó dos Carvalhos»; sistemazione dei terreni dal lato orientale e del troncone e rialzamento del muro sul lato occidentale;
- in materia di sistemazione paesaggistica dello sterramento presso la «Quinta dos Frades»: inizio della piantagione di alberi e arbusti;
- in materia di controllo archeologico dei lavori (in particolare presso il «Castro de Baiza»): esecuzione da parte dell'impresa Etnos e controllo dell'Istituto portoghese del patrimonio storico archeologico (IPPAR);
- in materia di servitù lungo la strada: è prevista una servitù di sette metri;

- per quanto concerne la sistemazione paesaggistica della strada e le opere di ingegneria civile: il progetto non è ancora stato presentato al Ministero dell'ambiente e delle risorse naturali (MARN) a causa, tra l'altro, delle modifiche resesi necessarie in seguito ai suggerimenti dati dalla direzione del «Parque Biológico Municipal de V.N. de Gaia»;
- per quanto concerne l'acquisto dei terreni tra il «Parque Biológico» e l'IP1: trattative in corso tra la Junta autónoma estradas (JAE) e il comune di V.N. Gaia;
- per quanto concerne la zona «non aedificandi»: rispetto dei 50 metri previsti nel decreto legge 15/94; studio della possibilità di un ampliamento fino a 100 metri;
- per quanto concerne i programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico ed atmosferico: questi programmi saranno stabiliti solo dopo il completamento dei lavori;
- la visita in loco della commissione di valutazione è prevista entro breve termine.

Dalla comunicazione delle autorità portoghesi risulta che esse sono conscie della necessità di completare l'esecuzione delle misure previste nella relazione della commissione di valutazione dell'impatto ambientale. La Commissione ha quindi pregato le autorità portoghesi di comunicarle le misure adottate per regolarizzare la situazione.

(97/C 72/46)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2153/96

di Ian White (PSE) al Consiglio

(13 agosto 1996)

Oggetto: Procedura d'urgenza per l'esame di provvedimenti legislativi in seno al Consiglio

L'articolo 97, paragrafo 1 del Regolamento del Parlamento europeo attribuisce al Consiglio il diritto di chiedere la discussione di una proposta con procedura d'urgenza. Dato che ora il Consiglio e il Parlamento sono congiuntamente responsabili dell'adozione di provvedimenti legislativi che rientrano nell'ambito della procedura di codecisione, non dovrebbe forse il Regolamento del Consiglio prevedere, per analogia, la possibilità che il Parlamento chieda al Consiglio di discutere di un argomento con procedura d'urgenza?

Risposta

(13 dicembre 1996)

L'Onorevole Parlamentare avrà constatato che in generale, nella loro attuale formulazione, i trattati non fissano alcun termine per quanto riguarda la prima lettura delle proposte di atti legislativi o dei pareri che le istituzioni o gli organi sono tenuti ad esprimere.

Come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾ e come si constata nel regolamento interno dello stesso Parlamento europeo, si verificano nella vita comunitaria situazioni che impongono una decisione urgente e in merito alle quali, pertanto, il Consiglio chiede al Parlamento europeo di rendere il suo parere con urgenza. Tuttavia, il 22 maggio 1995 il Consiglio ha adottato delle disposizioni, che sono state comunicate al Parlamento europeo, nelle quali si considera che le richieste di avviare una procedura d'urgenza devono rivestire un carattere veramente eccezionale ed essere debitamente motivate.

A questo riguardo il Consiglio non si trova nella stessa situazione del Parlamento europeo, in quanto esso può decidere in prima lettura solo dopo aver ottenuto il parere del Parlamento europeo. L'articolo 139 del trattato CE sancisce che il Consiglio può chiedere al Parlamento europeo di riunirsi in sessione straordinaria. La facoltà di chiedere una discussione con procedura d'urgenza è un mezzo per permettere di accelerare i lavori senza ricorrere alla procedura gravosa dell'articolo 139.

Il Parlamento europeo può tuttavia, allorché formula il suo parere, chiedere al Consiglio di deliberare o di adottare la sua posizione comune rapidamente.

⁽¹⁾ Cfr. ad esempio la sentenza del 30.3.1995, Parlamento europeo, c/Consiglio «SPG», causa C-65/93, Racc. I-643.

(97/C 72/47)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2166/96**di Per Gahrton (V) alla Commissione***(2 agosto 1996)*

Oggetto: Interdizione totale dei prodotti contenenti amianto

La Francia ha recentemente deciso di introdurre un divieto totale sulla produzione, l'importazione e la vendita di prodotti contenenti amianto. La Francia è quindi il sesto paese dell'Unione europea ad introdurre un divieto del genere (in precedenza lo avevano fatto altri paesi tra cui la Svezia). Alla luce di ciò, si prega la Commissione di voler rispondere alle seguenti domande:

Qual è la posizione della Commissione riguardo al divieto di importazione di prodotti contenenti amianto introdotto in Francia e già vigente in altri Stati tra cui la Svezia? E' esso compatibile con i principi del mercato interno? Possono quegli Stati dell'Unione europea che non hanno introdotto una simile interdizione totale dell'amianto fare appello al cosiddetto principio *cassis de Dijon* per costringere la Francia e la Svezia a consentire le importazioni di quei prodotti contenenti amianto che nel paese di esportazione sono legali? Ha intenzione la Commissione di presentare proposte di direttiva contenenti norme altrettanto severe in materia di amianto come quelle vigenti in Francia, in Svezia e in altri Stati membri?

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione*(7 ottobre 1996)*

Già dalla metà degli anni ottanta la Comunità ha adottato una politica di uso controllato per la commercializzazione dei prodotti contenenti amianto. Di conseguenza, tutte le fibre di amianto, eccetto una, sono vietate e quattordici categorie di prodotti contenenti l'ultima fibra, e cioè il crisotilo, sono altresì vietate. È consentita, invece, la libera circolazione di altre categorie di prodotti contenenti crisotilo che non rientrano nell'ambito dell'armonizzazione comunitaria, a condizione però che siano adeguatamente etichettati fatta salva l'applicazione degli articoli da 30 a 36 del trattato CE.

Dalla cronaca giornalistica e televisiva e da una speciale riunione di esperti convocata a Bruxelles lo scorso luglio, la Commissione ha appreso che la Francia intende imporre un divieto totale sull'amianto, con alcune deroghe, a partire dal 1° gennaio 1997. Tuttavia, i particolari del progetto non sono stati formulati in maniera definitiva e le autorità francesi non hanno ancora formalmente informato la Commissione al riguardo.

La Commissione ricorda che la Francia ha applicato la politica comunitaria di uso controllato alla commercializzazione e all'uso dell'amianto e prende atto inoltre che la Francia intende regolamentare i prodotti contenenti crisotilo non contemplati dalla politica comunitaria vigente. Tuttavia, la Commissione non può, per ora, pronunciarsi sulle intenzioni della Francia e potrà farlo solo quando quest'ultima avrà notificato il progetto legislativo nazionale particolareggiato.

Riguardo alla compatibilità di un divieto nazionale, con alcune deroghe, con i principi del mercato interno, ciò dovrà essere valutato caso per caso. I provvedimenti nazionali che rientrano nell'ambito dell'armonizzazione comunitaria devono essere comparati con quanto stabilito dalle direttive comunitarie, mentre quelli che non rientrano nell'ambito dell'armonizzazione comunitaria devono essere esaminati ai sensi degli articoli da 30 a 36 del trattato CE e della corrispondente giurisprudenza (come il caso *Cassis de Dijon*).

Nel 1993 la Commissione ha formulato un progetto di proposta di direttiva intesa a vietare l'amianto, con alcune eccezioni. Dopo sette riunioni tra esperti degli Stati membri, la Commissione si è resa conto che non sarebbe stato possibile raggiungere la maggioranza qualificata sul progetto di proposta ed ha rinviato il tentativo di armonizzazione totale in attesa del completamento di un articolato programma di lavoro. Istituito in quella circostanza per ottenere il consenso degli Stati membri, il programma di lavoro prevede lo svolgimento di ricerche sull'amianto e sulle fibre di sostituzione, nonché la classificazione di talune fibre di sostituzione. È improbabile che i lavori termineranno prima del 1998. Nel frattempo, la Commissione continua ad esaminare la questione dell'amianto con gli esperti degli Stati membri e proporrà un divieto dell'amianto, prevedendo delle deroghe, non appena riterrà che esso possa essere approvato a maggioranza qualificata dagli Stati membri.

(97/C 72/48)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2186/96
di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione
(2 agosto 1996)

Oggetto: Contingenti tariffari di alimenti per animali provenienti dalle isole Faerøer

Sulla Gazzetta ufficiale del 6 luglio 1996 la Commissione ha pubblicato il regolamento (CE) n. 1302/96 ⁽¹⁾ relativo ai contingenti tariffari comunitari annui di alimenti per cani o gatti e per pesci, originari e provenienti dalle isole Faerøer.

1. Tra le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti oggetto del regolamento figura anche la carne di mammiferi marini che, nonostante le proteste a livello mondiale, sono abbattuti ogni anno con i metodi più cruenti dai pescatori delle Isole Faroer?
2. In caso negativo, quali sono le materie prime utilizzate per i prodotti oggetto del regolamento?
3. In caso affermativo, come giudica la Commissione il fatto che mammiferi marini tutelati da convenzioni internazionali vengano massacrati al fine di produrre alimenti per animali e cosa intende fare per porre fine a tale situazione?

⁽¹⁾ GU L 167 del 6.7.1996, pag. 8.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(26 settembre 1996)

Il regolamento (CE) della Commissione n. 1302/96 del 5 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 641/92 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio riguardante contingenti tariffari comunitari annui di alimenti per cani e gatti e per pesci, originari e provenienti dalle isole Faer Øer ⁽¹⁾, a cui l'onorevole parlamentare si riferisce, riprende solo uno dei due contingenti tariffari previsti nel regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, vale a dire un contingente tariffario di 5 000 t di alimenti per pesci del codice NC 2309 90 41. L'altro contingente previsto nel suddetto regolamento del Consiglio, riguardante 1 000 t di alimenti per cani e gatti del codice NC 2309 10 11, è stato volontariamente omesso in quanto:

- dal 1° gennaio 1996 il prodotto in questione può essere liberamente importato nella Comunità (applicazione degli accordi GATT);
- il prodotto non viene esportato dalle isole Faer Øer da anni; inoltre la ditta che lo produceva è fallita.

Riguardo al contingente di 5 000 t (codice NC 2309 90 41 — alimenti per pesci), le autorità delle isole Faer Øer, interpellate dalla Commissione, certificano che la carne di balena non rientra nella composizione di tali prodotti, i quali sono costituiti per circa il 75% di farina o olio di pesce e per il restante 25% di addensanti (amido) e vitamine.

⁽¹⁾ GU L 167 del 6.7.1996.

(97/C 72/49)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2223/96
di Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) alla Commissione
(9 agosto 1996)

Oggetto: Regime comunitario per la tutela delle acque territoriali

Visto il Regio Decreto del Regno del Belgio del 21 giugno 1994 che istituisce un permesso di pesca e recante all'articolo 19 misure temporanee di attuazione del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, articolo 6, paragrafo 2, Allegato I,

considerando che nella sua lettera del 18 gennaio 1995 la Commissione europea esprime l'opinione che i particolari diritti di pesca dei cittadini di altri Stati membri nell'ambito delle acque costiere belghe sono determinati dall'applicabilità diretta del disposto dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992 in combinato disposto con l'Allegato I di tale regolamento,

considerando che nella sua lettera del 24 marzo 1995 la Commissione europea invita il Belgio ad adottare le misure necessarie a sopprimere il terzo paragrafo dell'articolo 19 del Regio Decreto del 21 giugno 1994 entro il termine di un mese,

visto il Regio Decreto del 4 maggio 1995 che modifica il Regio Decreto del 21 giugno 1994 che istituisce un permesso di pesca e recante misure temporanee di attuazione del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, che sopprime l'articolo 19, paragrafo terzo del Regio Decreto del 21 giugno 1994,

quali iniziative intende assumere la Commissione per garantire il rispetto del predetto regolamento (CEE), dato che le imbarcazioni da pesca di altri Stati membri continuano a pescare nelle acque costiere belghe rendendo dunque apparentemente inefficace il controllo sul rispetto del regolamento?

(¹) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione

(17 ottobre 1996)

Conformemente al regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, i pescherecci di altri Stati membri possono pescare nelle acque costiere del Belgio.

Il compito di ispezionare tali pescherecci spetta esclusivamente alle autorità nazionali di sorveglianza, le quali devono verificare che tutti i pescherecci operanti nelle acque nazionali rispettino le pertinenti misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

Le attività nazionali di sorveglianza di tutti gli Stati membri, compreso il Belgio, sono controllate dalla Commissione mediante missioni ispettive effettuate dal suo servizio di ispezione delle attività di pesca. Per ciascuno Stato membro viene effettuata ogni anno una valutazione dell'efficacia e dell'entità delle risorse utilizzate per i compiti di sorveglianza. Per il 1994, la Commissione non ha riscontro del fatto che i pescherecci non belgi non siano stati ispezionati, né possiede elementi per affermare che tale categoria di pescherecci non rispettava le norme pertinenti (¹). Qualora vengano fornite informazioni dalle quali risulti che le attività di ispezione e di controllo sono inadeguate, sarà compito della Commissione approfondire la questione.

(¹) COM(96) 100 def.

(97/C 72/50)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2227/96

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) e Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione

(9 agosto 1996)

Oggetto: Programma POSEIMA-Energia

La situazione energetica delle Azzorre e di Madera, oltre che da un'enorme dipendenza dalle importazioni di prodotti petroliferi, è caratterizzata dai sovraccosti, in materia di rifornimenti, indotti dai trasporti negli arcipelaghi e dal mantenimento di depositi secondari nonché dall'impossibilità di collegarsi alle reti energetiche continentali e transeuropee.

Per questo motivo, il POSEIMA prevedeva aiuti comunitari per il triennio 1991-1993, a patto che dette regioni autonome reinvestissero quanto meno il 50% delle dotazioni annuali previste (5 mecu per le Azzorre e 3,3 mecu per Madera) in fonti energetiche locali e rinnovabili.

Considerato il carattere permanente dei motivi determinanti per il varo di detta azione, potrebbe la Commissione far sapere se essa ventila la proroga della componente energia di POSEIMA?

In caso contrario, come reputa la Commissione che dette regioni autonome ultraperiferiche potranno far fronte ai sovraccosti connessi ai trasporti, alla costante dipendenza dai prodotti petroliferi importati oltre che all'impossibilità di collegarsi a reti continentali e transeuropee?

Potrebbe altresì la Commissione far sapere quale fu l'andamento, in detto periodo (1991-93), della produzione energetica locale e rinnovabile?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(23 ottobre 1996)*

Nella sua sezione energia il programma Poseima per le regioni autonome di Madera e delle Azzorre aveva lo scopo di avviare a soluzione i problemi seguenti:

- fortissima dipendenza nei confronti del petrolio importato con limitate possibilità di diversificazione di tali rifornimenti a partire dal carbone o dal gas;
- costi eccessivi in materia di approvvigionamento, dovuti anzitutto ai trasporti fra le isole degli arcipelaghi e all'esistenza di depositi secondari;
- impossibilità tecnica di collegare tali arcipelaghi alle reti energetiche continentali e transeuropee;
- scarso sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, come quelle geotermiche, idrauliche ed eoliche, nonché necessità di miglioramento dell'efficacia di utilizzo e di consumo dell'energia.

Poseima ha pertanto previsto la concessione di un sussidio comunitario, per gli anni 1991-1993, onde compensare gli eccessivi costi connessi al trasporto dei prodotti petroliferi fra i continenti e i depositi ubicati negli arcipelaghi. Tale aiuto, pari a 3,3 milioni di ECU annui per Madera e 5 milioni annui per le Azzorre, è stato concesso a condizione che le regioni ne reinvestissero almeno il 50% in programmi di incoraggiamento agli investimenti a favore di energie locali e rinnovabili. La Commissione presenterà una relazione di valutazione relativa al settore energia di Poseima non appena avrà ricevuto informazioni complete su tali reinvestimenti.

La continuità delle azioni sovvenzionate da Poseima a favore degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle economie energetiche è stata prevista, nell'ambito degli stanziamenti finanziari esistenti, nel nuovo programma operativo per la regione autonoma di Madera, approvato nel contesto del quadro comunitario di sostegno del Portogallo per il periodo 1994-1999 e dell'iniziativa comunitaria Regis II nel caso delle Azzorre.

I dati, di cui dispone la Commissione, relativi alla produzione di energia rinnovabile nelle regioni di Madera e delle Azzorre mostrano un rapido progresso della produzione di elettricità a partire da tali fonti. Infatti, fra il 1991 e il 1994, la produzione di energia idraulica, eolica e geotermica è aumentata a Madera del 28%, passando da 50 giga Watts ora (Gwh) a 64 Gwh, ed è più che raddoppiata nelle Azzorre, passando da 23 Gwh a 57 Gwh.

(97/C 72/51)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2248/96**di David Hallam (PSE) alla Commissione***(9 agosto 1996)*

Oggetto: Inceneritori per lo smaltimenti di rifiuti contaminati dall'EBS

Può dire la Commissione se, in fase di esame delle domande di autorizzazione a costruire, il diritto comunitario preveda l'obbligo di rendere pubblici la ragione sociale o la composizione societaria dei potenziali operatori di inceneritori, in particolare nel caso in cui detti impianti dovranno smaltire materiale potenzialmente contaminato da EBS ovvero rifiuti ospedalieri e industriali?

Può dire inoltre se la realizzazione di un impianto di incenerimento per lo smaltimento di materiale potenzialmente contaminato dall'EBS ovvero di rifiuti industriali e ospedalieri viola il diritto comunitario qualora l'impianto in questione:

- a) sia direttamente attiguo a pianure alluvionali e a corsi d'acqua che defluiscono in fiumi di primaria importanza,
- b) si trovi a meno di 50 metri da un'abitazione e in prossimità di un importante complesso di edilizia abitativa pubblica e di un centro cittadino,
- c) sia ubicato in prossimità di campeggi o di altri impianti turistici o pubblici, visto l'impatto negativo che tale impianto potrebbe avere sull'economia locale?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(11 novembre 1996)*

Secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione

dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce ⁽¹⁾, gli animali abbattuti nell'ambito di misure di controllo sanitario nell'azienda o in qualsiasi altro posto designato dalla competente autorità devono essere considerati «materiali ad alto rischio». Pertanto, essi devono essere trasformati presso uno stabilimento nel quale i rifiuti animali vengano sottoposti a un trattamento o a una lavorazione che distrugga gli agenti patogeni e che sia riconosciuto dalle autorità o eliminati mediante incenerimento o sotterramento. In alcuni casi come indicato all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE (ad es.: quando una malattia epizootica molto diffusa comporta un carico eccessivo per lo stabilimento di trasformazione di materiali ad alto rischio o quando gli animali sono colpiti, o si sospetta che lo siano, da una malattia grave o quando contengono residui che possono costituire un pericolo per la salute umana o degli animali e possono essere resistenti ad un trattamento termico insufficiente) la combustione o l'interramento dei rifiuti sono obbligatori. La direttiva 90/667/CEE non stabilisce requisiti relativamente all'incenerimento di tali rifiuti.

I requisiti relativi agli impianti di incenerimento sono riportati in altre tre direttive. Le disposizioni del diritto ambientale comunitario che disciplinano la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione di un progetto si trovano nella direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽²⁾. I progetti relativi alla costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti che effettuano l'incenerimento dei rifiuti tossici e pericolosi sono in ogni circostanza soggetti ai requisiti previsti dalla suddetta direttiva. I progetti di impianti per lo smaltimento dei rifiuti diversi da quelli sopra citati sono soggetti ai requisiti della direttiva qualora gli Stati membri ritengano che il progetto comporti impatti ambientali significativi. Le informazioni che il committente deve fornire in relazione a tali progetti sono indicati all'articolo 5 e nell'allegato 3 della direttiva e comprendono la descrizione del funzionamento dell'impianto proposto e i suoi probabili impatti sull'ambiente. L'articolo 8 della direttiva stabilisce che tali informazioni debbono essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. Le autorità possono autorizzare un progetto anche qualora questo comporti gravi impatti sull'ambiente o sull'economia locale.

La direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (la direttiva quadro sui rifiuti) ⁽³⁾ stabilisce all'articolo 4 che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o da odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. L'articolo 9 della direttiva stabilisce che tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano lo smaltimento di rifiuti (compreso l'incenerimento) debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale autorizzazione riguarda i tipi ed i quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, il luogo di smaltimento, il metodo di trattamento. Le autorizzazioni possono essere subordinate a condizioni e obblighi. La possibilità di essere dispensati dall'autorizzazione è prevista solo per i rifiuti non pericolosi e per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione. Tale dispensa può essere concessa solo qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione e qualora le condizioni generali relative alla protezione ambientale imposte dall'articolo 4 della direttiva siano rispettate.

L'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi ⁽⁴⁾ stabilisce che per ciascuno stabilimento e impresa che provveda allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono alla Commissione alcune informazioni. Tali informazioni comprendono nome e indirizzo, sistema di trattamento dei rifiuti e tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati. I moduli per l'invio delle suddette informazioni alla Commissione sono stati adottati il 17 aprile 1996 ⁽⁵⁾ (decisione 96/302/CE). Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative al 1996 entro la fine di quest'anno. La normativa comunitaria non impone di rendere pubblico il nome o la denominazione societaria del gestore.

(1) GU L 363 del 27.12.1990.

(2) GU L 175 del 5.7.1985.

(3) GU L 194, del 25.7.1975, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, GU L 78 del 26.3.1991.

(4) GU L 377 del 31.12.1991.

(5) GU L 116 dell'11.5.1996.

(97/C 72/52)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2265/96
di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione**

(27 agosto 1996)

Oggetto: Pagamenti transfrontalieri

Fino al 1995 i pagamenti da un conto postale in Francia verso un conto in Austria erano gratuiti.

Da quando la Francia ha aderito, il 24 gennaio 1996, a EUROGIRO, tali operazioni sono soggette ad una tassa dell'1%, e comunque di un minimo di 50 FF.

Per un paese non appartenente a EUROGIRO, la tassa percepita è di soli 20 FF.

E' normale che le tariffe siano più elevate all'interno dell'Unione europea?

E' la Commissione consapevole del fatto che simili pratiche compromettono l'immagine dell'Unione europea presso l'opinione pubblica?

Può la Commissione fornire spiegazioni al riguardo?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(18 novembre 1996)

La Commissione ha svolto un'indagine in merito alla situazione riferita dall'onorevole parlamentare. In base ai contatti con EuroGiro, sembrerebbe che i trasferimenti tramite posta effettuati da un conto in Francia ad un conto in Austria non siano mai stati gratuiti. Fino alla fine del 1995, veniva applicata una tariffa di 20 FF a tutte le operazioni di pagamento su base cartacea nonché alle operazioni eseguite attraverso la nuova rete EuroGiro durante la sua fase sperimentale. Alla fine del 1995, le operazioni su base cartacea sono state sostituite, per tutti i pagamenti effettuati verso i paesi appartenenti a EuroGiro, dalle nuove operazioni EuroGiro che offrono una migliore qualità del servizio, in particolare una esecuzione più veloce. La tariffa per i trasferimenti EuroGiro è pari allo 0,1% dell'importo trasferito, con un minimo di 50 FF. Le operazioni su base cartacea continuano ad essere effettuate con alcuni paesi africani di lingua francese nonché quei paesi (esclusa la maggior parte degli Stati membri) che non sono ancora collegati con il nuovo sistema di pagamento EuroGiro. Per queste operazioni la tariffa rimane a 20 FF.

La Commissione ritiene che questa situazione rifletta delle normali decisioni economiche, prese in un'economia di mercato aperto dominato dalla libera concorrenza. Essa non ritiene quindi, che queste decisioni, prese da un gruppo di banche postali, danneggino l'immagine della Comunità agli occhi del pubblico.

(97/C 72/53)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2266/96
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione**

(27 agosto 1996)

Oggetto: Mezzi pubblici speciali che prevedono il trasporto degli handicappati

In Italia e precisamente a Milano, un giovane handicappato è stato costretto a scendere da un autobus pubblico in quanto il mezzo in questione, e quindi l'autista, non erano autorizzati al trasporto di disabili. L'autista ha, con il suo rifiuto, salvaguardato le responsabilità legali dell'Azienda Trasporti Municipali di Milano e le proprie, ma ha anche sottolineato una situazione che è intollerabile.

Come Milano, anche le altre città italiane non sono dotate di mezzi pubblici che prevedono il trasporto degli handicappati.

Ritiene la Commissione di predisporre che tutte le città dell'Unione europea siano attrezzate con tali tipi di trasporto? E' inoltre possibile prevedere una scadenza entro la quale le città prive di tali mezzi speciali siano costrette ad allinearsi?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(15 de ottobre 1996)

Per poter rispondere all'Onorevole parlamentare la Commissione dovrebbe sapere se nel caso citato si tratta di una persona su sedia a rotelle. La legge italiana del 17 febbraio 1992 per l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate stipula il diritto della parità di trattamento a tutti i livelli. Pertanto, il caso descritto dall'Onorevole parlamentare non dovrebbe più verificarsi.

Tuttavia, se il giovane handicappato utilizzava una sedia a rotelle, la difficoltà potrebbe essere stata causata dai requisiti di sicurezza relativi ai passeggeri su sedia a rotelle a bordo di autobus non a pianale ribassato e non adibiti al servizio urbano. Questi requisiti comprendono dispositivi destinati a bloccare la sedia a rotelle sugli autobus e sui minibus a pianale normale e sugli autobus interurbani, per motivi di sicurezza riguardanti sia gli utilizzatori della sedia a rotelle che gli altri passeggeri; il decreto ministeriale italiano del 18 luglio 1991 impone questo requisito per gli autobus destinati al trasporto dei minorati.

La Commissione sta portando a termine una proposta di direttiva sulle norme di costruzione degli autobus nella quale figureranno disposizioni destinate a migliorare l'accessibilità per le persone a ridotta capacità motoria.

La sicurezza dei passeggeri su sedia a rotelle è stata oggetto di studi approfonditi nell'ambito dell'azione Cost 322 sul sistema di autobus a pianale ribassato. La Commissione si rammarica che l'Italia non abbia accettato di unirsi al progetto e sottolinea che gli autobus a pianale ribassato sono stati messi in circolazione, con soddisfazione degli utenti, in tutti i paesi partecipanti al progetto (Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Ungheria e Svizzera). Le conclusioni del progetto sono state inoltre utilizzate per elaborare le norme di costruzione degli autobus che figurano nella proposta di direttiva.

Anche se la Commissione raccomanda vivamente agli operatori di equipaggiarsi di autobus a pianale ribassato, si tratta chiaramente di un settore non di sua diretta competenza. Dopo l'entrata in vigore della direttiva, inevitabilmente trascorrerà un certo periodo prima che entrino in servizio autobus a pianale ribassato, in base al rinnovamento del parco veicoli.

(97/C 72/54)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2273/96
di Ursula Schleicher (PPE) alla Commissione

(27 agosto 1996)

Oggetto: Caratteristiche tecniche dei distributori di benzina — leva di bloccaggio delle pompe di erogazione

Le esalazioni nocive, ad esempio di benzene, che si sviluppano facendo rifornimento di carburante sono ormai da tempo considerate un fattore di rischio per la salute umana, rischio che si tenta di minimizzare con vari accorgimenti tecnici nonché abbassando i valori limite. Una misura che andrebbe invece in senso contrario è quella di abolire le leve di bloccaggio delle pompe di erogazione, conformemente alla decisione presa dall'associazione internazionale dei produttori di apparecchiature per le stazioni di rifornimento su palese iniziativa di uno Stato membro, cui si intende dare applicazione pratica mediante una norma europea.

1. Può la Commissione confermare la suddetta iniziativa?
2. Chi predisporrebbe in tal caso una modifica delle norme europee?
3. La Commissione è in grado di influenzare gli sviluppi della questione?
4. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per impedire l'adozione di una misura che comprometterebbe la facilità d'uso delle pompe di rifornimento self-service e avrebbe ripercussioni negative sulla salute degli automobilisti?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(7 novembre 1996)

L'iniziativa di proporre uno standard europeo di sicurezza per le pompe di erogazione di carburante, che non implichi automaticamente l'abolizione delle leve di bloccaggio, proviene dall'Istituto tedesco di normalizzazione (DIN) e risale alla fine del 1994.

Tale proposta è stata trasmessa al comitato europeo di normalizzazione (CEN), costituito dalle delegazioni nazionali degli Stati membri della Comunità e dall'Associazione europea di libero scambio nonché da 280 associazioni professionali con funzione di osservatori; è attualmente trattata presso il comitato tecnico 221, sottogruppo 6. La Commissione non partecipa ai lavori del CEN.

Né al CEN né all'Associazione dell'industria petrolifera europea risulta che esista una «Associazione internazionale dei produttori di apparecchiature per le stazioni di rifornimento». Un comitato di fabbricanti europei di installazioni e di distributori di prodotti petroliferi partecipa però ad alcuni lavori del CEN.

La proposta di normalizzazione ha seguito il normale iter lavorativo del CEN; nel primo semestre del 1997 dovrebbe dare adito ad un'indagine, tanto europea che extraeuropea, che comprenderà beninteso gli aspetti ambientali.

La Commissione ha chiesto al CEN di trasmetterle il progetto.

Quanto ai progetti legislativi in corso, intesi a ridurre le emanazioni tossiche dei gas di scappamento dei veicoli, la Commissione ha trasmesso recentemente al Consiglio e al Parlamento una proposta di direttiva ⁽¹⁾ che prevede segnatamente la riduzione del tenore di benzene della benzina da 5 a 2% e della tensione di vapore, che misura la volatilità, da 60 a 50 kPa.

Inoltre, per ridurre le esalazioni tossiche che si sviluppano facendo rifornimento di carburante presso le stazioni di rifornimento, la Commissione ha preparato un progetto di direttiva (composti organici volatili — tappa 2), di cui sta riesaminando attualmente il valore aggiunto alla luce delle efficaci iniziative in corso in vari Stati membri.

⁽¹⁾ COM(96) 248.

(97/C 72/55)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2276/96

di Glyn Ford (PSE) al Consiglio

(27 agosto 1996)

Oggetto: Annullamento dell'ultima sessione del Consiglio «Ricerca»

Può il Presidente in carica fornire una spiegazione credibile delle ragioni per cui l'ultima sessione del Consiglio «Ricerca» è stata annullata?

E' d'accordo il Presidente sul fatto che una persona sospettosa potrebbe concludere che tale annullamento favorirà il dirottamento dei 700 mecu supplementari promessi, dal rifinanziamento del Quarto programma quadro verso i buchi neri finanziari rappresentati dall'ESB e dalla Bosnia?

Può egli infine far sapere se è contrario ad un siffatto attacco al bilancio dell'R&S?

Risposta

(13 dicembre 1996)

L'Onorevole Parlamentare è invitato a riferirsi alla risposta data dal Consiglio in riunione plenaria il 23 ottobre 1996 all'interrogazione orale O-172 dell'on. M. SCAPAGNINI e alle osservazioni formulate al riguardo nel corso del dibattito.

(97/C 72/56)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2287/96

di Guido Podestà (UPE) alla Commissione

(27 agosto 1996)

Oggetto: Riconoscimento dei diplomi

Le direttive 89/48/CEE ⁽¹⁾ e 92/51/CEE ⁽²⁾ stabiliscono un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore e sanzionano corsi di formazione professionale di durata non inferiore a tre anni.

Tali direttive prevedono che uno Stato membro possa chiedere, a chi dispone di un diploma conseguito in un altro Stato membro, di seguire corsi integrativi, al fine di poter esercitare la relativa professione, nel caso in cui esistano «differenze sostanziali» a livello di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa dei due Stati membri.

Nel rispetto della libera circolazione delle persone, visti i frequenti casi di «differenze sostanziali» tra diplomi dei diversi Stati membri, quali passi intende intraprendere la Commissione per stabilire validi criteri oggettivi di confronto nella valutazione di queste differenze?

Inoltre non ritiene la Commissione che, al fine di assicurare pari opportunità a tutti i cittadini dell'Unione europea, si debba ormai consentire pieno e reciproco riconoscimento, da parte dei paesi membri, ai diplomi conseguiti all'interno dell'Unione europea?

Diversamente, quali azioni intende intraprendere la Commissione al fine di rendere efficace, in tempi brevi, tale pieno reciproco riconoscimento?

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(5 novembre 1996)*

La direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Successivamente, questa direttiva è stata completata dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali. Questa seconda direttiva riguarda i diplomi che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 89/48/CEE.

In applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi, una persona pienamente qualificata per esercitare una professione in uno Stato membro deve, normalmente, poter esercitare questa stessa professione in un altro Stato membro. Il riconoscimento del diploma costituisce dunque la norma. Questa prevede tuttavia alcune eccezioni. Così avviene in particolare quando la formazione che il candidato al riconoscimento ha ricevuto nello Stato membro di provenienza riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal diploma che è richiesto nello Stato membro ospitante. In questo caso, lo Stato membro ospitante ha la possibilità di esigere dal richiedente che compia un tirocinio di adattamento o che si sottoponga ad una prova attitudinale («misure di compensazione»). Eccetto in casi molto particolari considerati dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, il migrante può scegliere tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Nella pratica, gli Stati membri hanno raramente imposto queste misure di compensazione. Eccetto per quanto riguarda le professioni giuridiche (avvocati, agenti di brevetto, ragionieri), dalle statistiche che sono state comunicate alla Commissione si desume che solo eccezionalmente sono previste misure di compensazione. Il ricorso limitato alle misure di compensazione prova che le autorità nazionali incaricate di trattare le pratiche di riconoscimento si sono di fatto attenute al principio di fiducia reciproca, che costituisce una delle basi del sistema generale di riconoscimento dei diplomi. Di fatto, il pieno riconoscimento dei diplomi di altri Stati Membri è dunque stato la norma.

La Commissione ritiene che il riconoscimento pieno e reciproco auspicato dall'onorevole parlamentare sia difficile da mettere in atto. Infatti, una professione può differire considerevolmente da uno Stato membro all'altro, tanto per quanto riguarda la sua definizione e il suo regime giuridico che il suo livello e le condizioni di accesso. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri rimangono sovrani per quanto riguarda la regolamentazione delle professioni. Di conseguenza, alcune professioni esistono in alcuni Stati membri e non in altri. A volte, anche quando la denominazione è la stessa, il contenuto della professione cambia. Infine, i livelli di formazione imposti per l'accesso ad una stessa professione possono anche variare.

Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi ha dovuto superare queste difficoltà. Sono stati perciò instaurati dei meccanismi per fare in modo che le differenze tra Stati membri non siano insormontabili e che non ostacolino, di fatto, la libera circolazione. Tuttavia, queste differenze nazionali richiedono la messa in atto di procedure e di norme previste nel quadro del sistema generale e non permettono dunque un riconoscimento automatico. Il riconoscimento pieno e reciproco potrebbe incoraggiare gli studenti ad andare a formarsi nello Stato membro o negli Stati membri in cui le esigenze in materia di formazione sono le meno rigorose e dove i diplomi sono i più accessibili. Questo andrebbe nel senso di un livellamento verso il basso, contrario agli obiettivi della Comunità che, conformemente al trattato, desidera contribuire a migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e di formazione. I meccanismi di riconoscimento devono quindi rispettare le specificità nazionali. Un riconoscimento automatico è possibile soltanto in caso di armonizzazione minima delle formazioni. È quanto è stato realizzato tra il 1975 e il 1985 in alcuni settori (medici, infermieri, veterinari). Per queste professioni, un'armonizzazione dei livelli richiesti in ogni Stato membro ha reso possibile il riconoscimento automatico.

In futuro, la Commissione prevede di proseguire sulla via imboccata con la messa in atto del sistema generale di riconoscimento dei diplomi. Si mostrerà vigilante quanto alla trasposizione completa delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE in tutti gli Stati membri e farà in modo che i cittadini possano così beneficiare pienamente dei diritti che sono stati conferiti loro da queste due direttive.

(97/C 72/57)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2292/96
di Martina Gredler (ELDR) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

Oggetto: L'ingegneria genetica comporta una riduzione dell'uso di prodotti chimici nell'agricoltura?

L'adozione dell'ingegneria genetica in campo agricolo comporta un aumento della resistenza agli antiparassitari e quindi un maggiore impiego di prodotti fitosanitari.

Quali vantaggi vede la Commissione nella accresciuta resistenza di generi alimentari geneticamente modificati nei confronti dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura? Ciò porta a un aumento dell'impiego degli stessi? In caso affermativo, di quali prodotti chimici e in che misura, in particolare per quanto riguarda il mais geneticamente modificato?

Quali effetti avrebbe sugli insetti un aumento dell'impiego di erbicidi e pesticidi? Si possono prevedere modifiche della biodiversità? In caso affermativo, di quali modifiche si tratterebbe?

Esistono studi dettagliati sulla diffusione di mais geneticamente modificato?

Può uno Stato membro, in base all'articolo 16 della direttiva 90/220 CEE ⁽¹⁾, vietare la diffusione sul suo territorio di un organismo geneticamente modificato?

⁽¹⁾ GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15.

Risposta data dalla signora Bjerregaard in nome della Commissione

(14 novembre 1996)

L'incidenza delle moderne biotecnologie sull'agricoltura è molto complessa e dipende da un grande numero di fattori. Gli effetti positivi dell'utilizzo di una tale tecnica sono già stati illustrati dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta E-15/96 dell'Onorevole parlamentare ⁽¹⁾.

Pertanto, l'utilizzo di colture resistenti geneticamente modificate non comporta necessariamente un aumento o una diminuzione della resistenza di erbe infestanti e parassiti ai prodotti fitosanitari e quindi un maggiore uso degli stessi.

Ai sensi della direttiva 91/414/CEE ⁽²⁾, le notifiche relative alla domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario devono indicare una strategia volta a ridurre l'eventualità di uno sviluppo di resistenza, quando è dimostrato che ciò potrebbe verificarsi nell'uso commerciale del prodotto.

L'introduzione di piante da coltura resistenti — sia geneticamente modificate sia prodotte con metodi tradizionali — può determinare un cambiamento nelle modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, ma non comporterà un maggiore impiego generalizzato degli stessi, purché si rendano disponibili, per i differenti tipi di coltura, un numero adeguato di prodotti fitosanitari alternativi, sicuri ed efficaci. Al contrario, l'utilizzo di colture resistenti potrebbe determinare persino una riduzione dell'uso degli erbicidi o pesticidi, permettendo di sostituire i programmi meno efficaci di controllo delle erbe infestanti e dei parassiti.

L'impatto dei prodotti fitosanitari sugli insetti e sulla biodiversità dipende dalle caratteristiche del prodotto e deve essere valutato caso per caso secondo il disposto della direttiva 91/414/CEE.

Conformemente all'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE, uno Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente l'uso o la vendita sul proprio territorio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da organismi geneticamente modificati se ha un motivo valido di ritenere che tali prodotti rappresentino un rischio per la salute umana o per l'ambiente. Lo Stato membro in questione informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e una decisione in merito è adottata dall'apposito comitato entro tre mesi, in conformità della procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE.

⁽¹⁾ GU C 183 del 24.6.1996.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991.

(97/C 72/58)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2293/96 di Martina Gredler (ELDR) alla Commissione *(27 agosto 1996)*

Oggetto: Resistenza alla penicillina dovuta al mais geneticamente modificato

Il mais geneticamente modificato può provocare resistenza all'ampicillina. Sono di conseguenza possibili resistenze incrociate rispetto ad altre penicilline che determinano una situazione completamente nuova nel trattamento dei pazienti in caso di infezioni. L'impiego di antibiotici nell'allevamento e nell'ingrasso degli animali e le conseguenti resistenze riducono sempre più la scelta di medicinali efficaci sul piano terapeutico. Nelle unità di cura intensiva, si giunge a irrimediabili complicazioni infettive e talvolta anche alla morte del paziente.

La Commissione dispone di studi che indichino i rischi del mais geneticamente modificato, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sanitari?

Quale importanza hanno per la salute umana e per le possibilità terapeutiche dei medici le resistenze agli antibiotici provocate dai generi alimentari geneticamente modificati? Tali resistenze potrebbero determinare un aumento delle malattie infettive non controllabili?

Quali altri prodotti geneticamente modificati presentano gli stessi rischi?

L'accresciuta resistenza agli antiparassitari comporta un maggiore impiego degli stessi? Quali effetti ha sulla salute dei consumatori un aumento di tale impiego?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(18 novembre 1996)

Ai sensi della direttiva 90/220/CEE ⁽¹⁾ gli Stati membri garantiscono l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare effetti indesiderati sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero verificarsi a seguito dell'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati. In questo contesto chiunque chieda di notificare l'immissione in commercio di un prodotto contenente organismi geneticamente modificati deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei possibili rischi di tale prodotto per la salute umana o per l'ambiente.

La Commissione ha ricevuto una notifica di immissione in commercio del mais geneticamente modificato contenente un gene non espresso di resistenza all'ampicillina. La Commissione ha sottoposto il problema dei possibili effetti indesiderati sulla salute umana o animale dovuti all'introduzione del gene di resistenza all'ampicillina ai comitati scientifici per l'alimentazione umana ed animale, affinché emettano un parere scientifico.

Attualmente la probabilità di sviluppare resistenza agli antibiotici, l'eventuale impatto sulla salute umana e il possibile condizionamento delle scelte terapeutiche in ambito clinico per la presenza di alimenti geneticamente modificati vengono valutati caso per caso ai sensi delle disposizioni previste nella direttiva 90/220/CEE e non possono essere oggetto di dichiarazioni generali.

La Commissione ha proposto un regolamento concernente i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽²⁾ che offre la possibilità di valutare ampiamente l'innocuità di tutti i nuovi prodotti alimentari. Ogni nuovo prodotto alimentare verrebbe esaminato caso per caso ed eventualmente sottoposto a valutazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Come già esposto dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta E-2292/96 dell'onorevole parlamentare ⁽³⁾, l'impiego delle moderne biotecnologie non comporta necessariamente un aumento della resistenza ai pesticidi. Inoltre, ai sensi della direttiva 91/414/CEE ⁽⁴⁾, un prodotto fitosanitario viene autorizzato solamente se non ha effetti nocivi diretti o indiretti sulla salute umana e un'autorizzazione deve essere annullata qualora vi sia ragione di ritenere che possano prodursi tali effetti.

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

⁽²⁾ COM(92) 295; proposte modificate COM(93) 631 e COM(96) 229.

⁽³⁾ Vedi pag. n. 25.

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(97/C 72/59)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2306/96

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(27 agosto 1996)

Oggetto: Libertà di circolazione delle ricette mediche

La facilità di circolazione in tutto il territorio dell'Unione derivante dalle quattro libertà fondamentali fa sì che spesso un cittadino comunitario che si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dal proprio si veda obbligato a chiedere che gli venga fornito un medicinale prescrittogli nel proprio paese di provenienza.

In parecchi casi un cittadino europeo ha avuto la sgradevole sorpresa di vedere che le farmacie di un paese comunitario diverso dal suo si rifiutano di consegnargli il medicinale prescritto, sostenendo che esso non è valido nel territorio dello Stato membro in cui il cittadino interessato casualmente si trova, per motivi personali.

Può la Commissione indicare quali ragioni può addurre una farmacia di uno Stato membro per non accettare la ricetta rilasciata da un medico di un altro paese dell'Unione, e quale norma di diritto comunitario può invocare un cittadino dell'UE per ottenere la consegna di un medicinale prescrittogli da un medico di un altro Stato dell'Unione?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(30 ottobre 1996)

La Commissione ritiene che una norma che vieti ad un farmacista stabilito in uno Stato membro di accettare ricette mediche ad uso privato al di fuori dei sistemi di sicurezza sociale, rilasciate da medici domiciliati in un altro Stato membro, travalichi i limiti di quanto necessario per la tutela della sanità pubblica e violi le disposizioni del diritto comunitario, in particolare in materia di libera prestazione di servizi (articolo 59 del trattato CE).

In effetti, la direttiva 92/26/CEE ⁽¹⁾, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano, definisce all'articolo 1 la prescrizione medica come «ogni ricetta rilasciata da un professionista abilitato a prescrivere medicinali», e non prevede alcuna condizione riguardante la nazionalità, la residenza o il domicilio del medico che prescrive il medicinale.

Inoltre, le condizioni di accesso alla professione di medico e di farmacista e le loro modalità d'esercizio sono state armonizzate dalle direttive 75/362/CEE ⁽²⁾ e 75/363/CEE, relative ai «medici»² (codificate dalla direttiva 93/16/CEE ⁽³⁾), e dalle direttive 85/432/CEE e 85/433/CEE, relative ai «farmacisti» ⁽⁴⁾. Ne consegue che la prescrizione di un medicinale da parte di un medico stabilito in un altro Stato membro offre al paziente le stesse garanzie di una prescrizione fornita da un medico dello Stato membro considerato. Lo stesso vale per l'acquisto di un medicinale nella farmacia di un altro Stato membro. La Corte di giustizia, del resto, si è pronunciata in questo senso nella sentenza del 7 marzo 1989 (causa 215/87 «Schumacher») e dell'8 aprile 1992 (causa C62/90 «Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania»). Da questa giurisprudenza discende anche che un cittadino comunitario ha il diritto di acquisire senza restrizioni, all'interno della Comunità, delle medicine destinate al suo uso personale, purché siano state regolarmente prescritte o fornite, e di averle con sé in occasione dei suoi spostamenti all'interno della Comunità.

Tuttavia un farmacista o una persona abilitata o autorizzata a fornire medicinali ha la possibilità di rifiutare una prescrizione in caso di dubbio sulla sua autenticità, come è il caso nelle prescrizioni mediche che comportano rischi di abusi o di uso improprio a fini illeciti (prescrizioni speciali, concernenti in particolare gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, di cui all'articolo 3, 2° capoverso della direttiva 92/26/CEE).

La Commissione ritiene dunque che configuri una violazione del diritto comunitario non tanto il rifiuto individuale del farmacista di consegnare un medicinale prescritto, ma la norma generale che gli vieta di accettare una tale prescrizione. In effetti, il fatto che il medico che ha prescritto il medicinale risieda in un altro Stato membro, non deve costituire un criterio sistematico di divieto o di rifiuto di consegnare un medicinale prescritto.

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.1992

⁽²⁾ GU L 167 del 30.6.1975

⁽³⁾ GU L 165 del 7.7.1993

⁽⁴⁾ GU L 253 del 24.9.1985

(97/C 72/60)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2313/96

di Maartje van Putten (PSE) alla Commissione

(27 agosto 1996)

Oggetto: Minipillole anticoncezionali — Accesso all'informazione

Nella sua risposta all'interrogazione scritta P-3141/95 ⁽¹⁾ dell'on. Hiltrud Breyer la Commissione fa riferimento a tre ricerche non pubblicate di cui si è parlato nella riunione del comitato per le specialità medicinali tenutasi dal 17 al 19 ottobre 1995. Da tali ricerche risulterebbe che il rischio di tromboembolie venose connesso agli anticoncezionali orali della terza generazione sia maggiore (seppur ancora contenuto) di quanto si pensasse fino a questo momento. Tra queste ricerche figurava uno studio condotto a livello multinazionale dall'OMS.

1. Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del fatto che le informazioni relative all'impostazione di questo studio dell'OMS e ai dati su cui è basato non sono liberamente accessibili?

2. Non ritiene la Commissione che i produttori e i consumatori dei prodotti esaminati nello studio abbiano il diritto di accedere a queste informazioni?
3. E' la Commissione disposta ad adottare provvedimenti concreti per favorire l'accesso a queste informazioni? In caso affermativo, quali passi intende intraprendere al riguardo?

(¹) GU C 66 del 4.3.1996, pag. 62.

Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione

(10 ottobre 1996)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare fa riferimento agli studi che sono alla base del parere del comitato per le specialità medicinali (ottobre 1995) relativo alla sicurezza dei contraccettivi orali combinati contenenti desogestolo e gestodene.

Tali studi sono stati ora pubblicati e sono nell'ordine:

- uno studio multinazionale realizzato per conto dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) pubblicato, in due parti, in Lancet, 16.10.95, rif. WHO collaborating group, Lancet 1995, 346: 1582-1588 e 346: 1589-1593;
- uno studio coorte del professor H. Jick, basato sul confronto di dati epidemiologici, pubblicato in Lancet 16.10.95, rif. Jick et al., Lancet 1995, 346: 1589-1593;
- uno studio transnazionale realizzato dal professor W.O. Spitzer, pubblicato nel British medical journal, 13.1.96, rif. Spitzer et al., British medical journal, 312: 83-90.

(97/C 72/61)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2317/96
di Martina Gredler (ELDR) alla Commissione**

(27 agosto 1996)

Oggetto: Aggiudicazione di appalti pubblici a St. Pölten (Austria inferiore)

L'aggiudicazione dei progetti NÖPLAN (Landhaus e Kulturbezirk) a St. Pölten non ha avuto luogo in modo conforme alle direttive UE.

Quali direttive per gli appalti pubblici non sono state rispettate?

Quali saranno le conseguenze per il Bundesland dell'Austria inferiore?

In tal modo è minacciata la partecipazione a programmi UE di progetti dell'Austria inferiore?

In caso affermativo, di quali progetti si tratta?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(28 ottobre 1996)

Secondo la Commissione, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, nel caso del Centro culturale e amministrativo di St. Pölten, hanno comportato una serie di violazioni della normativa comunitaria e più precisamente della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (¹), della direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (²), nonché dell'articolo 30 del trattato CE (libera circolazione delle merci).

Inoltre, la legge sugli appalti pubblici dell'Austria inferiore, entrata in vigore soltanto nel 1995, includeva una disposizione specifica che esclude in pratica il progetto del Centro culturale e amministrativo di St. Pölten dalle sue norme. In seguito alle critiche fatte dalla Commissione, tale legge è stata nel frattempo emendata.

Nel caso del Centro culturale e amministrativo di St. Pölten, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE, nei confronti dell'Austria che, in base al diritto comunitario, è responsabile delle azioni del suo Stato confederato Austria inferiore. La Commissione ha inoltre deciso di portare il caso davanti alla Corte di giustizia.

Conseguenze negative per l'Austria inferiore potranno derivare non soltanto dagli interventi della Commissione, ma anche dai procedimenti direttamente avviati dagli offerenti lesi. Questi ultimi hanno innanzitutto la possibilità di avviare delle procedure di ricorso presso le autorità dell'Austria inferiore. Possono inoltre far valere i loro eventuali diritti al risarcimento dei danni (per esempio per mancato profitto) e ottenere un indennizzo secondo le norme del diritto civile austriaco.

La partecipazione comunitaria al cofinanziamento di progetti dell'Austria inferiore, nel quadro dei programmi europei, non è invece compromessa dal caso del Centro culturale e amministrativo di St. Pölten.

(¹) GU L 199 del 9. 8.1993.

(²) GU L 395 del 30.12.1989.

(97/C 72/62)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2323/96
di Carlo Ripa di Meana (V) alla Commissione
(27 agosto 1996)

Oggetto: Piani operativi plurifondo in Sardegna

Considerato che la regione Sardegna si appresterebbe ad utilizzare 60 miliardi dei P.O.P. (Piani operativi plurifondo) dell'Unione europea in opere pubbliche e cantieri nelle aree protette di suddetta regione e preso atto che, a distanza di 7 anni dalla legge quadro regionale n. 31 del 1989, il Consiglio regionale non ha ancora istituito alcun Parco.

Non ritiene opportuno la Commissione condizionare l'erogazione dei fondi alla preventiva istituzione del sistema dei parchi in Sardegna e non ritiene invece inopportuno l'utilizzo di finanziamenti comunitari ufficialmente destinati a parchi, in realtà ancora inesistenti, e al contrario utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche e cantieri edilizi, con particolare riferimento alle aree dei parchi regionali del Sinis-Montiferru, Monte Arci e Giara della provincia di Oristano?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(17 ottobre 1996)

Il programma operativo plurifondo per la regione Sardegna, approvato dalla Commissione il 25 novembre 1994, prevede una misura relativa al sistema dei parchi naturali, con investimenti di 73 milioni di Ecu, di cui 44 a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Detta misura deve essere realizzata sul territorio regionale, in particolare su 81 comuni di zone che rientrano in parchi, e non è quindi direttamente collegata alla creazione dell'Ente parco. Inoltre, le azioni previste riguardano soprattutto interventi a favore della protezione ambientale e lavori infrastrutturali di modesta portata, riguardanti ad esempio il recupero di edifici di interesse artistico e culturale, lavori di sistemazione di miniere abbandonate e l'approvvigionamento idrico.

Sarà compito della Commissione vegliare affinché tutte le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali nei parchi regionali in Sardegna siano realizzate nel rispetto della legislazione comunitaria in materia di ambiente.

(97/C 72/63)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2336/96
di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione
(27 agosto 1996)

Oggetto: Carne e altri prodotti della macellazione dei bovini impiegati come materie prime dall'industria alimentare

1. Da più parti vengono manifestate perplessità circa l'innocuità di latte e gelatina provenienti da bovini affetti da BSE. Che cosa si sa al riguardo?
2. Qual è il grado di sicurezza delle conserve esaminate dall'Ente federale per l'organizzazione del mercato agricolo (BALM), che sono immesse in commercio con un certo ritardo? Su quali basi si fonda tale esame?
3. Qual è il rischio rappresentato dai labfermenti e dal fiele di bue?

4. Per molti tipi di salumi le norme prevedono la possibilità di utilizzare carne bovina. Quali sono i principali tipi interessati?
5. Il Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste ha sviluppato un metodo per accertare se la farina animale è stata riscaldata sufficientemente. E' già possibile introdurre tale metodo come controllo di routine?
6. Quali sono i dati disponibili in merito all'utilizzo delle varie materie prime di origine bovina per la preparazione di prodotti finiti? Quali sono quelle utilizzate?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(13 novembre 1996)

1. Le attuali conoscenze scientifiche dimostrano che la BSE non è trasmissibile attraverso il latte. Esiste un ampio consenso scientifico sulla sicurezza della gelatina, purché le condizioni di produzione utilizzate siano tali da inattivare qualsiasi infettività residua presente nel tessuto d'origine.

La Commissione ha chiesto il parere del comitato veterinario permanente circa l'innocuità del latte e della gelatina alla luce delle recenti informazioni sulla trasmissione materna della BSE, nonché l'efficacia dei metodi di produzione della gelatina ai fini dell'inattivazione degli agenti responsabili dell'encefalopatia spongiforme.

2. La Commissione non è a conoscenza delle disposizioni del Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Ente federale per l'organizzazione del mercato agricolo, Balm) in materia di sicurezza per le conserve da esso registrate.

3. In bovini affetti da encefalopatia spongiforme bovina l'infettività è stata riscontrata solo nel sistema nervoso centrale, nel sistema linforeticolare e nella retina. La Commissione non dispone di informazioni scientifiche sull'infettività dei labfermenti e del fiele di bue per la BSE.

4. Non esistono norme comunitarie che specifichino quali tipi di salumi possono contenere carni bovine.

5. La Commissione non dispone di informazioni precise sul metodo in parola, che potrebbe essere utilizzato come controllo di routine per verificare la conformità dei prodotti alle norme comunitarie relative alla lavorazione di farina di carne e ossa. Essa sarebbe tuttavia interessata a ricevere dati al riguardo per poterli esaminare.

6. Tutte le materie prime di origine bovina risultate idonee al consumo umano in base alle ispezioni sanitarie ante e post mortem conformemente alle normative comunitarie possono essere utilizzate come ingredienti per prodotti alimentari. La Commissione non dispone di un elenco di tali materie prime e prodotti finiti.

(97/C 72/64)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2343/96

di Richard Howitt (PSE) al Consiglio

(27 agosto 1996)

Oggetto: Blocco delle decisioni del Consiglio a causa della politica di non cooperazione del governo britannico

Può il Consiglio fornire un elenco delle decisioni bloccate dalla politica del governo britannico di non cooperazione nella crisi dell'ESB, indicando per ciascuna decisione se la relativa proposta è stata accantonata definitivamente ovvero rinviata ad una data successiva per la discussione in Consiglio?

Risposta

(13 dicembre 1996)

Come ricordato dall'Onorevole Parlamentare, alcuni testi per la cui approvazione è necessaria l'unanimità non hanno potuto essere approvati in varie sessioni del Consiglio tenutesi nel periodo compreso fra il 28 maggio 1996 unicamente a causa delle riserve sollevate dal Regno Unito in connessione con la posizione di quest'ultimo sulla questione ESB.

Uno dei trentasei testi in questione, l'azione comune concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina è stato adottato dal Consiglio «Affari generali» nella sessione del 10 giugno 1996. Gli altri 35 testi sono stati adottati nelle sessioni del Consiglio successivo al Consiglio europeo di Firenze del 21/22 giugno 1996.

Il Consiglio sta provvedendo a ottenere un elenco dei testi in questione, che sarà inviato direttamente all'Onorevole Parlamentare congiuntamente all'indicazione delle sessioni del Consiglio nelle quali essi sono stati adottati.

(97/C 72/65)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2360/96
di Jesús Cabezón Alonso (PSE) al Consiglio
(27 agosto 1996)

Oggetto: Il 1997, Anno europeo della lotta contro il razzismo e la xenofobia, e i diritti fondamentali nella revisione dei trattati

La necessità che l'Unione europea divenga una «entità giuridica» per poter aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo è negata da alcuni Stati membri. L'applicazione «erga omnes» della tutela di tali diritti e la condanna di ogni forma di razzismo e di xenofobia sono considerate «non necessarie» da uno Stato membro.

Non ritiene il Consiglio che l'atteggiamento di tali Stati membri sia in contraddizione con:

1. gli obiettivi indicati nel suo progetto di risoluzione sul «1997 Anno europeo della lotta contro il razzismo e la xenofobia» (progetto di risoluzione la cui adozione solenne, prevista per il Consiglio europeo di Firenze, non ha avuto luogo nonostante l'accordo raggiunto in materia di BSE);
2. la realtà sociale degli Stati membri e le aspirazioni dei loro cittadini e residenti;
3. l'elevato senso etico e morale inerente al sistema democratico?

Risposta

(13 dicembre 1996)

In merito ad un'eventuale adesione della Comunità europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Corte di giustizia ha concluso, nel parere 2/94 del 28 marzo 1996, che «allo stato attuale del diritto comunitario, la Comunità non ha competenza per aderire alla Convenzione».

Il Consiglio, così come la Corte nel suo parere, ricorda nondimeno che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce parte integrante dei principi generali del diritto comunitario e rappresenta una delle condizioni di legalità per gli atti comunitari. Oltre ai preamboli dell'Atto unico europeo e del Trattato sull'Unione europea, il rispetto dei diritti fondamentali è sancito negli articoli F, J.1 e K.2 del suddetto trattato, nonché nell'articolo 130 U del trattato CE.

Il Consiglio europeo ha peraltro affermato a più riprese la determinazione dell'Unione a combattere con il più grande vigore il razzismo e la xenofobia. Ciò si è tradotto in particolare con l'adozione, il 15 luglio 1996, di un'azione comune a norma del titolo VI del TUE, nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia. Tale azione comune prevede l'imputazione nelle legislazioni nazionali di taluni comportamenti razzisti o xenofobi o, in mancanza di tale imputazione, la rinuncia al principio della doppia imputazione. Il Consiglio e i governi degli Stati membri hanno parimenti adottato tre risoluzioni. La prima, del 23 luglio 1996, proclama il 1997 anno europeo contro il razzismo e la xenofobia; la seconda del 5 ottobre 1995, riguarda la lotta contro questi fenomeni nel campo dell'occupazione e degli affari sociali e la terza, del 23 ottobre 1995, concerne la risposta dei sistemi scolastici a questi problemi. Inoltre, il mandato della Commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia, istituita dal Consiglio europeo di Corfù del giugno 1994, è stato prorogato di recente e il Consiglio sta esaminando la creazione di un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia.

Infine, la Conferenza intergovernativa prevista dall'articolo N del TUE sta valutando una proposta di modifica del trattato volta ad introdurre una disposizione specifica in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(97/C 72/66)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2362/96**di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione**

(27 agosto 1996)

Oggetto: UEM e sistemi informatici

Secondo i maggiori produttori di elaboratori, l'introduzione dell'Unione economica e monetaria contestualmente alla revisione dei sistemi informatici per consentire loro di affrontare la fine del secolo, creerà una gravissima mancanza di competenza che potrebbe provocare il caos e la successiva perdita di fiducia nel sistema bancario, fallimenti di banche e costi considerevoli.

Quali azioni intende adottare la Commissione o prevede che siano adottate per risolvere queste serie difficoltà?

Risposta data dal signor de Silguy a nome della Commissione

(24 ottobre 1996)

L'introduzione dell'euro comporterà inevitabili modifiche per un vasto numero di sistemi software, non da ultimo nel settore bancario e finanziario. Conseguenza di tale evoluzione sarà probabilmente un incremento della domanda di personale specializzato. La revisione dei sistemi informatici connessa con l'Unione economica e monetaria (UEM) coinciderà di massima con i lavori già intrapresi in relazione al cosiddetto «problema del 2000».

La Commissione è attualmente impegnata in una serie di consultazioni con il settore bancario e finanziario in vista della preparazione dell'UEM, il cui oggetto principale sono appunto le implicazioni per le tecnologie dell'informazione. Pur riconoscendo la vastità del problema, i rappresentanti di tale settore non risultano condividere il timore dell'onorevole parlamentare circa un eventuale caos e la successiva perdita di fiducia nel sistema bancario.

La Commissione ritiene invece che il modo migliore per raccogliere la sfida in atto sia garantire la mobilitazione di tutti coloro che hanno un ruolo, ivi compresi i produttori di software, i servizi e il personale incaricato della formazione nelle società che di tali sistemi si avvalgono. Le imprese devono incominciare a prepararsi sin d'ora onde poter scaglionare su un periodo più lungo i costi d'investimento derivanti dalla transizione all'euro. Esse dovrebbero altresì fare in modo da adeguarsi alle specifiche euro nel quadro della normale prassi di aggiornamento dei loro programmi o avviare le modifiche contestualmente con altri progetti connessi con il «problema del 2000».

(97/C 72/67)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2370/96**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione**

(27 agosto 1996)

Oggetto: BSE

1. Può la Commissione comunicare quanti casi di BSE sono stati registrati dal 1991 a oggi su base annua nei singoli Stati membri dell'UE?

2. Può la Commissione comunicare quanti casi di BSE sono stati registrati dal 1991 a oggi su base annua nei seguenti paesi terzi:

- Argentina,
- Brasile,
- Israele,
- Polonia,
- Romania,
- Svizzera,
- Slovacchia,
- Slovenia,
- Repubblica Ceca,
- Ungheria,
- USA?

3. Oltre al Regno Unito, per quali altri Stati membri dell'UE in cui si sono verificati casi di BSE esiste un divieto di esportazione di bovini o prodotti a base di carne bovina? Quali sono i prodotti colpiti da detto divieto?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 ottobre 1996)

1. Il numero di casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), per Stato membro e per anno, è indicato nella seguente tabella:

	1991	1992	1993	1994	1995	1996 (fino al 23 settembre 1996)
Belgio	0	0	0	0	0	0
Danimarca	0	1	0	0	0	0
Germania	0	0	0	4	0	0
Grecia	0	0	0	0	0	0
Spagna	0	0	0	0	0	0
Francia	5	0	1	3	3	10
Irlanda	17	18	16	19	16	35
Italia	0	0	0	2	0	0
Lussemburgo	0	0	0	0	0	0
Paesi Bassi	0	0	0	0	0	0
Austria	0	0	0	0	0	0
Portogallo	0	0	1	7	14	23
Finlandia	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	25032	36681	37370	28944	14062	1714

2. Il numero di casi di BSE verificatisi in Svizzera dopo il 1991 figura nella tabella successiva. Non sono stati riferiti casi di BSE negli altri paesi terzi menzionati dall'onorevole parlamentare.

	1991	1992	1993	1994	1995	1996 (fino a fine agosto)
Svizzera	9	15	29	63	68	35

3. Il divieto temporaneo di esportazione previsto fra le misure di emergenza destinate alla protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina contenute nella decisione della Commissione 96/239/CE ⁽¹⁾, modificata con la decisione della Commissione 96/362/CE ⁽²⁾, è applicabile soltanto al Regno Unito.

Tale divieto di esportazione copre i bovini e gli embrioni di bovini, le carni di bovini macellati nel Regno Unito, la farina di carne, la farina d'ossa e la farina di carne e ossa provenienti da mammiferi, nonché i prodotti ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito che possono entrare nella catena alimentare umana, nella catena alimentare animale, o che siano destinati ad essere utilizzati in prodotti cosmetici ovvero in prodotti medici o farmaceutici.

Per quanto riguarda i prodotti di cui sopra, un'eccezione è stata fatta per certi prodotti come la gelatina, il difosfato di calcio, gli amminoacidi e i peptidi, il sego e prodotti del sego, purché venga rispettata una serie di disposizioni veterinarie e sanitarie. Queste disposizioni comprendono la natura e l'origine del materiale di partenza, l'etichettatura e l'identificazione e il controllo ufficiale veterinario destinato ad assicurare che gli stabilimenti di produzione operano conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato alla decisione 96/362/CE.

⁽¹⁾ GU L 78 del 28.3.1996.

⁽²⁾ GU L 139 del 12.6.1996.

(97/C 72/68)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2378/96
di Christa Randzio-Plath (PSE) alla Commissione

(27 agosto 1996)

Oggetto: Informazioni sui fondi UE destinati ad Amburgo dal 1993 ad oggi

Attraverso quali progetti e Fondi e per quali importi sono stati destinati stanziamenti comunitari ad Amburgo?

1. Per promuovere l'occupazione ad Amburgo
 - a) a titolo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale
 - b) a titolo del Fondo sociale europeo
 - c) a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e di altri fondi UE
2. Per combattere la disoccupazione di lunga durata
3. Per promuovere ricerca e sviluppo
 - a) a favore dell'università di Amburgo
 - b) a favore del politecnico di Amburgo
 - c) a favore dell'Istituto di economia e politica
 - d) a favore delle imprese di Amburgo
4. Per promuovere le relazioni e gli scambi commerciali con i paesi dell'Europa centroorientale
5. A titolo dei programmi nei settori energia e ambiente
6. A titolo dei programmi nel settore gioventù (PETRA, Gioventù per l'Europa, FORCE e altri)
7. A titolo dei programmi nel settore istruzione (ERASMUS, LINGUA, COMETT e altri)
8. Per progetti destinati alle donne
9. Per progetti culturali
 - a) a titolo dei programmi Media e Caleidoscopio
 - b) a titolo di altri programmi o in occasioni specifiche

Qual è il giudizio dell'UE in merito al successo delle iniziative?

Risposta complementare data dal sig. Santer in nome della Commissione

(25 ottobre 1996)

A complemento della sua risposta del 23 settembre 1996 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di comunicare le seguenti informazioni.

Amburgo è la città-regione in cui il PIL per abitante è il più alto dell'Unione: 35 231 ECU. Per fare un esempio, il PIL per abitante della regione Mecklenburg-Vorpommern è di 9 636 ECU (fonte Eurostat, dati del 1993). Tale situazione spiega la sua scarsa priorità nel quadro della coesione economica e sociale.

1.a) Gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nel Land di Amburgo riguardano, dal 1993, le iniziative comunitarie Renaval (8,2 MECU per il 1990-1993), Konver I (0,56 MECU per il 1993) e Konver II (1,24 MECU per il 1995-1997). Le direttrici di intervento previste per questi programmi sono le seguenti (in MECU):

Renaval (1990-1993):

Miglioramento delle infrastrutture	6,70
Sviluppo degli organismi di consulenza per l'economia	0,14
Sviluppo delle infrastrutture tecniche	1,30
Accesso al capitale di rischio per le PMI	0,06

Konver I (1993):

Riconversione delle industrie degli armamenti	0,30
Risanamento della caserma Graf-Golz	0,26

Konver II (1995-1997):

Risanamento delle caserme di Graf-Golz e Höltigbaum	1,24
-----------------------------------------------------	------

1.b), 2. 8. I versamenti del Fondo sociale europeo (FES), nel quadro dei programmi operativi e del documento di programmazione unica presentati e contabilizzati dalla «Freie und Hansestadt Hamburg» nel periodo dal 1993 all'agosto 1996 effettuati dal FES ad Amburgo ammontavano a (milioni di Ecu):

Obiettivo 3/4 vecchio (1993)	6,90
Obiettivo 3 nuovo (periodo 1994-1999)	11,25
Obiettivo 4 nuovo (periodo 1994-1999)	0,60
Totale (versamenti 1993-8/1996)	18,74

(I versamenti finali per il periodo 1990-1992, che sono stati effettuati in parte dopo il 1993, non rientrano nella presente tabella.)

I seguenti importi a favore dei disoccupati di lungo termine versati dal FES sono inclusi nelle cifre di cui sopra:

Obiettivo 3/4 vecchio (1993)	3,19
Obiettivo 3 nuovo (1994-1999)	1,66

Anche il seguente importo a favore delle misure per la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne è incluso nelle cifre di cui sopra:

Obiettivo 3 (periodo 1994-1999)	1,00
---------------------------------	------

Le attuali relazioni e risultati di valutazione indicano che, con il finanziamento del FES, la politica del mercato del lavoro e la politica dell'occupazione di Amburgo potrebbero essere intensificate e ulteriormente sviluppate.

1.c) Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

Oggetto	Impegni				Pagamenti			
	1993	1994	1995	1996	1993	1994	1995	1996
Regolamento (CEE) n. 866/90 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli	8 914	0	682 000	0	0	881	341 000	0
Regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie — indennità compensative	154 709	206 070	254 151	0	154 709	206 070	254 151	0
Totale	163 623	206 070	936 151	0	154 709	206 951	595 151	richiesto 0

3. Programma-quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico

Partecipazione degli enti giuridici (università, imprese), con sede ad Amburgo, ai contratti di ricerca firmati dall'1° gennaio 1993 al 31 agosto 1996:

	Partecipazioni	Contributo comunitario a tali contratti (ECU)
a) Università di Amburgo	69	9 539 343
b) Politecnico di Amburgo	8	1 848 145
c) Istituto di economia e politica	0	0
d) Imprese (Big-SME) della regione di Amburgo	36	5 585 000

4. Relazioni e scambi con i paesi dell'Europa centrale

Non è possibile definire l'importo dei finanziamenti che sono stati messi a disposizione attraverso il programma Phare per promuovere le relazioni tra Amburgo e i paesi dell'Europa centrale e orientale. Non vi sono

stati progetti specifici con l'obiettivo di rafforzare i legami economici fra Amburgo e i paesi dell'Europa centrale e orientale. I contraenti di Amburgo sono registrati come imprese tedesche nella base dati sui premi dei contratti. Tuttavia, le imprese di Amburgo sono state particolarmente attive in una serie di settori, in particolare i trasporti.

5. Ambiente

Le azioni finanziate da LIFE ad Amburgo, inclusi gli importi dei contributi di LIFE a queste azioni finanziate, erano:

Anno	Progetto		Contributo (in ECU)
1994	Impianto pilota delle grandi apparecchiature tecniche per la produzione di vernici ecocompatibili per imbarcazioni	Blohm + Voss	249 974
1995	Arricchimento del tenore di zinco e piombo nelle polveri provenienti dai filtri installati nelle acciaierie attraverso trattamento meccanico termico combinato	ISPAT acciaierie di Amburgo s.r.l.	480 834

La Commissione non dispone di statistiche a livello dei Bundesländer, pertanto questo elenco può risultare incompleto.

6. 7. Formazione, istruzione, gioventù

Fondi comunitari concessi ad Amburgo per l'anno 1995:

Gioventù per l'Europa III	22 600 ECU
Leonardo da Vinci	622 500 ECU
Socrates	603 711 ECU

Per quanto riguarda gli anni 1993-1994, l'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento alla risposta data dalla Commissione alla sua interrogazione scritta 0763/95.

9. Informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo

I contributi erogati ad Amburgo a titolo del programma Media sono indicati in un documento trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento. In sintesi, si trattava dei seguenti importi:

- per lo sviluppo di progetti multimediali: 325 000 ECU
- studi d'animazione: 50 000 ECU
- aiuto allo sviluppo di progetti di telefilm (fiction): 145 000 ECU
- aiuto alle coproduzioni televisive: 467 300 ECU
- aiuto alla distribuzione transnazionale di film europei (EFDO): 29 270 ECU
(periodo 1991-1995), di cui 18 470 ECU tra il 1993 e la fine del 1995.

10. Politica delle imprese

Nel quadro della politica delle imprese, per il periodo considerato, il contributo comunitario è limitato all'entrata in funzione di 1 Eurosportello, di 3 membri della rete BC-Net (Business cooperation network) e di 1 corrispondente BRE (Bureau de rapprochement des entreprises). Inoltre, nel quadro delle azioni specifiche a favore dell'artigianato, è stata accordata una sovvenzione di 25 000 ECU alla Camera dei mestieri di Amburgo per l'organizzazione del «terzo forum delle PMI» (6-8 maggio 1996) in occasione della Fiera europea dell'artigianato.

(1) GU C 356 del 25.11.1996, p. 126.

(97/C 72/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2385/96**di Jens-Peter Bonde (I-EDN) al Consiglio***(30 agosto 1996)*

Oggetto: Dichiarazioni riservate

Il Consiglio vorrà far sapere quante dichiarazioni riservate sono state approvate successivamente alla conclusione dell'accordo su una limitazione delle dichiarazioni segrete, sia nell'ambito della sua attività legislativa sia al di fuori di essa?

Risposta*(13 dicembre 1996)*

In virtù del codice di condotta riguardante la pubblicità dei verbali e delle dichiarazioni a verbale del Consiglio in qualità di legislatore, al quale fa riferimento l'Onorevole Parlamentare, il Consiglio ha convenuto di ricorrere con moderazione alle dichiarazioni a verbale, fermo restando che questi strumenti devono continuare a contribuire all'efficacia del processo decisionale.

Fra il 2 ottobre 1995 — data di adozione del codice di condotta — e il 30 settembre 1996 il Consiglio ha adottato in via definitiva 208 atti legislativi, con un totale di 385 dichiarazioni a verbale, 382 delle quali sono state rese accessibili al pubblico e comunicate pertanto al Parlamento europeo.

Quindi solo tre dichiarazioni fatte all'atto dell'adozione di testi legislativi non sono state rese pubbliche nel quadro del codice di condotta. Tuttavia tali dichiarazioni riguardano, tutte e tre, l'accordo sulla costruzione navale nell'ambito dell'OCSE e non concernono atti legislativi di per sé bensì la conclusione di un accordo internazionale.

Quanto all'adozione di dichiarazioni a verbale allorché il Consiglio non agisce in qualità di legislatore, il Consiglio non è in grado di fornire statistiche al riguardo poiché tali dichiarazioni non sono oggetto di rilevazione.

(97/C 72/70)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2386/96**di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione***(6 settembre 1996)*

Oggetto: Sistema Target

Può la Commissione confermare che le disposizioni del trattato relative al divieto di effettuare discriminazioni possono applicarsi anche al previsto sistema di pagamento Target, cosicché non si determinino distorsioni della concorrenza tra banche che operano dentro e fuori l'Unione economica e monetaria?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione*(5 novembre 1996)*

Il sistema Target (Transeuropean automated gross settlement express transfer) è in corso di predisposizione sotto l'egida dell'Istituto monetario europeo (IME). Si tratta di un'infrastruttura essenziale per il buon funzionamento della politica monetaria unica. È mediante Target che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali della zona dell'euro condurranno in pratica la politica monetaria, iniettando o ritirando liquidità ed è mediante Target che le banche commerciali, sfruttando le possibilità di arbitraggio fra le varie piazze finanziarie, garantiranno l'uniformazione dei tassi d'interesse a breve termine e, alla fine, l'unicità della politica monetaria. In questo senso, Target è dunque essenzialmente uno strumento della politica monetaria della zona dell'euro.

Target è stato inoltre predisposto per fornire un sistema sicuro ed efficace per il regolamento dei pagamenti transfrontalieri nell'arco della giornata. La sua realizzazione consentirà miglioramenti sensibili rispetto alla situazione attuale, che andranno al di là degli obiettivi della direttiva sui pagamenti transfrontalieri. Target ridurrà così il rischio sistemico all'interno della Comunità e faciliterà le transazioni all'interno del mercato unico. L'IME, nella sua relazione annuale del 1995, ha affermato senza mezzi termini che i sistemi di pagamento lordo in tempo reale dei paesi non partecipanti potrebbero a loro volta collegarsi al Target, ma soltanto per le operazioni effettuate in euro.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la questione delle condizioni particolari che dovrebbero essere applicate agli Stati membri non partecipanti, al fine di tenere conto degli imperativi di politica monetaria degli Stati membri dell'Unione economica e monetaria, deve essere risolta in un secondo tempo. La Commissione esaminerà le condizioni che saranno proposte e ne valuterà le conseguenze alla luce delle disposizioni del Trattato e in particolare di quelle concernenti il mercato unico e la concorrenza.

(97/C 72/71)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2411/96

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(11 settembre 1996)

Oggetto: Assunzione di bevande alcoliche e guida di autoveicoli

1. Quali provvedimenti sta adottando la Commissione per cercare di sbloccare la proposta presentata al Consiglio riguardante il tenore massimo di alcool nel sangue consentito, valido in tutta l'UE?
2. Intende la Commissione pubblicare uno studio recente intrapreso, a quanto pare, per la DG VII sulla percentuale di incidenti stradali mortali correlati all'assunzione di sostanze alcoliche?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(11 ottobre 1996)

A più riprese, e con presidenze diverse del Consiglio, la Commissione ha cercato di sbloccare la proposta in questione, finora senza successo. Per rilanciare la discussione su questo tema, la Commissione — in collaborazione con il gruppo di lavoro ad alto livello sulla sicurezza stradale — ha nominato un comitato di esperti, autore dello studio cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Detto studio, intitolato «Alcol, droghe, farmaci e guida» è stato distribuito all'inizio del 1996 alle persone attive nel campo della sicurezza stradale. A seguito dell'interrogazione scritta, la Commissione ha inviato copia dello studio all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento. Naturalmente, la Commissione vede con favore tutte le iniziative che richiamino l'attenzione su questo problema.

(97/C 72/72)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2415/96

di Leen van der Waal (I-EDN) al Consiglio

(5 settembre 1996)

Oggetto: Possibile visita della trojka dell'Unione europea alla «Orient House» a Gerusalemme

1. Da notizie pubblicate dalla stampa risulta che a settembre la trojka dell'UE si recherà in visita in Medio Oriente e che si sta valutando la possibilità di incontrare anche la rappresentanza palestinese presso l'Orient House a Gerusalemme. Può il Consiglio confermare tale notizia?
2. Stando a tale notizia, il governo israeliano ha espresso forti riserve in proposito e ha lasciato capire che non riceverà le rappresentanze straniere che si rechino in visita all'Orient House. E' esatta questa notizia?
3. Visti il perdurare della delicata questione delle visite all'Orient House e la necessità di agire con accortezza nell'ambito del processo di pace, non ritiene il Consiglio auspicabile continuare ad applicare la sua decisione di non effettuare visite all'Orient House fino alle elezioni israeliane di quest'anno?
4. Le riserve israeliane costituiscono un motivo per incontrare durante il viaggio in Medio Oriente i rappresentanti palestinesi in una località ubicata nei territori autonomi palestinesi?

Risposta

(16 dicembre 1996)

Il 6/7 ottobre 1996, nel quadro del dialogo con tutte le parti del processo di pace in Medio Oriente e conformemente alla decisione della riunione straordinaria del Consiglio europeo tenutasi a Dublino il 5 ottobre, il Presidente in carica del Consiglio dei Ministri, Sig. Spring, ha visitato la regione per recare un messaggio al Primo Ministro Netanyahu e al Presidente Arafat.

Negli incontri con entrambi i leader, il Sig. Spring ha sottolineato l'importanza annessa dall'UE al rapido rilancio del processo di pace e posto l'accento sull'intenzione dell'Unione di assumere un impegno maggiore per un miglioramento della situazione in Medio Oriente, proporzionato al contributo finora apportato in termini di aiuti economici e di coinvolgimento nel processo di pace. L'incontro con il Sig. Netanyahu è stato cordiale e costruttivo ed il Primo Ministro ha dichiarato esplicitamente di apprezzare gli sforzi dell'Unione a sostegno del processo di pace.

La politica UE relativa allo status di Gerusalemme si basa sulla considerazione che Gerusalemme Est è occupata militarmente e, quindi si ispira ai principi sanciti nella risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente l'inaammissibilità dell'acquisizione di un territorio con la forza, nonché in altre risoluzioni concernenti Gerusalemme.

Conformemente a questa impostazione è ormai prassi consolidata, per i rappresentanti dell'UE, compiere visite alla «Orient House» a Gerusalemme. In queste occasioni essi agiscono nel rispetto dell'intesa tra le parti secondo la quale non si debbono trattare questioni riguardanti l'Autorità palestinese nella «Orient House».

Gli incontri con questa Autorità avvengono, a seconda dei casi, a Gaza, in Cisgiordania o in Europa.

Anche se il sig. Spring non si è recato alla «Orient House» in questa occasione, l'Unione ha chiarito che questa decisione non deve essere considerata un precedente e non pregiudica in alcun modo la futura attuazione della politica dell'Unione in materia di visite alla «Orient House».

(97/C 72/73)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2417/96
di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione
(11 settembre 1996)

Oggetto: Permessi di caccia per non residenti

Con riferimento alle interrogazioni scritte 1754/82 ⁽¹⁾, 244/86 ⁽²⁾ e 2171/88 ⁽³⁾:

Sa la Commissione che il cacciatore che intenda praticare la caccia in un paese diverso da quello di origine può farlo in virtù di un cosiddetto «gastakte» (permesso per non residenti) senza aver mai sostenuto l'esame che viceversa è richiesto ai residenti? Nei Paesi Bassi, ad esempio, uno straniero può richiedere un tale permesso ogni volta per sei giorni presso l'Ufficio per le leggi speciali della polizia municipale dell'Aia.

Non pensa la Commissione che in tal modo si discrimini a sfavore dei residenti che devono sostenere un esame e non ritiene essa inoltre che sia possibile in tal modo eludere i tentativi della Commissione volti ad imporre una prova di competenza ai cacciatori?

E' al corrente inoltre la Commissione del fatto che i Paesi Bassi rilasciano permessi a coloro che hanno sostenuto esami di caccia in Germania, Lussemburgo e Austria e non ai cacciatori francesi che li hanno sostenuti nei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno dove l'esame è identico a quello praticato in Germania?

La Commissione è sempre dell'avviso di presentare, conformemente alla sua risposta all'interrogazione 244/86, una proposta per una prova europea di competenza, e ciò anche per l'applicazione della direttiva europea sugli uccelli?

In caso affermativo, in quale forma e, in caso negativo, perché no?

⁽¹⁾ GU C 129 del 16.5.1983, pag. 5

⁽²⁾ GU C 290 del 17.11.1986, pag. 35

⁽³⁾ GU C 227 del 4.9.1989, pag. 20

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(28 ottobre 1996)

Nella sua risposta alle interrogazioni scritte n. 1754/82 e n. 244/86, la Commissione ha già fatto presente che sussistono tra gli Stati membri ampie divergenze in ordine alle autorità responsabili del rilascio delle licenze di caccia ed alla natura delle licenze stesse.

La direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾ non affronta la problematica degli esami per il rilascio delle licenze; essa si limita a stabilire, all'articolo 7, paragrafo 4, che gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate. La problematica degli esami spetta pertanto agli Stati membri ed esula, stando alla legislazione vigente, dalle competenze della Commissione.

Inoltre, come già affermato nella risposta all'interrogazione scritta n. 244/86, la Commissione non ritiene che le licenze di caccia richiedano un intervento prioritario a livello comunitario: non si prevedono quindi, per il momento, provvedimenti al riguardo.

(1) GU L 103 del 25.4.1979.

(97/C 72/74)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2420/96

di Werner Langen (PPE) alla Commissione

(11 settembre 1996)

Oggetto: Importazioni nell'Unione europea di vini provenienti da paesi terzi

Considerato che lo scorso anno l'UE ha importato cospicui quantitativi di vino bianco, rosso e di mosto dai paesi terzi, tra cui la sola Argentina ha esportato 10 milioni di ettolitri,

potrebbe la Commissione far sapere:

1. Se è al corrente delle massicce importazioni nell'UE di vino proveniente da paesi terzi?
2. E' altresì noto alla Commissione che, non di rado, le importazioni da paesi terzi vengono fatte passare per vini comunitari?
3. In caso affermativo, come intende il Consiglio tenere sotto controllo la situazione e pertanto garantire il diritto alla preferenza comunitaria?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(14 ottobre 1996)

1. La Commissione ha anch'essa constatato che le importazioni di vini da paesi terzi, soprattutto provenienti dall'Argentina e diretti in Spagna, sono aumentate considerevolmente.
2. Essa ha assunto notizie dalla stampa secondo cui sarebbero state commesse alcune irregolarità in materia. È opportuno ricordare che i controlli all'importazione sono di competenza degli Stati membri, ai quali la Commissione ha più volte ricordato la necessità di una rigorosa sorveglianza delle importazioni da parte degli organi nazionali di controllo.
3. La Commissione, benché sinora non abbia ricevuto nessuna denuncia ufficiale relativa ad importazioni fraudolente, ha preso contatti con gli organi nazionali di controllo per richiamare la loro attenzione in particolare su tali importazioni e sulla loro successiva utilizzazione nella catena commerciale. Le indagini svolte non hanno condotto a risultati concreti che dimostrino il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie.

(97/C 72/75)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2423/96

di Clive Needle (PSE) alla Commissione

(4 settembre 1996)

Oggetto: Tassazione del reddito degli artisti stranieri in Germania

Può la Commissione illustrare la sua posizione in merito al fatto che la legge, tedesca, entrata in vigore il 1° gennaio, prevede un aumento della tassazione del reddito degli artisti esteri al 29% per i gruppi e al 32% per i singoli? E' la Commissione consapevole del potenziale effetto negativo sulle esibizioni degli artisti internazionali e sul mercato unico?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(12 novembre 1996)*

La Commissione è al corrente che la Germania ha allineato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la ritenuta alla fonte applicata sui proventi lordi degli artisti non residenti a quella applicabile ai redditi dei non residenti in Germania. La ritenuta è dunque passata dal 15 % al 25 %. Un artista residente è tuttavia assoggettato ad imposta sulla base del suo reddito netto imponibile, al quale si applica al massimo un'aliquota marginale del 53 %.

Il fatto che la ritenuta alla fonte si applichi su una retribuzione lorda, senza prendere in considerazione le spese professionali, al contrario di quanto avviene per un artista residente, può dare luogo ad un'imposizione più elevata dell'artista non residente qualora la ritenuta sia superiore all'imposta dovuta se fosse stata calcolata in base al reddito reale (previa deduzione delle spese professionali). Questo è sempre il caso quando tali spese sono superiori al 52,9 % della retribuzione lorda.

Occorre sottolineare che qualora la tassazione dovesse risultare eccessiva rispetto al guadagno reale realizzato, le autorità tedesche accordano su richiesta, con procedimento non contenzioso («Billigkeitsmassnahme» a norma del paragrafo 163 Abgabenordnung), una riduzione dell'imposta. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il governo tedesco ha approvato, per motivi di certezza del diritto, un progetto di legge inteso a fondare su una specifica disposizione legislativa tale possibilità di tassazione degli artisti interessati in base al reddito reale, quando l'applicazione della ritenuta alla fonte sulla loro retribuzione abbia come risultato un'imposizione in Germania superiore a quella cui sarebbe stato sottoposto un artista residente con lo stesso reddito.

*(97/C 72/76)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-2432/96****di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(11 settembre 1996)*

Oggetto: Programma della Commissione sulle acque di scarico prioritarie

Può la Commissione comunicare lo stato attuale di avanzamento del suo programma sulle acque di scarico prioritarie adottato sulla base della Risoluzione del Consiglio del maggio 1990, che invitava ad elaborare proposte per un'azione a livello comunitario per categorie particolari di rifiuti? E' in grado di indicare la data prevista per la sua conclusione?

Può dire, in particolare, quali azioni intende sostenere in materia di rifiuti sanitari e comunicare in che modo prevedrebbe di definire questi tipi di rifiuti?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(29 ottobre 1996)*

A seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990, nel 1991 la Commissione ha dato inizio al programma sui flussi di rifiuti prioritari relativo ai pneumatici usati, ai veicoli fuori uso, ai solventi clorurati, ai rifiuti sanitari, ai rifiuti di costruzioni e demolizioni e a quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le attività nel settore dei solventi clorurati sono state subito interrotte, in quanto gran parte dei prodotti chimici in questione era oggetto di trattative, sfociate nel Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. La Commissione ha ricevuto i risultati relativi ai pneumatici usati nel settembre 1993, quelli sui veicoli fuori uso nel marzo 1994, quelli in materia di rifiuti sanitari nel novembre 1995, quelli sui rifiuti di costruzioni e demolizioni nell'ottobre 1995 e quelli sui rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche nel settembre 1995.

La composizione dei gruppi di lavoro sui vari progetti non è risultata equilibrata, nel senso che i rappresentanti dell'industria erano sempre più numerosi dei rappresentanti delle organizzazioni non governative di tutela dei consumatori o ambientali, a causa di una diversa disponibilità di risorse; per questo motivo i risultati complessivi dei vari progetti erano orientati verso l'industria. In generale, l'attività svolta è stata consistente, in particolare per quanto concerne l'identificazione dei problemi e le informazioni in merito. Sulla base dei risultati dei progetti, la Commissione ha ora il compito di esaminare le eventuali esigenze e quantificare gli obiettivi, oltre che valutare i costi e i benefici per l'ambiente e l'impatto economico complessivo sui settori in questione.

Partendo dalla raccomandazione del gruppo di lavoro sui veicoli fuori uso, la Commissione ha iniziato a preparare una proposta di direttiva in materia, che riguarda la definizione di misure armonizzate atte a migliorare la gestione dei suddetti veicoli, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente e al funzionamento del mercato interno.

All'interno della Comunità vengono prodotti circa due milioni di tonnellate di pneumatici usati all'anno e, per il momento, gran parte di essi viene eliminata in discariche. Il gruppo di lavoro sui pneumatici usati ha proposto di vietare lo smaltimento nelle discariche, suggerendo alla Commissione di presentare una raccomandazione che fissi obiettivi specifici.

Per quanto concerne i rifiuti sanitari, la Commissione prevede di prendere posizione entro la fine del 1996. Solo una piccola percentuale di questi rifiuti presenta rischi superiori a quelli posti dai rifiuti domestici o urbani. Tra gli interventi possibili c'è l'inserimento dei rifiuti di questo tipo nell'elenco comunitario dei rifiuti pericolosi ⁽¹⁾: in questo modo ci sarebbe un consenso a livello comunitario e i rifiuti sanitari verrebbero trattati con attenzione particolare. In base alle norme comunitarie attualmente in vigore, gli Stati membri non sono autorizzati a definire pericolosi, in via unilaterale e permanente, altri rifiuti sanitari (direttiva 91/689/CEE) ⁽²⁾.

I rifiuti di costruzioni e demolizioni rappresentano il flusso più consistente, con una quantità minima annua pari a 480 milioni di tonnellate, gran parte delle quali viene smaltita in discariche. Il gruppo di lavoro specifico ha formulato una serie di raccomandazioni alla Commissione, tra le quali figurano la definizione di obiettivi per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di costruzioni e demolizioni, la separazione dei rifiuti orientata al recupero, l'elaborazione di codici di condotta per la gestione dei rifiuti in loco, la preparazione di schede ambientali per i prodotti da costruzione ed incentivi ad usare adeguatamente i materiali rilavorati.

I rifiuti generati ogni anno nella Comunità da prodotti elettrici ed elettronici sono circa 4-6 milioni di tonnellate. Attualmente, le operazioni di recupero sono essenzialmente limitate alla frazione ferrosa di pochi beni di consumo domestici e di alcuni beni utilizzati a livello professionale nelle tecnologie dell'informazione. Circa il 90% del flusso di rifiuti viene smaltito (in discariche o tramite incenerimento senza recupero di energia) al termine del ciclo di vita, e ciò causa elevate concentrazioni di metalli pesanti nel suolo. Nel documento del gruppo di lavoro, che rispecchia eminentemente il parere dell'industria, si riconosce la necessità di disporre di una regolamentazione del settore a livello comunitario.

(1) GU L 356 del 31.12.1994.

(2) GU L 377 del 31.12.1991.

(97/C 72/77)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2436/96

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(18 settembre 1996)

Oggetto: Utilizzo di glicopeptidi nell'ingrasso degli animali

In considerazione del fatto che la Commissione non ha risposto a tutte le domande rivolte sulla questione avoparcina/glicopeptide nell'allevamento degli animali da ingrasso (interrogazione scritta E-1531/96 ⁽¹⁾), si ripresentano le seguenti domande confidando in una risposta adeguata:

Visto l'approssimarsi della scadenza del divieto, introdotto sei mesi fa, di utilizzare glicopeptidi nell'ingrasso degli animali in Germania, considerando che nell'UE non vige un divieto per quanto riguarda l'utilizzo di questo antibiotico nell'ingrasso degli animali, ricordando inoltre gli oltre 13.000 casi di decesso negli USA di pazienti che in precedenza avrebbero potuto essere curati con antibiotici, e visto l'atteggiamento negativo del comitato SCAN nei confronti di un divieto dell'utilizzo dell'avoparcina, si invita la Commissione a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali misure intende essa adottare per limitare l'uso smodato di integratori medicinali al foraggio e impedire pertanto l'eventuale insorgere di resistenze agli antibiotici nell'uomo?
2. A quanto potrebbe ammontare, secondo la Commissione, il danno in termini economici provocato da un eventuale insorgere di resistenze agli antibiotici nell'uomo a seguito dell'aggiunta di integratori medicinali al foraggio degli animali da ingrasso?
3. Dispone la Commissione di dati che consentano di stabilire quante persone nell'UE si sarebbero salvate se non vi fosse stata alcuna resistenza agli antibiotici?
4. a) Come valuta la Commissione la possibilità di ridurre l'uso di antibiotici nell'ingrasso degli animali attraverso l'utilizzo di metodi alternativi come l'omeopatia e altre terapie naturali?

- b) Promuove la Commissione, direttamente e/o indirettamente, ricerche in questo settore?
- c) In caso affermativo, può essa trasmettere all'interrogante un elenco dei progetti di ricerca?

(¹) GU C 365 del 4.12.1996, p. 8.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(13 novembre 1996)

1. Qualora le ricerche svolte dalla Commissione tendessero a dimostrare che l'utilizzo di antibiotici nell'alimentazione degli animali rischia di renderne inefficace l'impiego in medicina umana, la Commissione — come già indicato nella risposta all'interrogazione E 1531/96 dell'onorevole parlamentare (¹) — non esiterebbe a prendere le misure più adatte a proteggere la sanità pubblica.

La Commissione è attualmente in possesso del rapporto, elaborato dal comitato scientifico dell'alimentazione animale, sul rischio per l'essere umano che potrebbe derivare dall'impiego dell'avoparcina in mangimistica. Essa ne aveva bisogno per potersi esprimere sui motivi (possibile induzione di resistenze agli antibiotici del gruppo dei glicopeptidi) adottati dalla Danimarca e dalla Germania per giustificare il divieto d'impiego dell'antibiotico avoparcina sul loro territorio.

Conformemente alle norme di procedura stabilite dalla direttiva 70/524/CEE (²) per regolare simili casi, la Commissione ha intrapreso la consultazione degli Stati membri in seno al comitato permanente degli alimenti degli animali. Essa dovrebbe pronunciarsi sulla questione delle resistenze trasmissibili all'uomo nelle prossime settimane, sempre che gli Stati membri siano in grado di fornirle in precedenza le loro opinioni.

2. Fin quando non si sia stabilito un legame causa-effetto fra l'impiego di antibiotici nell'alimentazione animale e la comparsa di resistenze agli antibiotici in medicina umana, sarà difficile valutare in cifre l'eventuale danno economico che potrebbe configurarsi.

D'altra parte, il menzionato rapporto del comitato scientifico dell'alimentazione animale, insieme ad altri studi, mostra che il problema delle resistenze agli antibiotici esorbita largamente dal quadro dell'alimentazione animale, toccando anche l'impiego degli antibiotici in medicina veterinaria (ed ovviamente umana).

3. La Commissione non dispone dei dati numerici richiesti dall'onorevole parlamentare; la loro raccolta presupporrebbe la creazione di un apposito sistema presso gli ospedali della Comunità.

4. La Commissione non è conoscenza di metodi alternativi «naturali» di guarigione delle malattie o di prodotti omeopatici capaci di sostituirsi agli antibiotici impiegati come additivi per prevenire la comparsa di certe malattie. Essa non appoggia alcuna ricerca in questo senso.

Trasmettendo al Consiglio le proposte per le direttive 93/113/CEE (³) e 93/114/CEE, relative all'utilizzazione degli enzimi e dei microorganismi nell'alimentazione degli animali, la Commissione ha aperto la strada a una nuova generazione di additivi, capaci — come gli antibiotici — di migliorare la digeribilità dei mangimi e di stabilizzare la flora intestinale dell'apparato digerente degli animali. Il ricorso a questi nuovi additivi potrebbe comportare una riduzione del consumo a fini profilattici degli antibiotici nell'alimentazione degli animali.

(¹) GU C 365, 4.12.1996.

(²) Articolo 11 della direttiva 70/524/CEE. GU L 270 del 14.12.1970.

(³) GU L 334 del 31.12.1993.

(97/C 72/78)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2446/96

di Niall Andrews (UPE) alla Commissione

(18 settembre 1996)

Oggetto: Siti per lo scarico di terra

La Commissione ha in programma di presentare proposte intese a fissare requisiti minimi per i siti di scarico di terra già esistenti, in modo da evitare il rilascio di permessi per nuovi siti, al fine di garantire che i requisiti ambientali attualmente vigenti siano applicati ai siti di scarico di terra già esistenti e, se necessario, chiedendo la chiusura di siti che ad essi non rispondono come il bacino di Balleally vicino a Lusk nella contea di Dublino?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(17 ottobre 1996)*

Nel 1991 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, finalizzata a dare agli Stati membri una politica omogenea relativamente alle discariche e ad instaurare norme armonizzate in tutta la Comunità. Il Consiglio ha adottato una posizione comune al riguardo nel 1995.

Tuttavia il Parlamento, non ritenendo sufficiente il livello di protezione ambientale proposto, ha respinto la posizione comune nel maggio 1996. La proposta di direttiva è quindi caduta in perenzione nell'agosto 1996, e la Commissione sta ora elaborando una nuova proposta.

La posizione comune conteneva disposizioni per le discariche esistenti, cui non sarebbe stato permesso di rimanere in funzione a meno di prendere determinati provvedimenti: il primo di essi consisteva nell'elaborazione, da parte del gestore, di un piano di riassetto della discarica comprendente determinate informazioni e le eventuali misure correttive necessarie per conformarsi alla direttiva. Detto piano era quindi soggetto a valutazione da parte dell'autorità competente, e se un sito non otteneva l'autorizzazione a continuare a funzionare si sarebbe dovuto provvedere a farlo chiudere al più presto. I siti che ottenevano l'autorizzazione a continuare a funzionare avrebbero dovuto attuare il piano di riassetto entro dieci anni.

La nuova proposta di direttiva sulle discariche di rifiuti conterrà molto probabilmente disposizioni analoghe, se non ancora più severe. Per quanto riguarda il caso specifico della discarica del bacino di Balleally, spetterà poi alle autorità irlandesi stabilire se essa possa continuare a funzionare o meno.

⁽¹⁾ COM(91) 102, modificato dal COM(93) 275.

*(97/C 72/79)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2461/96
di Jannis Sakellariou (PSE) alla Commissione***(23 settembre 1996)*

Oggetto: Attuazione della direttiva 94/80/CEE nella Repubblica federale di Germania

A quanto risulta da un comunicato stampa della Commissione (Rif.: IP/96/615), quest'ultima ha contestato a vari paesi dell'UE la mancata attuazione della direttiva 94/80/CEE ⁽¹⁾ che riguarda il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini UE che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Quali sono i motivi concreti per i quali la Repubblica federale di Germania è stata contestata a questo proposito?

La Commissione è già in possesso di una presa di posizione della Repubblica federale di Germania?

⁽¹⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(13 novembre 1996)*

Nel comunicato stampa del 9 luglio 1996 al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione aveva effettivamente fatto sapere che la Germania era fra gli Stati membri che non avevano ancora attuato la direttiva 94/80/CE. Le questioni concernenti il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali sono in effetti di competenza dei Länder, i quali, in quel periodo, non avevano adottato tutti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva.

Da allora, le autorità tedesche hanno informato la Commissione che tutti i Länder hanno provveduto all'attuazione della direttiva.

(97/C 72/80)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2465/96
di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) al Consiglio*(25 settembre 1996)*

Oggetto: Esame dei problemi dei minorenni da parte della CIG

Tenendo conto del fatto che in Europa esistono 120 milioni di bambini alla cui protezione il Trattato sull'Unione europea (TUE) non dedica alcuna disposizione — pur prevedendo misure particolari a favore di altri gruppi come la terza età, le minoranze etniche e i disabili — e di fronte alla situazione di abbandono in cui si trova un numero crescente di bambini,

E' previsto che la CIG affronti il tema dell'infanzia allo scopo di istituire un contesto specifico per la protezione dei bambini?

Intende il Consiglio prevedere la possibilità di inserire tra le disposizioni comuni un riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini adottata il 20 novembre 1989?

Risposta*(16 dicembre 1996)*

1. Il Consiglio annette la massima importanza al rispetto dei diritti fondamentali di cui all'articolo F, paragrafo 2 del TUE e quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre è perfettamente al corrente delle disposizioni del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo di cui sono signatari tutti gli Stati membri.
2. L'onorevole parlamentare è pertanto pregato di prender nota che il problema è soprattutto di competenza degli Stati membri, nonostante che esistano disposizioni comunitarie quali la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro ⁽¹⁾.
3. Il Consiglio non è in grado di pronunciarsi sulle attività della Conferenza intergovernativa e sulle posizioni che gli Stati membri possano prendere in quella sede.

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.1994.

(97/C 72/81)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2486/96
di José Valverde López (PPE) alla Commissione*(25 settembre 1996)*

Oggetto: Misure volte a diffondere l'uso della bandiera dell'Unione europea

Nel mondo dominato dai media in cui viviamo, la visualizzazione dei simboli è fondamentale. Favorire un'utilizzazione più generalizzata della bandiera dell'Unione può contribuire a rendere familiare la dimensione europea nel quadro della vita quotidiana dei cittadini.

Può la Commissione far sapere quali misure ritiene che si possano adottare per diffondere l'uso e la presenza della bandiera dell'Unione?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(21 novembre 1996)*

Come l'onorevole parlamentare, la Commissione è persuasa che un uso più generalizzato della bandiera europea contribuisca a rendere familiare la dimensione europea nella vita quotidiana dei cittadini.

Le istituzioni della Comunità, adottando l'emblema europeo nel 1986, hanno preso contemporaneamente delle disposizioni per la sua utilizzazione. L'utilizzo della bandiera europea negli Stati membri non riguarda il diritto comunitario.

Bisogna osservare che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/93 relativo ai Fondi strutturali ⁽¹⁾, è obbligatoria la pubblicità della partecipazione comunitaria. La Commissione, nella sua decisione 94/342/CE del 31 maggio 1994 relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca ⁽²⁾, ha definito le modalità di tale pubblicità: i beneficiari di aiuti comunitari effettueranno questa pubblicità relativa all'aiuto utilizzando l'emblema

europeo sui cartelloni fissi in loco, in pubblicazioni, annunci, etc. con una frase appropriata (per es. «Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea»). Analogamente, nelle «joint ventures», la Commissione insiste affinché l'emblema europeo sia bene evidenziato, in associazione con il logo o l'emblema degli altri partecipanti al progetto.

Anche le richieste provenienti da terzi di utilizzare l'emblema europeo in progetti a carattere europeo sono esaminate con simpatia. La Commissione è favorevole all'uso dell'emblema europeo da parte di terzi. Tali richieste vengono tuttavia esaminate con la dovuta attenzione al fine di evitare abusi.

Anche i centri di informazione o antenne vengono incoraggiati ad usare l'emblema europeo quando possibile. Nelle sue attività di informazione e comunicazione, la Commissione stessa cerca sempre di porre in primo piano l'emblema europeo. Essa ha sollecitato tutti i propri servizi ad utilizzare l'emblema europeo per le rispettive pubblicazioni, annunci, esposizioni, azioni promozionali, nonché per iniziative e campagne vaste.

(¹) GU L 193 del 31.7.1993.

(²) GU L 152 del 18.6.1994.

(97/C 72/82)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2488/96
di José Valverde López (PPE) alla Commissione
(25 settembre 1996)

Oggetto: Relazioni annuali sull'efficacia delle politiche attuate

Oltre alle relazioni ufficiali sul recepimento della legislazione comunitaria negli ordinamenti giuridici nazionali, sarebbe decisamente auspicabile che la Commissione elaborasse relazioni annuali sull'efficacia delle politiche attuate. Tali relazioni sarebbero essenziali al fine di agevolare il controllo parlamentare.

Può la Commissione far sapere quali sono i suoi piani al riguardo per il prossimo futuro?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione
(6 novembre 1996)

La relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — e in particolare la sua parte iniziale «Analisi per settori» — fornisce alcune indicazioni sull'efficacia del recepimento delle norme comunitarie negli ordinamenti nazionali:

- valutazioni di ordine generale per quanto riguarda i grandi settori della politica comunitaria (per esempio: mercato interno, politica sociale, agricoltura, ambiente);
- indicazioni più specifiche nei casi di procedure d'infrazione legate alla qualità del recepimento (mancata conformità) o nei casi concreti di cattiva applicazione delle direttive.

Per avere una visione più particolareggiata dell'efficacia delle diverse politiche comunitarie, bisogna ricorrere ad altre relazioni e comunicazioni della Commissione, quali la relazione generale sull'attività dell'Unione europea, la relazione economica annuale, la relazione annuale sul mercato unico, la relazione sull'occupazione, la relazione agricola annuale o la relazione sulla politica della concorrenza.

(97/C 72/83)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2489/96
di José Valverde López (PPE) alla Commissione
(25 settembre 1996)

Oggetto: Controllo della spesa

In materia di controllo della spesa, il Parlamento europeo — in varie risoluzioni — si è dichiarato favorevole ad un rafforzamento dei poteri della Corte dei conti nella lotta contro le frodi nonché alla sua collaborazione, in questo campo, con le Corti dei conti nazionali.

Può la Commissione indicare quali misure suggerisce per conseguire tali obiettivi?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione*(8 novembre 1996)*

Non è competenza della Commissione presentare proposte che riguardino il ruolo e il funzionamento della Corte dei conti. Nell'ambito della conferenza intergovernativa, la Corte ha proposto alcune modifiche al trattato sull'Unione europea, allo scopo di rafforzare i propri diritti e prerogative.

L'articolo 188 C, paragrafo 3, del trattato disciplina le relazioni fra la Corte dei conti e gli organi di controllo nazionali.

Quanto al ruolo della Corte nella lotta contro le frodi, è definito nell'ultima relazione dell'istituzione ⁽¹⁾, in cui si evidenzia altresì che le responsabilità in materia di prevenzione, individuazione e indagini sulle frodi incombe principalmente agli Stati membri e alla Commissione.

Riguardo alla lotta antifrode, la stretta collaborazione fra la Commissione e la Corte dei conti si concreta principalmente in un intenso scambio di informazioni e interessa non soltanto le spese ma anche le entrate del bilancio comunitario.

In un contesto più ampio, la Corte dei conti ha partecipato con due suoi membri invitati a titolo personale insieme al Parlamento alle discussioni sul programma per una gestione sana e efficace (SEM 2000), che si tengono a livello dei rappresentanti degli Stati membri. Fra gli argomenti trattati, le modalità per indurre gli Stati membri a dare maggior seguito alle critiche mosse dalla Corte nella relazione annua e nella dichiarazione di affidabilità, senza compromettere l'equilibrio interistituzionale.

Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati membri, in una prospettiva a lungo termine, la Commissione sta cercando di migliorare il coordinamento con questi ultimi in particolare attraverso gli accordi bilaterali (protocolli finanziari) siglati dal controllore finanziario con le rispettive controparti in ben otto Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 303 del 14.11.1995.

(97/C 72/84)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2490/96

**di Angela Sierra González (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL)
e Maria Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione**

(25 settembre 1996)

Oggetto: Inceneritori di rifiuti nell'isola di La Palma

Attualmente esiste nell'isola di La Palma (Canarie, Spagna) un totale di tre inceneritori, installati in diversi comuni della stessa. Detti inceneritori sono entrati in funzione nel gennaio 1992, e la loro installazione è stata realizzata con il contributo finanziario della Comunità europea. A partire da tale data, vari gruppi di ambientalisti hanno messo in discussione il fatto che i suddetti impianti siano conformi alla legislazione comunitaria in materia ambientale.

In concreto, la «Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental» (CODA) del Regno di Spagna ha presentato alla Commissione europea un ricorso (n. 4621/93), tuttora pendente, sulla reiterata violazione, tra l'altro, della direttiva 89/369/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio.

Analogamente, l'«Okò – Institut» di ecologia applicata (Germania) ha elaborato una relazione concernente la violazione della legislazione comunitaria. Infine, svariati gruppi di ambientalisti e di residenti locali si sono rivolti alle autorità pubbliche locali e regionali chiedendo la chiusura degli impianti succitati, giacché essi violerebbero varie disposizioni della legislazione della comunità autonoma, dello Stato spagnolo e dell'Unione europea.

Può la Commissione far sapere se è al corrente della violazione, da parte degli inceneritori di La Palma, delle direttive 89/369/CEE, 84/360/CEE ⁽²⁾ e 75/442/CEE ⁽³⁾, concernenti l'inquinamento atmosferico provocato dai rifiuti urbani?

Quali misure intende essa adottare per imporre l'osservanza della normativa comunitaria da parte di questi inceneritori, a tutt'oggi ancora funzionanti?

Può essa inoltre indicare in quale fase si trova l'esame del ricorso n. 4621/93, presentato tre anni addietro, senza che finora sia pervenuta una risposta della Commissione al riguardo?

⁽¹⁾ GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32

⁽²⁾ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(25 ottobre 1996)*

Le informazioni più recenti di cui dispone la Commissione sui fatti citati dagli onorevoli parlamentari indicano la chiusura di quattro dei cinque inceneritori non conformi alle esigenze imposte dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, e dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.

L'entrata in funzione di un nuovo inceneritore, conforme alle norme europee, ha permesso di chiudere i quattro inceneritori precedentemente citati. In mancanza di altre alternative resta attualmente in funzione uno degli inceneritori non conformi.

È in preparazione un piano specifico di gestione dei rifiuti per l'isola di La Palma, che si iscrive nel contesto dell'impegno preso dalle autorità delle isole Canarie, di apportare una soluzione globale e duratura al problema. Tale piano non prevede la costruzione di nuovi inceneritori; sarà mantenuto in funzione esclusivamente quello di recente costruzione. Il piano prevede anche altri sistemi di gestione dei rifiuti, come la raccolta selettiva ed il compostaggio dei rifiuti organici (residui domestici e rifiuti agricoli), nonché la costruzione di una nuova discarica controllata. Tali sistemi alternativi di gestione consentiranno di chiudere l'inceneritore non conforme alle norme europee, attualmente ancora in servizio.

La Commissione mantiene il caso aperto in attesa di una chiarificazione definitiva dei fatti citati nella presente interrogazione.

*(97/C 72/85)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2519/96****di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione***(25 settembre 1996)*

Oggetto: Controllo di qualità nella trasformazione di agrumi in Italia

La Corte dei conti segnala nella propria relazione annuale relativa all'esercizio 1994 numerose irregolarità relativamente al sistema di controllo per l'ammissione e la trasformazione di agrumi in Italia; soprattutto relativamente alla mancanza di documentazione dei controlli di qualità. La Commissione ha ammesso di essere a conoscenza di una incorretta applicazione del sistema nel corso della campagna 1993/1994 nonché dell'esistenza di problemi relativi alla qualità dei prodotti conferiti in questi paesi.

In considerazione di questi due fatti, quali sono stati gli aggiustamenti finanziari applicati dalla Commissione a questo rispetto?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(21 ottobre 1996)*

All'atto di rispondere alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, la Commissione ha positivamente affermato che, per l'esercizio 1994, sarebbe stata proposta una modifica finanziaria.

Poiché la procedura per la chiusura dell'esercizio 1994 è in fase istruttoria, la Commissione non ha ancora approvato decisioni relative all'importo delle modifiche. All'atto della messa a punto della documentazione di chiusura per l'esercizio 1994, la Commissione terrà conto dei fatti elencati dalla Corte, onde basarvi per procedere alle modifiche finanziarie che risultassero giustificate.

*(97/C 72/86)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2520/96****di Fernand Herman (PPE) alla Commissione***(25 settembre 1996)*

Oggetto: Lavoro al nero alla Commissione

Il giornale «Le Soir» del 3 e 4 agosto pubblica a firma del sig. G. Dewarichet, un articolo intitolato «Lavoro al nero alla Commissione» che rivela pratiche totalmente illegali in materia di prestazioni di personale.

I fatti sarebbero stati segnalati alla DG IX e al Commissario competente. Una lettera sarebbe stata inviata al Presidente Santer e sarebbe tuttora senza risposta.

La Commissione può confermare o meno le rivelazioni contenute nell'articolo di cui sopra?

Nell'ipotesi deplorabile che dovesse confermarle, può farmi sapere che cosa ha fatto o farà per porre termine a queste pratiche illegittime?

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione

(3 dicembre 1996)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2814/96 dell'Onorevole Sig.ra Dury ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. n. 81.

(97/C 72/87)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2521/96
di Fernand Herman (PPE) alla Commissione**

(25 settembre 1996)

Oggetto: Comitato consultivo per i mercati pubblici

Il Comitato consultivo per i mercati pubblici creato con decisione del 26 luglio 1971 è stato affiancato dal 26 maggio 1987 da un Comitato consultivo per l'apertura dei mercati pubblici (CCA) composto di 25 membri che non sono esperti governativi.

I servizi resi da questo CCA alla DG III e alla DG XV appaiono incontestati e sarebbero particolarmente utili in questo momento in cui si moltiplicano le infrazioni alla regolamentazione europea e in cui si impone d'urgenza la revisione delle direttive vigenti per incorporarvi l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 e il memorandum d'intesa con gli USA.

Eppure il CCA non è più stato convocato dal marzo 1995.

La Commissione può enunciarmi le ragioni di questa improvvisa messa in letargo?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(15 novembre 1996)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare considerando che i pareri emessi dal Comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici (CCA), durante gli otto anni della sua esistenza, sono stati molto utili per la valutazione delle realtà economiche, tecniche, giuridiche e sociali degli appalti pubblici. È del resto per questo motivo che la Commissione ha domandato il suo parere, il 7 dicembre 1994, sui progetti di proposta di direttive, resi necessari dall'accordo sugli appalti pubblici concluso a Marrakech, il 15 aprile 1994.

Essendo i membri del CCA nominati per un periodo di due anni, il loro ultimo mandato scadeva nell'ottobre 1995. La Commissione si è voluta assicurare che la composizione del CCA corrispondesse al tipo di questioni che avrebbero potuto essere sottoposte alla consultazione di tale comitato. Infatti, il CCA, nella sua composizione attuale, rispondeva alle esigenze della Commissione nella fase, principalmente legislativa, della politica comunitaria relativa agli appalti pubblici. Essendo ormai stato predisposto il quadro legislativo, l'attività principale in questo settore consisterà nell'assicurarsi che tale quadro legislativo sia recepito, che gli obblighi risultanti siano correttamente applicati, e che si traduca in effetti economici reali.

In un parere pubblicato nella Gazzetta ufficiale ⁽¹⁾, la Commissione ha invitato tutte le persone aventi questo tipo di competenza a presentare la propria candidatura per il rinnovo del CCA.

La Commissione procede attualmente all'esame delle candidature ricevute spontaneamente o identificate da altre fonti, in vista della compilazione di un nuovo elenco di membri la cui esperienza professionale corrisponda alle esigenze che la Commissione prevede nei prossimi due anni.

L'attenzione dell'onorevole parlamentare è inoltre attirata sul fatto che il Comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito con decisione 71/306/CEE⁽²⁾, e il Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 44 della direttiva 93/38/CEE⁽³⁾, continuano ad assistere la Commissione. Il primo si riunisce regolarmente, mentre la convocazione del secondo è prevista, nella prospettiva dell'evoluzione delle condizioni di concorrenza su tale mercato, nonché dell'applicazione del quadro regolamentare per la liberalizzazione del settore.

(1) GU C 336, 14.12.1995

(2) GU L 185, 16.8.1971

(3) GU L 199, 9.8.1993

(97/C 72/88)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2526/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(8 ottobre 1996)

Oggetto: Programma URBAN

Organi di stampa specializzati, per la verità senza una documentazione ben specifica e appropriata, avanzano l'ipotesi di un ritardo da parte della Commissione in relazione all'iniziativa URBAN.

Può la Commissione far sapere se i programmi italiani relativi ad URBAN sono stati adottati e firmati e, qualora ciò non sia avvenuto, quali sono i motivi?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(23 ottobre 1996)

Il programma di iniziativa comunitaria Urban a favore dell'Italia è stato adottato il 30 aprile 1996 e la Commissione ha già effettuato i primi impegni e pagamenti finanziari al riguardo.

Pertanto, sino al mese di gennaio 1997 potranno essere presentati dei progetti conformi agli orientamenti fissati nella comunicazione agli Stati membri⁽¹⁾ che prevede un'estensione dell'iniziativa comunitaria Urban. L'Italia, come d'altro canto altri Stati membri interessati, non ha ancora presentato alcuna proposta in merito.

(1) GU C 200 del 10.7.1996.

(97/C 72/89)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2527/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(8 ottobre 1996)

Oggetto: Servizio veterinario europeo

La vicenda drammatica della mucca pazza ha evidenziato la necessità di un Servizio veterinario europeo estremamente efficiente e che abbia compiti specifici oltre a quelli complessivi e generali.

In tal senso può la Commissione far sì che tale Servizio veterinario europeo:

1. assicuri e garantisca i controlli degli animali e dei prodotti di origine animale ai «confini», svolgendo le attività di competenza tra gli Stati della Comunità, e tra questi e i paesi terzi;
2. sia alla dipendenza dei Ministeri della Sanità di ciascun Stato membro dell'UE (ciò per uniformità e opportunità di competenza);
3. sia programmato in relazione alle esigenze del movimento frontaliero;
4. disponga di un adeguato personale veterinario;
5. abbia una specifica vera nel bilancio del Ministero della Sanità del paese membro, il cui «fondo» dovrà essere annualmente finanziato dall'UE, sul presupposto che i predetti uffici svolgano attività che interessano l'UE e non solo lo Stato di accettazione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(8 novembre 1996)*

La responsabilità per l'applicazione quotidiana della legislazione veterinaria della Comunità, compresa l'esecuzione dei controlli sanitari sugli animali e sui prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi alle frontiere esterne della Comunità, nonché dei controlli interni in materia di sanità animale, di benessere degli animali e di sanità pubblica, incombe alle autorità degli Stati membri. Spetta pertanto ad esse fare in modo che i servizi veterinari siano adeguatamente organizzati e finanziati. Sarebbe inopportuno se la Commissione cercasse d'imporre agli Stati membri indicazioni particolareggiate sull'organizzazione di tali servizi.

La Commissione ha peraltro la responsabilità di sorvegliare l'applicazione della legislazione veterinaria negli Stati membri e nei paesi terzi. Per adempiere a questo compito essa effettua regolari ispezioni presso gli Stati membri, in stretta cooperazione coi funzionari dei servizi veterinari nazionali: esse riguardano la sanità animale, il benessere degli animali e il rispetto delle norme di sanità pubblica, e comportano regolari visite ai posti d'ispezione di frontiera. La Commissione esegue inoltre regolari visite ispettive presso i paesi terzi dai quali è permesso importare animali e prodotti di origine animale, per assicurare che le pertinenti esigenze legislative comunitarie siano pienamente rispettate.

La Commissione sa bene che, con la rapida espansione delle responsabilità, un considerevole onere si è aggiunto alla gamma già vasta dei suoi compiti. Di conseguenza, per assicurare risorse umane e finanziarie adeguate al loro completo adempimento, essa ha recentemente presentato al Consiglio una proposta⁽¹⁾ che prevede la creazione di un'agenzia europea per l'ispezione veterinaria e fitosanitaria. Quest'agenzia coprirà un largo settore di competenze, dovendo controllare e sorvegliare il modo in cui la legislazione veterinaria e fitosanitaria della Comunità viene applicata negli Stati membri e nei paesi terzi. Secondo la Commissione, questa soluzione permetterà di estendere le attività di controllo e sorveglianza, assicurando al tempo stesso l'utilizzo ottimale delle risorse operative.

⁽¹⁾ GU C 239 del 17. 8.1996.

(97/C 72/90)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2536/96**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(8 ottobre 1996)*

Oggetto: Appalti pubblici

Il pieno funzionamento del mercato interno è cruciale per lo sviluppo economico e sociale dell'UE. Si deve tuttavia constatare che le aspettative esistenti al momento dell'adozione dell'Atto unico sono ancora disattese. E' indispensabile adottare un programma incisivo per eliminare gli ostacoli rimasti.

Può la Commissione convincere gli Stati membri che il loro compito prioritario è di portare a termine l'elaborazione della legislazione nazionale per l'applicazione della direttiva in materia di appalti pubblici e, inoltre, adeguarla allo spirito generale della normativa comunitaria nei casi in cui la trasposizione si dimostri difficile?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(18 novembre 1996)*

Il completo e corretto recepimento delle disposizioni delle direttive sugli appalti pubblici nel diritto degli Stati membri costituisce certamente una preoccupazione costante della Commissione.

Essa si adopera anzitutto per ottenere l'adozione e la comunicazione delle adeguate disposizioni nazionali. A tale riguardo va segnalato che, in seguito all'intervento della Commissione, la Corte di giustizia ha recentemente condannato diversi Stati membri che non avevano recepito la direttiva sugli appalti pubblici, la cui trasposizione ha accusato un notevole ritardo.

In questo settore, inoltre, la Commissione si occupa costantemente della verifica del contenuto delle disposizioni nazionali, sia che si tratti di disposizioni specificamente adottate o di disposizioni vigenti o connesse che hanno un effetto sul recepimento delle misure comunitarie nel diritto nazionale.

Questa verifica ha condotto la Commissione ad avviare procedure di infrazione per mancanza di conformità, il cui numero ammonta attualmente a 29 dossier aperti. Questa cifra tiene conto dei tre nuovi Stati membri, per i quali è attualmente in corso un particolare esercizio di controllo sul recepimento dell'insieme delle disposizioni.

Va sottolineato che il controllo sulla conformità del recepimento è condotto, tanto in occasione di contatti bilaterali specifici con gli Stati membri quanto nel corso delle procedure di infrazione, sulla base di scambi contraddittori, destinati a garantire una perfetta comprensione delle disposizioni in oggetto da entrambe le parti e ad assicurare un recepimento di qualità nei diritti nazionali, che tenga conto tanto della lettera quanto dello spirito delle direttive.

(97/C 72/91)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2537/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(8 ottobre 1996)

Oggetto: Appalti pubblici

La Commissione ha organizzato il 14 e 15 gennaio 1994 un seminario pubblico sulla «Liberalizzazione degli appalti pubblici nel quadro del mercato unico e apertura alle PMI» al quale sono stati invitati esperti, giuristi, acquirenti pubblici, dirigenti di imprese e rappresentanti delle organizzazioni professionali.

Una delle maggiori preoccupazioni emerse ha riguardato la difficoltà di accesso agli appalti pubblici per le PMI. Affinché queste ultime possano approfittare in maniera ottimale della liberalizzazione, si è ricordata la necessità di disporre, in particolare, di partners locali, di un'assistenza completa, di informazioni rapide, precise e affidabili e di una formazione qualificata dei loro agenti.

In tal senso, può la Commissione promuovere nuove alternative e procedimenti per migliorare le fasi di pubblicazione dei bandi di gara, ad esempio, migliorandone l'accesso e la diffusione elettronica, e di certificazione interna della trasparenza del processo (attestation), nonché per favorire l'effettiva presenza delle PMI nelle gare, grazie alla creazione di gruppi europei di interesse economico, soggetti allo statuto nazionale o a quello comunitario che le disciplina?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(18 novembre 1996)

La Commissione resta coscia delle difficoltà che le piccole e medie imprese (PMI) incontrano per partecipare efficacemente agli appalti pubblici e che hanno attirato l'attenzione dei partecipanti al seminario dei giorni 14 e 15 gennaio 1994 citato dall'onorevole parlamentare. A fronte di questi problemi, sono già state avviate iniziative sul piano comunitario, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei servizi di informazione, di supporto tecnico e di ricerca di partner tramite le reti patrocinata dalla Commissione.

La Commissione ricorda anche i progressi fatti proprio nei settori per i quali l'onorevole parlamentare ha mostrato un particolare interesse e che potrebbero contribuire a migliorare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.

È per concretizzare le possibilità delle attuali tecnologie, in modo da aumentare la trasparenza ed abbreviare i tempi, che la Commissione ha lanciato azioni pilota nel quadro del programma «Sistema di informazioni per gli appalti pubblici» (SIMAP), che potrebbe eventualmente svilupparsi in un sistema elettronico veramente operativo di notifica e di diffusione delle informazioni.

Per quanto riguarda le procedure di attestazione, previste specificamente dalla direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾, una norma europea è stata approvata nel giugno 1995, conformemente al mandato dato dalla Commissione agli organismi di normalizzazione, Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) e Comitato Europeo di Normalizzazione Elettronica (Cenelec). Gli Stati membri devono ora adottare le disposizioni necessarie per stabilire i sistemi di attestazione.

Per quanto riguarda la promozione del gruppo europeo di interesse europeo (Geie) come strumento di cooperazione tra PMI, la Commissione ha approfondito la questione della sua adeguatezza per la partecipazione agli appalti pubblici transfrontalieri. La questione ha figurato in particolare fra i temi trattati alla conferenza «Régie» organizzata dalla Commissione nei giorni 25 e 26 marzo 1996, che ha riunito un numero importante di esperti del Geie. Come annunciato nel programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato⁽²⁾, la Commissione intende trarre le conclusioni di questa conferenza in una comunicazione sta che preparando.

In un quadro più generale, la Commissione ritiene che l'effettivo accesso delle PMI agli appalti pubblici possa essere realizzato grazie ad una serie di misure fondate su un'analisi approfondita delle necessità e delle opportunità pratiche di tali imprese. Quest'analisi dovrebbe essere alimentata dai risultati della riflessione avviata attualmente in relazione ad un libro verde sugli appalti pubblici nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992.

⁽²⁾ Doc. COM (96) 329.

(97/C 72/92)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2541/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(8 ottobre 1996)

Oggetto: Libro verde sui modelli di utilità nel mercato interno

Regole semplici e comprensibili per gli operatori favoriscono l'attività innovativa, garantendo una tutela efficace delle invenzioni e informando in pari tempo i concorrenti dei nuovi sviluppi nel campo della tecnica e offrono garanzia alla pubblicazione delle invenzioni protette. In questo modo si accresce la competitività delle imprese europee e si conseguono gli obiettivi primari del mercato interno: la libera circolazione delle merci e una concorrenza non falsata da distorsioni.

Può la Commissione far sapere se intende considerare la possibilità di un ruolo attivo da parte di un ente centralizzato comunitario o europeo, per assistenza, consulenza e supporto alle imprese, specie le PMI, nelle procedure nazionali di deposito e di registrazione MU, nonché nelle possibilità di applicazione del linguaggio digitale informatizzato al sistema brevettuale.

(97/C 72/93)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2542/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(8 ottobre 1996)

Oggetto: Mercato interno

I diritti di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni e modelli di utilità) hanno una funzione importante da svolgere nel mercato interno della Comunità: quella di promuovere l'attività innovativa agevolando il cammino che separa un'idea iniziale dalla sua realizzazione pratica.

Può la Commissione prevedere la garanzia di proteggibilità dei «modelli di utilità» (MU) che corrispondano ai requisiti di: a) novità assoluta, b) applicabilità industriale; c) attività inventiva, ex articolo 56 CONV.B., e se ciò risultasse troppo difficile o impossibile, quantomeno un vantaggio pratico industriale, rispetto allo stato della tecnica anteriore?

(97/C 72/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2543/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(8 ottobre 1996)

Oggetto: Modelli di utilità

I modelli di utilità sono diritti registrati che garantiscono una protezione esclusiva per le invenzioni tecniche. Come nel caso del brevetto, si esige che le invenzioni tecniche, per essere protette, abbiano il requisito della novità e un certo grado di inventiva (spesso inferiore a quello richiesto per i brevetti). Tuttavia, contrariamente ai brevetti, i modelli di utilità sono concessi senza una previa verifica della novità e del grado di inventiva. Si tratta quindi di una protezione che può essere ottenuta più rapidamente e con minore spesa, ma che offre anche una certezza giuridica inferiore. Attualmente la protezione giuridica dei modelli di utilità esiste soltanto a livello nazionale.

Può la Commissione far sapere se non ritenga utile un ulteriore approfondimento dei sistemi di protezione complementari al brevetto che si vogliono qualificare come «modello di utilità» (MU) con una più ampia integrazione degli elementi di valutazione fino ad ora raccolti, considerandoli in più stretta connessione con le carenze del sistema brevettuale dell'UE, tuttora gravemente incompiuto e disomogeneo, rispetto ai grandi competitori USA e Giappone?

**Risposta comune data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2541/96, E-2542/96 e E-2543/96**

(30 ottobre 1996)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare secondo il quale regole semplici e comprensibili per gli utenti favoriscono l'attività innovatrice, garantiscono una tutela adeguata delle invenzioni e permettono un'ampia informazione dei terzi. La Commissione ha pubblicato, nel luglio 1995, un libro verde dedicato alla tutela garantita dal modello di utilità nel mercato unico ⁽¹⁾. Un'ampia consultazione degli ambienti interessati è stata in seguito effettuata e il Parlamento dovrebbe adottare, nell'ottobre 1996, la relazione Anoveros Trias de Bes su quest'argomento. Prima di proporre una misura di carattere legislativo nel settore dei modelli di utilità, la Commissione ha pensato di stabilire altri contatti, in particolare con i rappresentanti delle industrie più direttamente interessate dall'innovazione tecnica. È in questo quadro che potrà essere affrontata la questione relativa all'informazione da fornire alle imprese e all'industria in materia di modelli di utilità. Tuttavia, nell'ambito dell'applicazione del principio di sussidiarietà, sembra che un organismo comunitario non sia necessariamente quello più indicato a rispondere alle aspettative delle imprese, che esprimono spesso preoccupazioni nazionali, regionali o locali.

Le proposte formulate dall'onorevole parlamentare per quanto riguarda il contenuto di un'eventuale proposta legislativa in materia di modelli di utilità sono ben note. La Commissione ha avuto modo di pronunciarsi a favore di queste proposte, in particolare dinanzi alle commissioni del Parlamento, in occasione delle discussioni relative sull'adozione della relazione Anoveros Trias de Bes.

La Commissione constata che il sistema brevettuale in Europa è attualmente abbastanza ben armonizzato. Infatti, l'adesione di tutti gli Stati Membri alla convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo e all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) ha permesso un notevole ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui brevetti. Tuttavia, come è stato chiaramente indicato nel libro verde sulla tutela garantita dal modello di utilità nel mercato unico, la Commissione sta studiando la possibilità di completare il sistema brevettuale con una legislazione specifica sui modelli di utilità, che costituiscono spesso un mezzo rapido e flessibile per ottenere la tutela delle invenzioni tecniche.

⁽¹⁾ Doc. COM (95) 370

(97/C 72/95)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2554/96
di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**

(8 ottobre 1996)

Oggetto: Conseguenze ambientali della distruzione di frutta e ortaggi ritirati dalla produzione

La Corte dei Conti, nella sua relazione annuale per l'esercizio 1994, esprime la propria preoccupazione per i problemi ambientali dovuti alla distruzione di prodotti agricoli in eccesso giacché spesso la frutta marcita ha inquinato superfici e acque sotterranee di varie regioni.

Nella sua risposta alla Corte dei Conti, la Commissione garantiva di essere consapevole di tali gravi problemi ambientali e di aver intrapreso studi ai fini della soluzione degli stessi, cercando alternative per lo smaltimento di tali prodotti.

Può la Commissione rendere note le conclusioni di tali studi nonché le soluzioni alternative possibili per questi prodotti?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(31 ottobre 1996)*

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta congiunta relativa alle interrogazioni scritte E-1901/96, 1902/96 e 1903/96 del sig. Kreissl-Dörfler ⁽¹⁾. Essa precisa che la nuova organizzazione comune dei mercati, applicabile al settore degli ortofrutticoli, prevede:

- che le organizzazioni dei produttori, responsabili delle operazioni di ritiro, notifichino alle autorità nazionali, che a loro volta le comunicheranno alla Commissione, le misure adottate per garantire che dette operazioni di ritiro si svolgono nel rispetto dell'ambiente;
- che gli Stati membri istituiscano un regime nazionale per l'elaborazione di capitolati relativi a metodi di ritiro rispettosi dell'ambiente;
- che detti progetti di regime vengano trasmessi alla Commissione, che disporrà di un termine di tre mesi per chiederne la modifica, qualora ne constati l'inadeguatezza rispetto agli obiettivi fissati dall'articolo 130 (R) del Trattato CE e dal quinto programma comunitario di politica e d'azione in materia d'ambiente e di sviluppo durevole ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 60 del 26.2.1997.

⁽²⁾ Doc. Com (94) 453 definitivo.

*(97/C 72/96)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2555/96****di Ritva Laurila (PPE) alla Commissione***(8 ottobre 1996)*

Oggetto: Politica comunitaria in materia di tossicodipendenza e dichiarazione del Commissario Emma Bonino

In un'intervista televisiva pubblica rilasciata durante la recente visita in Finlandia, il Commissario Emma Bonino ha dichiarato di sostenere la liberalizzazione totale del commercio almeno per quanto riguarda le droghe più leggere. La dichiarazione ha suscitato grande stupore tra i finlandesi. Alla luce di quanto sopra, è possibile sapere se si tratta effettivamente della posizione politica dell'Unione europea e della Commissione in materia di tossicodipendenza? Dove e quando tale politica è stata adottata?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione*(27 novembre 1996)*

La Commissione non dispone di poteri giuridici per quanto riguarda la legislazione penale. Le sanzioni di carattere penale per reati connessi alla droga sono perciò un problema di polizia concernente gli Stati membri.

La responsabilità delle cure ai tossicodipendenti incombe agli Stati membri. La Comunità può, comunque, offrire il proprio sostegno ad iniziative degli Stati membri aventi come scopo di contribuire ad un elevato livello di tutela della salute umana.

*(97/C 72/97)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2558/96****di Riccardo Garosci (UPE) alla Commissione***(11 ottobre 1996)*

Oggetto: Concomitanza di iniziative della Commissione con la settimana di lavori parlamentari di Strasburgo e conseguente impossibilità di partecipazione dei deputati

Il calendario delle attività e delle riunioni del Parlamento europeo è conosciuto e diffuso in anticipo. Ciò nonostante, alcune Direzioni generali svolgono manifestazioni e convegni soprattutto a Bruxelles, ai quali sono invitati (o inevitabili) anche i membri del Parlamento europeo, durante le tornate di Strasburgo.

Può la Commissione comunicare se il calendario del Parlamento europeo è distribuito anche ai funzionari della stessa e, nel caso questo già avvenga, come mai essi continuano a realizzare iniziative durante la settimana di ogni mese in cui il Parlamento europeo si trasferisce a Strasburgo impedendo, di fatto, la presenza degli europarlamentari alle attività della Commissione?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(30 ottobre 1996)*

La Commissione può assicurare all'onorevole parlamentare che essa fa circolare tra i suoi servizi il calendario delle sessioni plenarie del Parlamento a Strasburgo e a Bruxelles, non appena le date sono state approvate dal Parlamento stesso.

La Commissione comprende che il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è reale ed essa richiamerà ancora una volta l'attenzione dei suoi servizi sulla necessità di fare il possibile per evitare che a Bruxelles vengano organizzate attività alle quali i membri del Parlamento possono essere interessati nelle settimane di sessione plenaria. Non è però possibile garantire in modo assoluto che iniziative programmate con grande anticipo non finiscano col coincidere con le date nelle quali il Parlamento deciderà di convocare le sue sessioni, oppure che le esigenze di altri partecipanti alle iniziative organizzate dalla Commissione rendano inevitabile scegliere una settimana in cui si svolge una sessione parlamentare.

*(97/C 72/98)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2570/96****di Antonio Tajani (UPE) e Riccardo Garosci (UPE) alla Commissione***(11 ottobre 1996)*

Oggetto: Riduzione del debito IRI

Visto che la mancata costituzione delle autorità di controllo sulle telecomunicazioni, da parte del Governo italiano, non permette di rispettare oggi l'accordo del 1993 «Andreatta-Van Miert» sulla riduzione del debito IRI; visto che l'unico modo possibile di riduzione del debito IRI è giustamente la privatizzazione della STET e della Società autostrade oltre che della SEAT; visto che se dovessero slittare le privatizzazioni e saltasse l'accordo «Andreatta-Van Miert» si dovrebbero ricalcolare gli aiuti di Stato versati con tutti gli interessi con notevole danno per lo Stato italiano; visto che lo Stato italiano, nella fretta di privatizzare, potrebbe rischiare di svendere;

si chiede se la Commissione non ritenga di:

1. chiedere allo Stato italiano maggiore sollecitudine nel prendere i provvedimenti adeguati al fine di poter rispettare l'accordo «Andreatta-Van Miert»,
2. far rispettare nella privatizzazione regole di base come quella della trasparenza,
3. vigilare per salvaguardare i posti di lavoro delle società in procinto di essere privatizzate?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(13 novembre 1996)*

I colloqui che il commissario responsabile della politica di concorrenza ha avuto a Roma il 10 settembre 1996 con le autorità italiane hanno permesso di accertare che esse hanno assunto impegni molto fermi per quel che riguarda il dossier IRI.

Per tale motivo, se una domanda formale fosse presentata dal governo italiano, la Commissione potrebbe prevedere una proroga oltre il 1996 del periodo fissato dall'accordo tra il governo italiano e la Commissione, possibilità questa già prevista in via di principio dall'accordo, considerata la situazione del mercato.

La condizione per la concessione di una tale proroga è che essa sia breve e giustificata da impegni precisi e realistici, in particolare su Stet e Autostrade.

Si è indicato anche che la Commissione vigilerà sulle procedure di privatizzazione delle imprese controllate dall'IRI, che dovranno rispettare le norme di non discriminazione e di trasparenza.

Le autorità italiane si sono impegnate ad informare rapidamente la Commissione, precisando i loro piani di privatizzazione.

(97/C 72/99)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2574/96**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 ottobre 1996)**Oggetto:* Edulcoranti nei prodotti alimentari

In relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CEE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (COM(95) 482) e tenuto conto che la proposta in esame rappresenta un aggiornamento delle precedenti due direttive adottate nel 1994 e un loro adeguamento ai recenti sviluppi tecnici e scientifici, permettendo essenzialmente l'impiego di edulcoranti già autorizzati in alcune nuove categorie di alimenti, si chiede alla Commissione se non sia auspicabile per il futuro, quando si deve semplicemente adeguare un dispositivo, ricorrere alla consultazione del Comitato permanente per i prodotti alimentari, il cui parere, peraltro, deve essere adottato a maggioranza qualificata, e ricorrere alla direttiva solo nel caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione*(24 ottobre 1996)*

La Commissione concorda con l'opinione espressa dall'Onorevole Parlamentare.

Il problema è attualmente allo studio presso i servizi della Commissione. Il Parlamento parteciperà al processo decisionale al momento opportuno.

(97/C 72/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2575/96**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 ottobre 1996)**Oggetto:* Pesca, interventi comunitari

In relazione alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (COM(95) 627) ⁽¹⁾, in base ad una stima dei costi registrati precedentemente dai servizi per questo tipo di operazioni è apparso opportuno fissare, per il costo di tali misure, un massimale, per anno solare, pari a 200.000 ecu o allo 0,5% degli stanziamenti previsti dal Piano di finanziamento di ciascuno Stato membro per l'anno in questione.

Il limite dello 0,5% proposto sembra basarsi su esperienze relative ad un lasso di tempo molto breve e non consente alcuna flessibilità per far fronte alle fluttuazioni che si verificano da un anno all'altro.

Di conseguenza, si chiede alla Commissione se non ritenga opportuno aumentare il massimale complessivo dei contributi dello SFOP per ciascuno Stato membro, fissandolo al più elevato dei due limiti massimi: 400.000 ecu, oppure l'1% degli stanziamenti previsti dal Piano di finanziamento per ciascuno Stato membro dell'anno in questione.

⁽¹⁾ GU C 49 del 20.2.1996, pag. 9

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(28 ottobre 1996)*

Relativamente alla modifica del regolamento del Consiglio (CE) n° 3699/93 ⁽¹⁾ menzionata dall'onorevole parlamentare, la proposta originaria è stata effettivamente emendata dalla Commissione in seguito ad approfondite discussioni nell'ambito del Consiglio.

La Commissione ha conseguentemente aumentato i massimali per anno solare portandoli a 350.000 ECU o allo 0,85% degli stanziamenti previsti dal piano di finanziamento di ciascuno Stato membro per l'anno in questione, come dimostra l'articolo 1 del Regolamento del Consiglio del 38 maggio 1996 che modifica il regolamento (CE) n° 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.1993.

⁽²⁾ GU L 131 del 1.6.1996.

(97/C 72/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2587/96
di Riccardo Garosci (UPE) alla Commissione
(11 ottobre 1996)

Oggetto: Parità di trattamento contrattuale o retributivo tra funzionari e agenti locali in servizio presso le Rappresentanze della Commissione europea

Gli agenti locali in servizio presso le Rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri lamentano la disparità di trattamento economico e normativo a parità di funzioni, qualifica e titoli di studio, da essi subita rispetto ai funzionari della Commissione europea.

Gli agenti locali, infatti, svolgono mansioni e prestano il loro servizio con modalità e tempi identici a quelli dei funzionari. Ciononostante il livello di retribuzione, il trattamento previdenziale e le condizioni di contratto applicate sono regolati da due regimi differenti (vedasi ad esempio le norme che regolano il regime comune di assicurazione malattia previsto solo per i funzionari).

Da tale differenziazione la Commissione ricava minori oneri a suo carico.

Peraltro, ciò comporta un'evidente violazione del principio di parità di trattamento proprio all'interno della struttura istituzionale comunitaria.

Approfitando della revisione in corso del contratto quadro degli agenti locali, non pensa la Commissione che, al fine di evitare tale discriminazione, sarebbe necessario attribuire agli agenti locali quanto meno lo stesso livello retributivo e di trattamento dei funzionari di pari mansioni?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione
(20 novembre 1996)

L'onorevole parlamentare si riferisce alla presenza contemporaneamente, negli uffici di rappresentanza, sia di agenti locali che di funzionari, che svolgono mansioni analoghe.

Le norme che disciplinano le condizioni di lavoro degli agenti locali derivano dallo sviluppo dei principi contenuti negli articoli 79 e seguenti del regolamento (CECA/CEE/Euratom) n. 2615/76 ⁽¹⁾ e sue successive modifiche, relative al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Tali principi hanno permesso di stabilire delle normative specifiche per ogni Stato membro dirette a stabilire le condizioni di occupazione nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale in materia e l'obiettivo di continuare ad essere tra i migliori datori di lavoro.

Per quanto riguarda i funzionari di categoria C e D che lavorano presso gli uffici di rappresentanza e le cui condizioni di lavoro sono disciplinate dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, essi verranno sostituiti, alla cessazione del servizio, da agenti locali, secondo la decisione della Commissione del 26 aprile 1989 ⁽²⁾.

Attualmente, un gruppo di lavoro sta verificando l'interesse che può presentare l'armonizzazione, in una nuova normativa-quadro, di alcune condizioni di occupazione, per l'insieme degli agenti locali in servizio negli uffici di rappresentanza all'interno della Comunità. Tale normativa-quadro verrebbe integrata da particolari condizioni in base al luogo di lavoro tenendo conto della situazione locale. Essa dovrebbe consentire inoltre di creare una struttura di carriera adeguata alle funzioni svolte dal personale locale in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Tale verifica viene effettuata con la partecipazione permanente dei rappresentanti del personale.

⁽¹⁾ GU L 299 del 29.10.1976.

⁽²⁾ SEC(89) 662.

(97/C 72/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2589/96
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione
(11 ottobre 1996)

Oggetto: Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico

Riferendosi alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua per la seconda volta la decisione 1110/94/CE, adeguata alla decisione XX/96/CE relativa al IV programma d'azione di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (COM(96) 12) ⁽¹⁾.

Il IV programma quadro è stato adottato in via definitiva il 26 aprile 1994. Nell'esprimere disappunto per il fatto che le presenti proposte non prevedono alcuna nuova misura per accrescere la partecipazione delle PMI, malgrado queste ultime contribuiscano in modo rilevante alla creazione di posti di lavoro in Europa, si chiede alla Commissione europea la creazione di una task force orizzontale «PMI» che coordini tutte le politiche e gli strumenti che concorrono allo sviluppo e al rafforzamento del potenziale tecnologico e innovativo delle PMI.

(¹) G.U. L 115 del 19.4.1996, pag. 1

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(15 novembre 1996)

Il quarto programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) prevede misure di incentivazione tecnologica comuni a dieci programmi di ricerca e destinate alle piccole e medie imprese (PMI), nonché finalizzate a potenziarne ed agevolarne la partecipazione ai progetti di ricerca della Comunità. Le misure consistono in:

- un contributo per la fase esplorativa, che può coprire al massimo il 75% dei costi di elaborazione di un progetto di ricerca (studi di fattibilità, chiara definizione del progetto, verifica del suo carattere innovativo, analisi preliminari del mercato, ricerca di partner) e non può comunque superare i 45 000 ECU;
- progetti di cooperazione nella ricerca tecnologica (Craft), volti a permettere alle PMI che non dispongono di sufficienti mezzi di RST di "subappaltare" la ricerca ad organismi che ne sono dotati, pur riservandosi il diritto di beneficiare dei risultati della ricerca.

Quanto alle specifiche modalità di attuazione, menzioneremo l'invito permanente a presentare proposte, la presentazione dei progetti presso uno "sportello" unico per i dieci programmi, l'impiego di opuscoli informativi e di formulari semplificati e standardizzati e l'esame periodico delle proposte, a cadenza trimestrale e con risposta entro tre mesi.

Al fine di coordinare queste misure, la Commissione ha istituito un'unità di coordinamento orizzontale (unità di coordinamento PMI). Il concetto di "task force" risponde, in sostanza, all'esigenza del coordinamento: poiché un'unità di coordinamento PMI esiste già, la creazione di una task force PMI risulterebbe superflua.

Per contro, e nello spirito del suggerimento dell'onorevole parlamentare, il documento "Inventare il domani" prevede di inserire, nell'ambito del quinto programma-quadro, un'azione orizzontale al fine di rendere più agevole ad un maggior numero di PMI l'accesso all'insieme dei lavori e dei risultati della ricerca, ponendo in essere un quadro unico e semplificato e sviluppando meccanismi di trasferimento della tecnologia.

La Commissione intende sviluppare questo concetto nel prossimo futuro, all'interno di un primo piano d'azione per l'innovazione in Europa ed in risposta alle esigenze espresse dal Consiglio di Firenze.

(97/C 72/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2592/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(11 ottobre 1996)

Oggetto: Disabili

Premesso che i disabili rappresentano il 10% della popolazione dell'Unione europea; che nel Trattato di Maastricht non viene contemplato alcun riferimento specifico alla disabilità e alle discriminazioni sociali, culturali, professionali ed economiche che da essa derivano; che è in corso la Conferenza intergovernativa di revisione dei Trattati, si chiede alla Commissione:

1. che il Trattato di Maastricht armonizzi la dimensione strettamente economica e finanziaria con un'azione fortemente mirata ad una rivalutazione delle politiche sociali, specie per le fasce più esposte, peraltro già contenuta e menzionata nell'articolo 2 dell'Accordo sulle politiche sociali, allegato al Trattato;
2. che nel Trattato vengano inserite modifiche tendenti a garantire pari opportunità, con specifici riferimenti normativi al mondo della disabilità, soprattutto per quanto attiene al diritto all'assistenza, al lavoro, alla riabilitazione e al recupero sociale;
3. che l'Accordo sulle politiche sociali sia inserito nel Trattato per rafforzare la credibilità delle istituzioni europee e far sì che un clima sociale adeguato accompagni l'integrazione e lo sviluppo economico dell'Europa.

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(5 novembre 1996)*

La Commissione insiste affinché nel trattato CE siano incluse norme generali che vietino qualsiasi forma di discriminazione, inclusa quella basata su un handicap, nel campo d'applicazione dei trattati.

A questo scopo, essa ritiene che il protocollo (n.14) sulla politica sociale — allegato al trattato in parola — dovrebbe diventare parte integrante del trattato stesso e che andrebbe rafforzato soprattutto attraverso:

- l'inclusione di clausole specifiche relative al divieto di qualsiasi forma di discriminazione in materia di occupazione, condizioni di lavoro e lotta contro l'esclusione sociale;
- il miglioramento del processo decisionale in modo da rendere l'azione della Commissione più efficace e più democratica nei suddetti settori.

La Commissione continuerà a perorare tali cause in occasione dei negoziati che dovranno tradursi in emendamenti dei trattati.

(97/C 72/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2593/96**di Paul Rübzig (PPE) alla Commissione***(11 ottobre 1996)*

Oggetto: Dotazione finanziaria per i partecipanti al dialogo sociale (UNICE, CEEP, CES)

Con l'entrata in vigore del protocollo sociale allegato al trattato di Maastricht, il ruolo delle parti sociali UNICE, CEEP e CES è stato definito in nuovi termini. Di conseguenza possono essere stipulati accordi collettivi che ottengono successivamente, con decisione del Consiglio dei Ministri, forza di legge. In tale contesto viene concesso alle parti sociali il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni.

1. A quanto ammonta tale rimborso spese?
2. Oltre al suddetto rimborso spese sono anche previsti finanziamenti a carico del bilancio comunitario alle parti sociali UNICE, CEEP e CES?

Si prega di indicare le linee di bilancio pertinenti.

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(28 novembre 1996)*

1. Nel quadro dell'attuazione dell'accordo sulla politica sociale allegato (protocollo nr. 14) al Trattato CE, la Commissione consulta regolarmente un'ampia gamma di organizzazioni (una trentina) sulle proposte comunitarie in materia sociale.

In seguito a tali consultazioni, un solo negoziato europeo è stato finora condotto a termine. Si tratta di quello che riguarda il fatto di conciliare la vita familiare e quella professionale: l'unione delle industrie della Comunità europea (Unice), la confederazione europea delle imprese pubbliche (Ceep) e la confederazione europea dei sindacati (Ces) hanno aperto un negoziato che, dopo sette riunioni svoltesi tra luglio e novembre 1995 con una media di una quarantina di partecipanti, si è concluso con un accordo sul «congedo parentale».

Le indennità ai partecipanti non provenienti da Bruxelles hanno coperto le spese di viaggio in classe economica e un importo forfettario giornaliero di 110,92 ECU.

2. Oltre alle indennità succitate, il bilancio comunitario non prevede sovvenzioni specifiche per l'Unice, il Ceep e il Ces, riguardanti la partecipazione alle succitate riunioni.

La Commissione ricorda all'Onorevole Parlamentare che le linee di bilancio esistenti (1996) che riguardano la promozione del dialogo sociale, la formazione o l'informazione alle parti sociali, sono la B3-4000, la B3-4001, la B3-4002, la B3-4003, la B3-4004 e la B3-4005.

(97/C 72/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2605/96**di Paul Lannoye (V) alla Commissione***(11 ottobre 1996)*

Oggetto: Impatto sull'ambiente del progetto denominato «Transhennuyère» destinato a por fine all'eccessivo sfruttamento della falda di Pecq-Roubaix mediante il trasferimento di acqua prelevata segnatamente nella falda di Péruwelz-Seneffe nel quadro

Per por fine all'eccessivo sfruttamento sistematico della falda di Pecq-Roubaix mediante prelievi che raggiungevano 78 Mm³/anno nel 1990 per un'alimentazione naturale stimata a 57 Mm³/anno, il progetto «Transhennuyère» prevede delle captazioni nella falda di Péruwelz-Seneffe.

Va rilevato che la falda di Péruwelz-Seneffe è artesiana sul territorio del comune di Péruwelz come pure su quello dei suoi comuni limitrofi belgi e francesi. Tale regione transfrontaliera beneficia pertanto della presenza di numerose sorgenti, zone umide e stagni che la rendono una regione caratteristica per i suoi paesaggi e biotopi.

Tale regione, situata sulla falda di Péruwelz-Seneffe, comprende inoltre delle zone protette:

- la riserva naturale demaniale « Mer de Sable » situata nel comune di Beloeil; tale riserva è stata altresì proposta dalla Regione vallone per la lista Natura 2000;
- la zona di protezione per gli uccelli selvatici del Bassin de la Haine (ai sensi della direttiva 79/409) ⁽¹⁾ interessa i comuni di Péruwelz, Bernissart, Beloeil...;
- sul territorio francese tale regione si estende nel parco naturale della Scarpe e dell'Escaut.

I dati in mio possesso dimostrano che in caso di prelievi nella falda di Péruwelz-Seneffe vi è un rischio di inaridimento delle sorgenti e di prosciugamento delle zone umide con una probabile influenza negativa sui biotopi e i paesaggi.

Ritengo quindi che tale progetto, ripreso nell'allegato II della direttiva 85/337 ⁽²⁾, debba costituire oggetto di uno studio di impatto; le relative informazioni devono quindi, conformemente all'articolo 7 della direttiva 85/337, essere trasmesse alle autorità francesi interessate.

Non ritiene la Commissione che il parere favorevole espresso dalla DG XI sulla base di una nota di valutazione delle incidenze, succinta e incompleta, debba essere rivisto e che le autorità francesi debbono essere informate del tenore di tale progetto?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40

(97/C 72/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2617/96**di Paul Lannoye (V) alla Commissione***(14 ottobre 1996)*

Oggetto: Sovvenzionamento del progetto «Transhennuyère» destinato a porre termine allo sfruttamento eccessivo della falda di Pecq-Roubaix (PR) mediante trasferimenti d'acqua prelevata essenzialmente dalla falda di Péruwelz-Seneffe (PS) nell'ambito

Lo sfruttamento eccessivo della falda di PR risale agli inizi del 1900. Nel 1971, i prelievi ammontavano a 65 Mm³/anno e nel 1990 avevano raggiunto 78 Mm³/anno in presenza di un'alimentazione naturale stimata in 57 Mm³/anno. I pubblici poteri in Belgio non hanno mai preso alcun provvedimento per salvaguardare questa falda mediante un'utilizzazione più razionale dell'acqua.

Nel 1990 l'Esecutivo della Regione vallone ha incaricato il suo Assessore per le Risorse idriche di avviare i contatti necessari per organizzare, al più presto, una conferenza trilaterale (Vallonia, Fiandre e Francia) in vista di una gestione ottimale della falda calcare carbonifera, ma questa decisione non ha mai avuto alcun seguito. Il progetto di attingere alla falda acquifera di PS non si basa pertanto su una strategia di gestione razionale delle riserve idriche: nessuna analisi della domanda consente di evidenziare il potenziale risparmio d'acqua nei diversi settori industriali interessati (procedimenti più efficaci, utilizzazione in circuito chiuso), nonché la possibilità di ridurre le perdite all'interno della rete di distribuzione.

Il sussidio europeo concesso al progetto «Transhennuyère» a titolo dell'Obiettivo 1 non si propone quindi di modernizzare i sistemi in vigore per l'utilizzazione delle risorse naturali, ma serve unicamente a coprire le manchevolezze delle autorità pubbliche belghe trasferendo i rischi connessi all'eccessivo sfruttamento di una

falda acquifera in un'altra regione. La regione di Péruwelz vede così minacciate le sue possibilità di sviluppo economico. In mancanza di uno studio sull'impatto del progetto, è infatti praticamente impossibile determinare l'incidenza dei prelievi dalla falda di PS sulle numerose sorgenti e zone umide circostanti. Il loro prosciugamento avrebbe conseguenze deleterie sui progetti di sviluppo basati sulla valorizzazione turistica dei paesaggi e dei biotopi attualmente previsti in questa zona transfrontaliera.

Non ritiene pertanto la Commissione che il sovvenzionamento del progetto Transhennuyère sia ingiustificato e persino incompatibile con gli orientamenti definiti nell'ambito della politica regionale?

**Risposta comune alle interrogazioni scritte
E-2605/96 e E-2617/96 dell'on. Wulf-Mathies a nome della Commissione**

(8 novembre 1996)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che essa sta riesaminando il progetto «Transhennuyère», destinato alla lotta contro l'eccessivo sfruttamento della falda Pecq-Roubaix, dato l'impatto ecologico del progetto sulla zona di Péruwelz.

In considerazione della complessità di questo investimento, la Commissione, dopo aver effettuato una prima riunione tecnica con i responsabili della regione vallona, ha chiesto informazioni supplementari, onde poter adottare una posizione definitiva sul progetto.

La Commissione ha comunicato alle autorità regionali vallone che, per il momento, il cofinanziamento FESR a favore del progetto in questione è sospeso.

(97/C 72/107)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2607/96
di Raymonde Dury (PSE) alla Commissione**

(11 ottobre 1996)

Oggetto: Esperimenti su animali

La direttiva 86/609/CE ⁽¹⁾ concernente gli animali da esperimento precisa che non saranno effettuati esperimenti qualora esista una possibilità ragionevole e pratica di ricorrere a un altro metodo scientificamente accettabile e che non implichi l'utilizzazione di un animale per ottenere il risultato ricercato.

Migliaia di primati continuano ad essere inviati verso l'Europa dall'Indonesia, le Filippine, la Cina, l'isola di Maurizio o le Barbados. L'80% di tali animali muore prima di giungere a destinazione. Esistono spesso tecniche in vitro per raggiungere gli obiettivi perseguiti, ma sono più lunghe e costose rispetto all'impiego dei primati.

Può la Commissione far sapere se l'argomentazione relativa alla durata e al costo adottata dalle imprese e dai ricercatori costituisce una giustificazione accettabile per derogare alla summenzionata direttiva?

⁽¹⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1

Risposta data dalla Sig. ra Bjerregaard in nome della Commissione

(13 novembre 1996)

L'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 86/609/CEE ⁽¹⁾ prevede che si eviti di eseguire un esperimento che implichi animali qualora per ottenere il risultato ricercato sia ragionevole e praticamente applicabile un altro metodo scientificamente valido che non implichi l'impiego di animali.

L'impiego di primati è considerato essenziale nella ricerca biomedica. Infatti, il numero di metodi alternativi convalidati è ancora insufficiente.

La Commissione non dispone di informazioni concernenti la mortalità degli animali durante il trasporto e non può quindi pronunciarsi sul tasso dell'80% citato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU L 358 del 18.12.1986.

(97/C 72/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2614/96
di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione
(14 ottobre 1996)

Oggetto: Controlli della Commissione sull'impianto di trattamento delle scorie nucleari di La Hague

Nella sua risposta alle interrogazioni scritte E-0565/96 e E-0566/96 ⁽¹⁾ la Commissione si è espressa sui rischi inerenti allo stoccaggio e al trattamento di scorie radioattive nell'apposito impianto di La Hague. La Commissione afferma letteralmente che un giudizio sull'insieme dei dispositivi di controllo ivi installati «è possibile solo dopo un esame approfondito». E prosegue così: «la Commissione ha incluso il sito di La Hague nel suo programma di verifiche a titolo dell'articolo 35 del Trattato Euratom e prevede una tale verifica nel 1996».

1. Quando ha avuto luogo l'esame menzionato dalla Commissione? In caso non fosse ancora avvenuto, quando sarà effettuato con esattezza?
2. Quali dispositivi verranno sottoposti a controllo e chi esattamente effettuerà tali controlli?
3. Metterà la Commissione i dati rilevati a disposizione del Parlamento europeo? In caso affermativo, quando? In caso negativo, perché no?

Nella sua risposta alle interrogazioni in oggetto la Commissione parla altresì di una discrepanza tra le informazioni fornite dalla stampa sulle dimensioni della contaminazione da iodio 129 e i dati forniti dal governo francese, senonché le misurazioni effettuate da un laboratorio indipendente non sarebbero state messe a disposizione della Commissione.

4. Intende ora la Commissione verificare la situazione effettuando nel quadro delle indagini proprie misurazioni dei tassi?

⁽¹⁾ GU C 217 del 26.7.1996, pag. 72

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(7 novembre 1996)

1. Dal 22 a 26 luglio 1996 la Commissione ha proceduto ad un'ammissione di verifica nel sito della Hague, in Francia, a titolo dell'articolo 35 del trattato Euratom.
2. Sono state sottoposte a controllo in primo luogo le installazioni direttamente correlate al tasso di radioattività nell'ambiente ed in particolare quelle situate in prossimità dell'impresa di ritrattamento di combustibili irradiati, gestita dalla compagnia generale materie nucleari (Cogema), e in prossimità del centro di magazzinaggio delle scorie radioattive della Manica (CSM), gestito dall'Agenzia nazionale per la gestione delle scorie radioattive (Andra). I dispositivi di controllo delle emanazioni gassose e liquide di tali stabilimenti sono stati parimenti verificati e ne è stato valutato l'impatto sull'ambiente.
3. La relazione tecnica sulle verifiche non è ancora terminata. Si tratta di un documento di lavoro.

È stato convenuto con gli Stati membri che, quando sarà terminata la redazione della relazione tecnica, le osservazioni principali formulate dalla Commissione potranno essere trasmesse, a richiesta, ad altri Stati membri interessati nonché al Parlamento. Saranno allegate alla pratica, ove del caso, le osservazioni delle autorità nazionali.

La Commissione si impegna peraltro a fornire periodicamente informazioni a carattere generale al Consiglio ed al Parlamento in merito al suo programma di verifiche. Si prevede di trasmettere tale comunicazione nel 1997.

4. La Commissione aveva già ottenuto dalle autorità francesi tutti i dati disponibili in materia di tasso di iodio - 129, in particolare nell'erba e nel latte prodotto nella regione. Nel frattempo la Commissione si è procurata anche la relazione stilata da un centro di ricerca che aveva proceduto indipendentemente ad una serie di misurazioni. Va osservato peraltro che si trattava di misurazioni non concernenti i medesimi tipi di prelievo e che pertanto i risultati non sono paragonabili. Restano valide le conclusioni contenute nella risposta della Commissione alle interrogazioni scritte E-565/96 e E-566/96, dell'onorevole parlamentare Plooij-Van Gorsel ⁽¹⁾, in merito alle implicazioni sanitarie di tali dati r.

Nelle verifiche effettuate la Commissione ha evidentemente dato particolare attenzione ai dispositivi di misura dello iodio - 129, e potrà di conseguenza valutarne l'efficacia.

⁽¹⁾ GU C 217 del 26.7.1996.

(97/C 72/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2615/96**di Edward Kellett-Bowman (PPE) alla Commissione***(14 ottobre 1996)*

Oggetto: Status giuridico degli accompagnatori turistici nell'UE

E' la Commissione a conoscenza del fatto che gli accompagnatori turistici, ingaggiati da Tour Operators che organizzano viaggi per comitive nei paesi europei e incaricati di assistere il gruppo dall'inizio alla fine del viaggio e fornirgli informazioni sui paesi visitati, subiscono vessazioni e vengono talvolta arrestati perché svolgono il loro lavoro?

Nelle città più grandi e durante le fermate, essi affidano il gruppo ad una guida turistica locale; nelle città più piccole, o durante soste brevi, forniscono invece direttamente le informazioni di base ai partecipanti.

Tuttavia, in Austria, Italia e Francia, la loro attività è spesso contrastata ed essi vengono talvolta arrestati con l'accusa di fare un lavoro riservato alle guide locali autorizzate.

Quali azioni intende intraprendere la Commissione per assicurare che gli accompagnatori turistici non siano più vessati dalla Polizia e che sia loro consentito di svolgere il proprio lavoro?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(18 novembre 1996)*

Non risulta chiaramente dall'interrogazione se l'onorevole parlamentare faccia riferimento agli ostacoli incontrati da guide accompagnatrici o da guide turistiche. In effetti, si tratta di due professioni complementari, ma diverse.

L'esercizio dell'attività di «guida accompagnatrice» («courier» nella versione inglese) è disciplinato dalla direttiva 75/368/CEE ⁽¹⁾, che permette di esercitare tale attività in uno Stato membro anche se l'interessato non possiede le qualificazioni professionali ivi richieste. La direttiva costringe lo Stato membro di accoglienza a riconoscere l'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro e attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, nel caso di prestazioni temporanee di servizi, le disposizioni della direttiva devono essere interpretate con la flessibilità dovuta, stante il carattere temporaneo dell'attività. La Commissione sta esaminando la situazione in Italia ed è intervenuta presso le autorità italiane in merito. Essa è pronta ad esaminare ogni ricorso concernente degli ostacoli ingiustificati. La direttiva 75/368/CEE non si applica alle «guide turistiche» («tourist guides»), che sono espressamente escluse dal suo campo d'applicazione.

Nelle sue sentenze riguardanti le «guide turistiche» ⁽²⁾, la Corte di giustizia ha dichiarato che la libera prestazione di servizi non consente di imporre, alle guide turistiche che viaggiano con un gruppo chiuso di turisti provenienti da un altro Stato membro, l'obbligo di possedere una tessera professionale, un'autorizzazione ad esercitare o una licenza «nazionale», se la loro prestazione consiste nel guidare detti turisti in luoghi diversi dai musei e dai monumenti storici visitabili soltanto con una guida specializzata. Un documento attestante che l'interessato è «una guida turistica» nel suo Stato membro di provenienza può risultare utile, al fine di stabilire se abbia il diritto di beneficiare della giurisprudenza in questione.

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è ben noto alla Commissione. Da un lato, essa è regolarmente in contatto con le associazioni professionali interessate (guide turistiche, accompagnatori, operatori turistici). Dall'altra parte, la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti della Francia e dell'Italia, ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE. Essa constata l'evoluzione legislativa favorevole, che si traduce con l'adozione di nuove disposizioni in esecuzione delle sentenze «guide turistiche», in atto attualmente in questi Stati membri. Per quanto riguarda l'Austria, la legislazione è in corso di esame da parte della Commissione che non mancherà di prendere, se necessario, i provvedimenti appropriati previsti dal trattato.

Del resto la Commissione continuerà a mantenere contatti con gli Stati membri e le associazioni professionali interessate al fine di trovare una soluzione pratica ai problemi connessi alla libera circolazione di questi professionisti.

La Commissione tiene a ricordare all'onorevole parlamentare che l'applicabilità diretta dell'articolo 59 del trattato CE (libera prestazione di servizi) conferisce ai privati dei diritti che le autorità nazionali devono rispettare, e che questi possono fare valere, anche prima dell'adozione delle nuove disposizioni di diritto interno

in questo settore. Le guide possono dunque rivolgersi alle autorità nazionali qualora dovessero incontrare dei problemi relativi all'esercizio della loro professione, con l'avvertenza che il loro diritto di fornire liberamente i loro servizi si trova limitato dall'eccezione summenzionata relativa ai musei o monumenti storici.

(¹) Direttiva del Consiglio del 16.6.1975 — GU L 167 del 30.6.1975

(²) Sentenze del 26.2.1991 Causa C 154/89 France Rec. 1991, pag. 659 e Causa C 180/89 Italia Rac. 1991, pag. 709

(97/C 72/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2616/96
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione
(14 ottobre 1996)

Oggetto: Politica in materia di medicinali generici

Quali misure propone la Commissione per favorire l'uso di medicinali generici, come auspicato dal Parlamento europeo nella risoluzione sulla politica industriale dell'UE approvata il 16 aprile 1996, e quali iniziative ha assunto per attuare questa raccomandazione del Parlamento, in particolare al fine di consentire l'effettuazione di esperimenti di laboratorio e la registrazione di medicinali generici prima della scadenza del brevetto?

Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione

(4 novembre 1996)

La Commissione, tramite la sua politica industriale, ha sempre incoraggiato la libera concorrenza e la trasparenza ed ha quindi, nella sua comunicazione del 1994 su una politica industriale per il settore farmaceutico (¹), riconosciuto che un miglioramento della trasparenza sul mercato avrebbe favorito una concorrenza tra più soggetti, compresi i produttori di medicinali generici.

Negli ultimi anni si è registrato un rafforzamento della tutela della protezione intellettuale e, al contempo, una migliore informazione di farmacisti, medici e pazienti, che ha favorito la crescita nel settore dei medicinali generici.

Non è chiaro, tuttavia, se una modifica delle norme che disciplinano gli interventi consentiti prima della scadenza dei brevetti potrebbe avere un impatto significativo sul ricorso più frequente a questi medicinali. L'uso dei medicinali generici dipende maggiormente dalla struttura dei prezzi in vigore in determinati Stati membri.

Il problema è quello di garantire un livello di tutela della proprietà intellettuale tale da incoraggiare lo sviluppo di nuovi medicinali mediante il sostegno alle industrie innovative e tenendo conto, al contempo, degli interessi dei produttori di medicinali generici, soprattutto in rapporto alla concorrenza dei paesi terzi. In materia la verifica deve essere costante, alla luce degli sviluppi economici e legislativi in atto nel mondo (non ultima la decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione delle norme attualmente in vigore). Sulla base di tale decisione della Corte e dei risultati di un prossimo studio della Commissione sui medicinali generici, quest'ultima intende dar vita a politiche che tengano conto di tutti gli attori in gioco.

(¹) COM(93) 718.

(97/C 72/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2623/96
di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione
(15 ottobre 1996)

Oggetto: Assenza di iniziativa della Commissione riguardo alla presentazione di proposte di azione comune nel quadro della PESC

Nella sua risoluzione A4-0175/96, il Parlamento europeo ha lamentato che la Commissione, nonostante le competenze ad essa riconosciute dal TUE, in particolare dall'articolo J.8, paragrafo 3, non abbia presentato al Consiglio nessuna proposta di azione comune.

Come è chiaramente emerso da vari interventi, il Parlamento europeo considera politicamente importante che la Commissione eserciti tale diritto d'iniziativa in settori per i quali sono previste procedure di carattere prevalentemente intergovernativo.

Può la Commissione indicare qual è stato il motivo della sua inerzia nel settore in questione, e che importanza attribuisce all'esercizio del diritto di iniziativa che le spetta sulla base dell'articolo J.8, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(25 novembre 1996)

Il 17 luglio 1996, durante il dibattito relativo alla risoluzione A4-0175/96, la Commissione ha confermato che avrebbe continuato ad esercitare il diritto di iniziativa come previsto all'articolo J8, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea.

Le iniziative adottate dalla Commissione nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) hanno natura diversa da quella delle proposte presentate in ambito comunitario, ambito nel quale la Commissione dispone del diritto unico d'iniziativa.

La Commissione assicura comunque il pieno svolgimento del suo ruolo, definito agli articoli J5.3 e J8.3, partecipando alle attività dei gruppi di lavoro PESC del Consiglio e presentando proposte.

Infine, la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento numerose analisi generali e iniziative su questioni politiche, economiche e commerciali nel settore delle relazioni esterne.

(97/C 72/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2626/96

di Ulf Holm (V) alla Commissione

(15 ottobre 1996)

Oggetto: Iniziativa per limitare il fumo di tabacco

Negli Stati Uniti, il Presidente Clinton ha iniziato ad adottare misure risolutive per limitare il fumo di tabacco. Il 23 agosto è stata presentata una nuova legge sul tabacco che comporta una regolamentazione più severa della pubblicità e della vendita di tabacchi. La legge proibisce tra l'altro la pubblicità all'aperto in un raggio di 300 m dalle scuole, senza contare che la stessa deve essere in bianco e nero e priva di immagini. Le persone sotto i 27 anni devono mostrare un documento di identità per poter comprare tabacchi. Queste misure sono tese a scongiurare che bambini e adolescenti inizino a fumare. Già in passato, la maggior parte degli Stati federati avevano adottato misure decise per tutelare le persone dal fumo passivo sul luogo di lavoro.

1. Sta la Commissione attualmente elaborando qualche proposta tesa a limitare il fumo di tabacco nell'Unione europea?
2. Può essere considerato compatibile con il mercato interno che uno Stato membro vieti totalmente, per motivi di ordine sanitario, la pubblicità del tabacco e introduca limiti d'età, fermo restando che tali norme vengano per tutti i fabbricanti?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(15 novembre 1996)

L'elemento principale della prevenzione del tabagismo a livello comunitario è costituito dal programma «L'Europa contro il cancro». La decisione del Parlamento e del Consiglio che definisce un terzo piano d'azione contro il cancro (1) stabilisce che la prevenzione del tabagismo costituisce un aspetto prioritario, poiché circa un terzo dei tumori è imputabile al fumo. Nella Comunità, si ritiene che il tabagismo sia all'origine di circa 500.000 decessi all'anno. Pertanto, la Commissione, nell'attuare il piano d'azione attribuisce notevole importanza alla prevenzione.

Per quanto riguarda la pubblicità, l'onorevole membro probabilmente è al corrente che la proposta emendata della Commissione relativa alla questione ⁽²⁾ è attualmente discussa in seno al Consiglio. L'obiettivo della proposta sarebbe quello di eliminare gli ostacoli al commercio nell'ambito del mercato interno, ivi compresi quelli che potrebbero sorgere da eventuali divieti nazionali di pubblicità. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 100(a) del Trattato CEE, la Commissione è tenuta ad osservare un elevato livello di tutela della salute come base delle proposte relative alla salute, alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente e del consumatore. Pertanto la proposta in questione contempla disposizioni restrittive quasi totali per quanto riguarda la pubblicità del tabacco.

⁽¹⁾ GU L 95 del 16.4.1996

⁽²⁾ GU L 129 del 21.5.1992

(97/C 72/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2629/96

di Michl Ebner (PPE) alla Commissione

(15 ottobre 1996)

Oggetto: Programma d'azione per le minoranze

La Commissione, che nel febbraio 1994 ha elaborato una relazione d'attività riguardante il sostegno alle minoranze, è d'accordo sull'opportunità di predisporre anche in futuro un programma d'azione per le loro lingue e le loro culture?

Risposta della Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(29 novembre 1996)

Sin dal 1983, la Commissione, nel quadro della linea di bilancio B3-1006, sostiene le iniziative per promuovere e salvaguardare le lingue e le culture regionali e minoritarie della Comunità. A questo proposito, per la fine del 1996 verrà elaborata una relazione d'attività per il periodo 1994-1996 relativa all'azione della Commissione in questo settore.

Peraltro, nel rispetto delle diversità linguistiche e culturali, la Commissione intende esaminare le possibilità di proseguire l'azione. A questo scopo ha già chiesto una valutazione mediante gara pubblica d'appalto.

(97/C 72/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2631/96

di David Bowe (PSE) alla Commissione

(15 ottobre 1996)

Oggetto: Utilizzo dei fanghi di depurazione nei terreni agricoli

Può la Commissione comunicare a quali condizioni potrebbe accettare l'impiego di fanghi di depurazione per applicazioni nei terreni agricoli? Intende fissare norme europee per l'utilizzo di tali fanghi, in forma liquida o essicata, a fini agricoli o di altro tipo?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(7 novembre 1996)

L'impiego di fanghi di depurazione nei terreni agricoli è disciplinato dalla direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ⁽¹⁾ che fissa fra l'altro i valori limite per i metalli pesanti nel suolo e nei fanghi e per i quantitativi massimi di immissione annua di metalli pesanti nel suolo.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.1986.

(97/C 72/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2647/96**di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

Oggetto: Partecipazione di giovani austriaci ai programmi comunitari nel settore dell'istruzione

Secondo i risultati di una ricerca condotta fra i giovani austriaci, l'interesse di questi ultimi per i programmi europei di scambio e istruzione risulta notevolmente aumentato.

Può la Commissione far sapere quanti sono stati i giovani austriaci che hanno partecipato a programmi europei in materia di istruzione prima dell'adesione dell'Austria all'Unione, ossia anteriormente al 1° gennaio 1995, e quanti sono quelli che vi hanno preso parte dall'adesione a oggi?

Risposta fornita dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione*(29 novembre 1996)*

Nel settore dell'istruzione, 4.773 giovani austriaci hanno effettuato, tra il 1992 e il 1993 e 1994/1995, soggiorni di studio in un'università in un altro paese partecipante, nel quadro del programma Erasmus. Nel 1995/1996 e nel 1996/1997, il numero di giovani austriaci che hanno partecipato ad azioni di cooperazione e di mobilità facenti parte del programma Socrates è stato di 6.203.

Per quanto riguarda il settore della formazione professionale, nel quadro del programma Leonardo da Vinci, 743 giovani austriaci hanno partecipato ad azioni di collocamento e di scambio nel 1995, e nel 1996 si ritiene che circa 570 ne beneficeranno. Nel quadro dell'ex programma Comett, nel periodo tra il 1990 e il 1994, 769 giovani universitari o diplomati austriaci hanno ricevuto un sostegno comunitario per intraprendere un collocamento transnazionale in imprese.

(97/C 72/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2652/96**di Jacques Donnay (UPE) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

Oggetto: Lotta al narcotraffico – Controllo delle merci

La Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione europea ha ribadito che la lotta al narcotraffico costituisce una delle sue principali priorità.

In proposito, quali misure intende prendere la Commissione affinché in tutte le frontiere esterne dell'Unione e soprattutto nei grandi porti, i controlli dei container di merci siano eseguiti in modo rigoroso?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin in nome della Commissione*(15 novembre 1996)*

La Commissione non ha alcun potere giuridico per quanto riguarda il controllo, eventualmente anche con misure coattive, dell'applicazione della normativa e quindi non può prendere provvedimenti per rafforzare i controlli sui container di merci alle frontiere esterne della Comunità. Il problema viene affrontato nel programma di azione contro la droga sottoscritto dal Consiglio europeo di Madrid e attualmente all'esame del Consiglio. Al Consiglio europeo di Dublino verrà presentata una relazione riepilogativa e di previsione.

(97/C 72/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2657/96**di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

Oggetto: Cartello di crisi strutturale dell'industria europea della porcellana

Dal 1992, l'industria tedesca della porcellana ha perduto più di 5.000 posti di lavoro. Analoghi sviluppi si registrano anche in altri Stati membri. Le importazioni a buon mercato dall'Asia orientale e dagli Stati dell'Europa orientale svolgono, al riguardo, un ruolo tutt'altro che trascurabile. Ciò premesso:

1. Caldeggerà la Commissione, anche per il 1997, un contingentamento delle importazioni di porcellana dalla Cina? In caso negativo, potrebbe essa spiegarne i motivi?
2. Come valuta la Commissione l'efficacia di un cartello di crisi strutturale dell'industria europea della porcellana? Autorizzerebbe essa l'instaurazione, limitata nel tempo, di un siffatto cartello? In caso negativo, potrebbe essa spiegarne i motivi?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(15 novembre 1996)

Il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 ⁽¹⁾, attualmente in vigore, stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni da taluni paesi terzi, compresa la Repubblica popolare cinese. L'allegato II fissa i contingenti quantitativi per taluni prodotti originari della Cina applicabili, fra l'altro, agli oggetti da tavola o da cucina di porcellana.

Nella relazione al Consiglio del dicembre 1995 sui contingenti quantitativi applicati in conformità al regolamento di cui sopra ⁽²⁾, la Commissione ha considerato che, alla luce della situazione delle industrie comunitarie del settore nonché dei mercati dei prodotti in questione, il sistema di contingenti sulle importazioni dalla Cina dovrebbe essere mantenuto, in particolar modo per gli oggetti da tavola di porcellana e di ceramica. Dopo aver a lungo dibattuto la questione, il Consiglio, nell'aprile 1996, ha stabilito con regolamento (CE) n. 752/96 ⁽³⁾ un leggero incremento dei contingenti per questi prodotti. La Commissione sta attualmente valutando i dati disponibili per ultimare la relazione di quest'anno.

La Commissione non ha avuto notizia dell'istituzione di un cartello di «crisi strutturale» dell'industria europea della porcellana e non è quindi in grado di esprimere commenti a proposito. Sicuramente, se l'onorevole parlamentare potesse illustrare più dettagliatamente gli obiettivi e le attività di una tale associazione, la Commissione provvederebbe a completare questa risposta.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994

⁽²⁾ COM(95) 614

⁽³⁾ GU L 103 del 26.4.1996

(97/C 72/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2658/96

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(15 ottobre 1996)

Oggetto: Europol e i pedofili

Non ritiene la Commissione che Europol dovrebbe essere utilizzato per tenere a disposizione delle autorità di tutti gli Stati membri elenchi di pedofili che sono stati condannati?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(18 novembre 1996)

Il Consiglio sta per decidere l'estensione del mandato dell'unità droga di Europol alla lotta contro il traffico di esseri umani e l'abuso sessuale dei minori. Inoltre esso dovrebbe adottare, prossimamente, un programma che comporta, tra l'altro, un esame dell'opportunità e della fattibilità di uno scambio centralizzato di informazioni sui minori scomparsi e sulle persone condannate per atti di pedofilia (programma Stop). L'organizzazione di banche dati europee di questo tipo, e in particolare quella suggerita dall'onorevole parlamentare, potrebbe essere discussa nel quadro della realizzazione di queste due iniziative. Anche se una decisione del genere è di competenza del Consiglio dei Ministri della giustizia e degli affari interni, la Commissione ritiene che l'unità droga di Europol potrebbe effettivamente svolgere un ruolo importante in materia.

(97/C 72/119)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2670/96
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

Oggetto: Deficit democratico in occasione dell'ESB

La vicenda della «mucca pazza» ha evidenziato in maniera preoccupante la distanza fra il palazzo e il cittadino. In particolare, la Commissione nulla ha fatto per ripristinare la fiducia dei consumatori di fronte ad una minaccia potenziale quale l'encefalopatia spongiforme bovina.

Si chiede alla Commissione europea, per cercare di colmare questo deficit democratico, un'azione a breve termine e l'istituzione al più presto di una nuova politica alimentare basata sul rispetto delle aspettative e delle preferenze dei consumatori in materia di metodi di produzione, di etichettatura e di controllo.

Risposta data dalla Sig.ra Bonino a nome della Commissione*(2 dicembre 1996)*

Dall'apparizione dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) nel Regno Unito nel 1986, sono state adottati numerosi e diversi provvedimenti a livello comunitario da parte della Commissione o su proposta di questa al fine di preservare la salute umana, eliminare l'ESB nel Regno Unito e impedirne la propagazione all'esterno.

In esito all'annuncio del 20 marzo 1996 da parte delle autorità del Regno Unito secondo cui non poteva essere escluso un collegamento fra l'ESB e la malattia Creutzfeldt Jacob, sono stati adottati provvedimenti ancor più radicali quali l'embargo sui prodotti britannici di origine bovina, l'aumento degli stanziamenti per la ricerca, l'istituzione di un comitato scientifico multidisciplinare per consigliare la Commissione e coordinare i comitati scientifici della Commissione già impegnati nella protezione dei consumatori e nella lotta contro l'ESB, la concertazione con le organizzazioni dei consumatori e, segnatamente, con il comitato dei consumatori, nonché la creazione di un gruppo interservizi all'interno della Commissione per garantire una migliore informazione dei consumatori e per ripristinare la loro fiducia. Tali provvedimenti verranno attuati al fine di ristabilire progressivamente la fiducia generale nel corso dei prossimi mesi. Si registra peraltro già un recupero di fiducia dimostrabile dalla ripresa dei consumi di carne bovina negli Stati membri.

La Commissione sta attualmente preparando un Libro Verde sulla legislazione comunitaria in materia di alimenti. Le questioni dei metodi di produzione, di etichettatura e di controllo saranno oggetto di tale Libro Verde e la Commissione solleciterà la comunicazione di commenti e proposte provenienti dalle organizzazioni dei consumatori.

(97/C 72/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2673/96
di Marianne Thyssen (PPE) alla Commissione***(15 ottobre 1996)*

Oggetto: Espletamento da parte della Commissione europea della procedura di controllo di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE sull'aggiudicazione degli appalti pubblici

In taluni ambienti si sostiene che, non di rado, le giunte comunali non rispettano le norme europee sugli appalti pubblici.

A norma dell'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE⁽¹⁾ del 21 dicembre 1989 la Commissione europea può rivolgersi direttamente agli Stati membri, ovvero alle autorità aggiudicatrici, per invitarle a riparare le violazioni alle normative europee in materia di appalti pubblici.

Ciò premesso, si è già avvalsa la Commissione europea di queste possibilità di controllo nei confronti dei comuni e delle autorità? In caso affermativo, potrebbe essa far conoscere il numero dei casi e i comuni interessati?

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(20 novembre 1996)*

Per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario, la Commissione può iniziare il procedimento ex articolo 169 del trattato CE in tutti i casi di violazione del diritto comunitario, compresi quindi quelli che investono il settore dei pubblici appalti. La Commissione invia dapprima una lettera di costituzione in mora, cui fa seguito, se necessario, un parere motivato. Se non si addiuvano ad una soluzione accettabile sotto il profilo del diritto comunitario, la Commissione può adire la Corte di giustizia che risolve la controversia in via definitiva.

Le due direttive che istituiscono rimedi giuridici nel settore degli appalti pubblici (la direttiva 89/665/CEE per i settori «classici» e la direttiva 92/13/CEE ⁽¹⁾ per i settori di pubblica utilità (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni) prevedono inoltre la possibilità che la Commissione invii una notifica agli Stati membri ed alle autorità aggiudicatrici. La notifica inviata allo Stato membro fa ufficio di lettera di costituzione in mora ex articolo 169 del trattato CE. Va tuttavia detto che la Commissione può esperire tale procedimento solo se l'appalto non è stato ancora aggiudicato e se contiene una manifesta ed inequivocabile violazione della pertinente normativa comunitaria. Quando si avvale di questo meccanismo, la Commissione ha l'obbligo di imporre un termine perentorio di 21 giorni per la risposta nel caso dei settori «classici» e di 30 giorni per i settori di pubblica utilità. Una volta ricevuta la notifica, lo Stato membro (e non l'autorità aggiudicatrice) ha l'obbligo di rispondere alla Commissione. Il meccanismo testè descritto nulla aggiunge ai poteri d'azione di cui la Commissione già dispone in forza dell'articolo 169 CE.

In risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare, va osservato che in qualche caso questo meccanismo è stato utilizzato dalla Commissione, ma che il ricorso ad esso non è frequente per una serie di motivi. In primo luogo, nella maggior parte dei casi, gli autori delle denunce si rivolgono alla Commissione dopo che il contratto è già stato aggiudicato, in un momento cioè in cui è chiaro fin dall'inizio che essi non hanno alcuna possibilità di aggiudicarselo. In secondo luogo, va rilevato che non sempre le violazioni della normativa presentano contorni chiari e manifesti. In terzo luogo — anche se questo meccanismo ha il vantaggio di informare l'autorità aggiudicatrice nello stesso tempo (e non più tardi) dello Stato membro — la Commissione ha l'obbligo di rispettare i termini perentori prescritti dalle due direttive. In alcuni casi urgenti essa ha rinunciato a ricorrere a tale meccanismo preferendo attivare il procedimento ex articolo 169 così da imporre agli Stati membri termini di risposta più rapidi.

In ogni caso, il controllo dell'applicazione delle norme vigenti ad opera dei vari soggetti aggiudicatori (comprese le autorità locali) è in primo luogo di competenza degli Stati membri, i quali devono preconstituire un adeguato sistema di controllo nel loro ordinamento.

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992

(97/C 72/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2677/96
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione
(15 ottobre 1996)

Oggetto: Discarica abusiva di liquami industriali nel lago Koronia

Diverse fabbriche della regione di Langadá riversano rifiuti industriali nel lago Koronia arrecando danni soprattutto al comune di Kavallarion che si trova ormai in una situazione tragica.

Considerando:

- a) l'installazione incontrollata di impianti industriali e la discarica abusiva di liquami nella regione di Lagadá, in violazione delle normative comunitarie,
- b) l'assenza di depuratori biologici nelle reti fognarie urbane,
- c) le denunce e le vive rimostranze dei cittadini del comune di Kavallarion, del Consiglio comunale e delle locali associazioni ambientaliste,
- d) il lassismo delle autorità competenti, e
- e) la gravità delle ripercussioni sull'ambiente e la salute pubblica (l'acqua lacustre ha un elevato grado di salinità e alcalinità che la rende inadatta a qualsiasi impiego),

può far sapere la Commissione:

1. quali misure ha preso per indurre le autorità elleniche ad applicare correttamente la normativa comunitaria,
2. in che modo accoglierebbe la richiesta, da parte del comune di Kavallarion, di costruire un depuratore biologico,
3. in che modo affronterà il problema, una volta accertate violazioni del diritto comunitario?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(22 novembre 1996)

1. La Commissione è informata dei problemi ambientali concernenti il lago di Koronia in quanto è stata presentata una denuncia ufficiale che la Commissione ha registrato. Nell'ambito dell'istruzione

di questa causa, la Commissione si è già rivolta alle autorità elleniche per chiedere tutte le informazioni del caso. La Commissione, nei limiti delle competenze che le sono state attribuite dal trattato CE, garantirà la buona applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente a questo caso specifico.

2. Per quanto concerne l'eventuale cofinanziamento di una stazione di depurazione delle acque di scarico alla municipalità di Kavallariou, qualora le autorità greche formulassero una richiesta in questo senso, la Commissione terrà conto delle disponibilità finanziarie e delle relative priorità in base a criteri stabiliti nella direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹⁾, come pure ai limiti stabiliti nelle altre direttive concernenti la tutela delle acque. Pertanto, a titolo esemplificativo, sarà preso in considerazione segnatamente il numero degli abitanti, il tipo degli inquinanti presenti nelle acque di scarico e la sensibilità ambientale del lago.

3. Qualora la Commissione constatasse che le norme comunitarie adottate in questo campo sono state violate, potrà avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

(97/C 72/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2686/96
di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione
(15 ottobre 1996)

Oggetto: Esclusione di un PNL verde da parte della Commissione

La Commissione, nella sua pubblicazione: «Indicatori ambientali e contabilità verde» (giugno 1996), giunge alla conclusione che un PNL verde non costituisce una priorità. Può la Commissione europea:

1. Far sapere quali esperti ha consultato per giungere a tale decisione?
2. Visto che il Parlamento europeo, nel mese di ottobre 1995 si è espresso a favore di detta contabilità verde, sia nella relazione Torres Marques (doc. A4-0175/95) ⁽¹⁾ che nella risoluzione Díez de Rivera (doc. A4-209/95) ⁽²⁾, la Commissione intende ora ignorare tale presa di posizione?
3. Infine, visto che il capitolo 17 del Quinto programma di azione in materia di ambiente prevedeva la data del 1999 per l'attuazione del suddetto PNL verde, la Commissione intende rimangiarsi la parola a tale riguardo?

⁽¹⁾ GU C 287 del 30.10.1995, pag. 110

⁽²⁾ GU C 287 del 30.10.1995, pag. 115

Risposta data dalla Sig. ra Bjerregaard in nome della Commissione

(15 novembre 1996)

Il documento «Indicatori ambientali e contabilità verde» riprende, specificandoli, i problemi e gli elementi costitutivi di una contabilità che integri l'economia e l'ambiente come era stato proposto nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento sui grandi orientamenti per l'Unione europea in materia di indicatori ambientali e di contabilità verde nazionale ⁽¹⁾. Questa comunicazione è stata esaminata dal Parlamento nell'ottobre 1995 e le conclusioni in materia sono oggetto della risoluzione A4-0209/95.

I lavori previsti nel quadro della comunicazione possono condurre all'elaborazione di un prodotto interno lordo (PIL) corretto, detto «PIL verde», nei cui calcoli sono integrati l'esaurimento delle risorse e il degrado ambientale.

Attualmente la Commissione sta cercando l'approccio più coerente sul piano metodologico e quello più efficiente per tenere conto degli aspetti ambientali nelle considerazioni propriamente economiche. In questa prospettiva sono possibili due grandi linee:

- una procedura ad hoc consistente nell'effettuare una correzione macroeconomica del PIL tramite una valutazione globale dell'esaurimento delle risorse e a termine del degrado ambientale. Tuttavia questo approccio non permette di avere una rappresentazione in cifre dell'impatto dei diversi settori economici sull'ambiente, aspetto essenziale della politica ambientale indicato nel quadro del Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente ⁽²⁾;

- l'altra linea si basa su una metodologia coerente consistente nel tener conto degli aspetti ambientali a livello dei grandi flussi dei conti nazionali tramite l'elaborazione di conti satellite. Questo procedimento consente di mettere in relazione i dati economici e quelli ambientali sia a livello globale sia a livello settoriale e tiene debitamente conto delle preoccupazioni del Quinto programma d'azione.

Gli esperti statistici delle relazioni tra economia e ambiente che per molto tempo non erano concordi, specialmente quelli del cosiddetto gruppo di Londra, sono sempre più favorevoli all'elaborazione di conti satellite come presupposto per il calcolo di un PIL corretto; senza sottovalutare l'importanza del PIL «verde», è prioritario l'esame delle interrelazioni tra i flussi economici e l'impatto ambientale.

Il quinto programma del resto non fissa una data per l'adozione di un PIL «verde» e lascia agli Stati membri l'iniziativa di una tale decisione. La Commissione vuole favorire lo sviluppo degli elementi di base necessari per un tale calcolo.

(¹) doc. COM(94) 670.

(²) doc. COM(94) 453 def.

(97/C 72/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2687/96
di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione

(15 ottobre 1996)

Oggetto: Lavoro «in nero» alla Commissione

In seguito alla pubblicazione di alcuni articoli (Le Soir del 3 agosto 1996 e Le Vif/L'Express del 7 giugno 1966), si vuol sapere se è vero che esistono persone che lavorano «in nero» nei locali stessi della Commissione a Bruxelles o può la Commissione smentire formalmente tali accuse?

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione

(3 dicembre 1996)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-2814/96 dell'Onorevole Dury (¹).

(¹) Vedi pag. n. 81.

(97/C 72/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2689/96
di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione

(15 ottobre 1996)

Oggetto: Trasferimento di competenze in materia di recupero

Nel caso in cui non sia noto il luogo in cui si è prodotta l'infrazione o l'irregolarità in conseguenza della quale è sorto il debito doganale, e lo Stato membro d'origine, conformemente alla disposizione fittizia dell'articolo 378, par. 3, del regolamento d'applicazione del Codice doganale comunitario, abbia proceduto al calcolo, alla registrazione e alla notifica del debito doganale, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 217 e 221 del Codice doganale comunitario, si può parlare di «recupero» ai sensi del suddetto articolo 378, par. 3)?

Il fatto che siano state accordate facilitazioni di pagamento al contribuente in conformità dell'articolo 224 del Codice doganale comunitario (dilazione del pagamento) modifica in qualche modo la risposta relativa alla prima domanda?

In caso di trasferimento delle competenze in materia di recupero allo Stato membro nel quale l'irregolarità ha di fatto avuto luogo, la procedura da questo istituita deve applicarsi tanto sul territorio di imposizione che su quello di recupero, in conformità con le norme vigenti in quello Stato membro?

Può la Commissione far sapere se, e in quale misura, il trasferimento di questa competenza in materia di recupero, nonché la procedura di recupero da applicare a cura dello Stato ricevente sono accompagnati da garanzie sufficienti ad assicurare, in generale, la certezza del diritto del contribuente in ogni circostanza e, in particolare, la possibilità di ricorso ad un giudice indipendente in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 243, par. 1, del Codice doganale comunitario?

Risposta data dal sig. Mario Monti in nome della Commissione*(15 novembre 1996)*

Nel caso in cui non sia stato possibile stabilire il luogo dell'infrazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 378 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario ⁽¹⁾, lo Stato membro dal quale dipende l'ufficio di partenza presso il quale è stata registrata la dichiarazione TI riscuote i dazi e le altre imposizioni relative alle merci in oggetto. A tal fine, esso deve procedere al calcolo, alla registrazione e alla notifica del debito doganale all'obbligato principale entro undici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione. Si tratta quindi di recupero dei dazi.

Può succedere che il luogo in cui è sorta effettivamente l'obbligazione doganale sia determinato in un secondo tempo, ma anteriormente a tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione TI, mentre gli importi in questione sarebbero già stati riscossi dallo Stato membro di partenza in conformità del succitato articolo 378, paragrafi 1 e 2. In tal caso, come prevede l'articolo 378 paragrafo 3 del succitato regolamento, lo Stato membro nel quale è stata effettivamente commessa l'infrazione procede, in conformità delle disposizioni nazionali in vigore, al recupero dei dazi e delle altre imposizioni inerenti alle merci, ad eccezione di quelli già riscossi in precedenza a titolo di risorse proprie della Comunità dallo Stato membro dal quale dipendeva l'ufficio di partenza.

Questa situazione è giustificata dall'esistenza di un'obbligazione fiscale sorta, contemporaneamente all'obbligazione doganale, nello Stato membro nel quale è stata commessa l'infrazione. Non esiste peraltro duplice imposizione in quanto, non appena fornita la prova di un recupero a posteriori, i dazi e le altre imposizioni inizialmente riscossi, salvo quelli riscossi a titolo di risorse proprie, sono rimborsati dallo Stato membro di partenza.

L'eventuale concessione di una dilazione di pagamento quale prevista dall'articolo 224 del codice doganale comunitario non modifica in alcun modo quanto precede.

D'altro canto, dal momento che ciascun recupero deve essere considerato una decisione dell'autorità doganale, l'interessato può beneficiare appieno della tutela giuridica abituale, e, in particolare, del diritto al ricorso in due fasi in conformità dell'articolo 243 del Codice doganale comunitario.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993.

(97/C 72/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2697/96
di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione
(9 ottobre 1996)

Oggetto: Campagna d'informazione per la sensibilizzazione sul sistema europeo relativo alla valorizzazione e alla protezione delle denominazioni d'origine dei prodotti alimentari

Nel settore dell'agricoltura, la Commissione ha avviato la suddetta campagna di informazione, della durata di tre anni, che comprende la «denominazione di origine protetta» (DOP), l'«indicazione geografica protetta» (IGP) e la specialità tradizionale garantita (STG). A tal fine è stata prevista una dotazione di 8,8 mio ECU. La campagna viene realizzata sulla base dell'art. 5 del regolamento n. 2037/93 della Commissione ⁽¹⁾.

Tuttavia, nel corso dei negoziati politici per l'adozione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽²⁾, sei paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Lussemburgo), che costituivano una minoranza di blocco in seno al Consiglio, hanno posto come condizione che nessuna forma di sostegno economico specifico connessa a tali prodotti possa essere accettata. L'articolo relativo al sostegno è stato quindi eliminato dalla proposta di regolamento.

Nel corso dei negoziati politici precedenti all'adozione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio è stata espressa una forte opposizione in merito alla concessione di aiuti economici specifici ai produttori, ai consorzi di produttori ed altri, che producono, controllano e commercializzano prodotti protetti ai sensi del regolamento.

Ritiene la Commissione che la sua concessione di stanziamenti comunitari a favore di una campagna d'informazione volta alla diffusione della conoscenza di tali prodotti mediante aiuti destinati ai produttori sia conforme alla decisione del Consiglio?

⁽¹⁾ GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(28 ottobre 1996)*

L'onorevole interrogante cita opportunamente l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, il quale precisa che «la Commissione adotta le misure in materia di informazione necessarie, fatto salvo qualsiasi aiuto ai produttori e/o ai trasformatori, per far conoscere al pubblico il significato delle menzioni «DOP» «IGP», denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, nelle lingue comunitarie». Un articolo analogo è presente nel regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, onde «far conoscere all'opinione pubblica il significato della dicitura e del simbolo comunitario» nell'ambito degli attestati di specificità. La Commissione si è quindi attenuta alla decisione del Consiglio, che aveva soppresso un articolo della proposta volta a concedere aiuti finanziari ai gruppi di produttori.

La campagna d'informazione avviata si limita a spiegare all'opinione pubblica (produttori, ma anche distributori e consumatori) i concetti e le procedure complesse attuate a livello comunitario. Il ricorso a tali sistemi comunitari non è obbligatorio, bensì volontario, e occorre dunque che tale normativa comunitaria venga capita bene per risultare pienamente efficace. Il produttore deve capire come accedere alla normativa comunitaria, e il distributore e il consumatore debbono comprendere il significato delle diciture e dei logo figuranti sulle etichette dei prodotti.

⁽¹⁾ GU L 168 del 10. 7.1993.

(97/C 72/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2716/96**di Gijs de Vries (ELDR) alla Commissione***(16 ottobre 1996)*

Oggetto: Ripetute irregolarità riscontrate nei servizi della Commissione

In un articolo pubblicato il 3 agosto 1996 sul quotidiano belga *Le Soir*, il sig. Guy Dewarichet esprime il sospetto che nei servizi della Commissione europea si siano manifestate delle irregolarità. Può la Commissione fornire indicazioni al riguardo?

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione*(3 dicembre 1996)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-2814/96 dell'Onorevole Dury ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. n. 81

(97/C 72/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2743/96**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(21 ottobre 1996)*

Oggetto: Tagliole

L'articolo 3 del regolamento 3254/91 del Consiglio ⁽¹⁾ prevede il divieto di importazione di alcune pellicce e prodotti manufatti, a meno che la Commissione non abbia stabilito che un paese terzo ha vietato l'utilizzo di tagliole o non ha applicato metodi di cattura mediante trappole per le tredici specie che figurano nell'allegato I, conformi alle norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà.

Può la Commissione dire se, nel quadro delle relazioni che intrattiene con i paesi interessati, ha affrontato il problema delle popolazioni indigene che cacciano con metodi tradizionali e quello di un'assistenza tecnica adeguata perché tali popolazioni accettino e sviluppino modalità di cattura senza crudeltà?

(¹) GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1

(97/C 72/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2745/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(21 ottobre 1996)

Oggetto: Tagliole

Riguardo alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 3254/91 del Consiglio che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (COM(95) 737) (¹).

Può la Commissione europea dire se nel negoziato con i paesi produttori verrà inserita, a beneficio dei consumatori, una clausola di trasparenza, in base alla quale le pelli e le pellicce importate saranno accompagnate da una dichiarazione relativa alle modalità di cattura e/o uccisione che menzioni anche i luoghi di cattura e/o di allevamento?

(¹) GU C 58 del 28.2.1996, pag. 17

(97/C 72/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2746/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(21 ottobre 1996)

Oggetto: Tagliole

Riguardo alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 3254/91 del Consiglio che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (COM(95) 737) (¹).

Può la Commissione definire un calendario da cui risulti che la conclusione dei negoziati con i paesi terzi interessati avverrà entro il 1996, o al massimo entro il giugno 1997, e al tempo stesso che il comitato di esperti, ormai nominato da molto tempo, termini i propri lavori entro e non oltre il medesimo periodo?

(¹) GU C 58 del 28.2.1996, pag. 17

**Risposta comune data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2743/96, E-2745/96 e E-2746/96**

(27 novembre 1996)

La Commissione prende atto dei suggerimenti dati dall'onorevole parlamentare, i quali si inseriscono nel contesto dei negoziati in corso con il Canada, gli Stati Uniti e la Russia per un accordo-quadro sui metodi di cattura mediante trappole senza crudeltà. La Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 228 del trattato CE, porta avanti tali negoziati a nome della Comunità basandosi sulle direttive impartite dal Consiglio nel giugno 1996 e facendo particolare riferimento alle conclusioni del gruppo di esperti il cui rapporto è disponibile dal 20 giugno 1996.

La Commissione rammenta inoltre di aver adottato, in data 13 dicembre 1995, una proposta di modifica del regolamento (CEE) n° 3254 / 91 (¹) la quale è stata trasmessa al Consiglio. Tale proposta contiene disposizioni relative alle condizioni di introduzione, nella Comunità, delle pellicce di alcune specie animali e dei prodotti da

queste derivati, nonché disposizioni specifiche relative a pellicce e prodotti derivati provenienti dalle attività di cattura mediante trappole, praticate dalle popolazioni autoctone. La proposta include inoltre un calendario delle misure da prendere da parte della Commissione, in particolare in funzione dei progressi compiuti nell'ambito dei negoziati di cui sopra.

(¹) Doc. COM (95) 737 def.

(97/C 72/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2753/96
di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) alla Commissione

(21 ottobre 1996)

Oggetto: Finanziamento di progetti in materia di promozione della salute

Considerando che, secondo talune fonti, solo approssimativamente il 10% dei progetti presentati alla DG V/F a seguito dell'ultimo bando per la sovvenzione di azioni in materia di promozione alla salute è stato finanziato, può la Commissione rendere noto l'elenco dei progetti finanziati nel 1996?

Può operare una ripartizione dei progetti sovvenzionati in base alla nazionalità delle organizzazioni richiedenti?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(4 dicembre 1996)

I progetti presentati al Comitato consultivo «Promozione della salute» rappresentano un importo globale di 6,35 MECU. Le priorità definite dal Comitato nel programma di lavoro annuale sono state prese in considerazione.

La Commissione farà pervenire all'Onorevole Membro e al Segretariato del Parlamento europeo l'elenco dei progetti finanziati nel 1996, nonché una suddivisione per Stato membro. Va osservato che oltre il 50% dei finanziamenti è destinato a progetti che coprono tutti gli Stati membri (EUR 15).

Inoltre, 1,5 MECU della linea di bilancio B3-4300 è stato destinato all'analisi, al coordinamento della strategia e dei programmi, nonché alla valutazione e allo sviluppo della sanità pubblica.

(97/C 72/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2763/96
di Johanna Maij-Weggen (PPE) e Peter Pex (PPE) alla Commissione

(21 ottobre 1996)

Oggetto: Calzature in provenienza da Cina, India e Thailandia

Può far sapere la Commissione se il comitato antidumping dell'Unione europea le ha raccomandato di introdurre un prelievo a titolo di penalità sulle calzature in provenienza da Cina, India e Thailandia?

Tale misura è stata sollecitata in particolare da Francia, Spagna e Portogallo per motivi protezionistici?

Quale sarà l'incidenza della misura sull'occupazione nei paesi esportatori?

Quali saranno le conseguenze per gli importatori e per i consumatori olandesi di calzature?

Può indicare la Commissione per quali motivi ritiene che la misura proposta non sia in contrasto con le regole dell'OMC?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(19 novembre 1996)

La Commissione segue attualmente due procedure antidumping concernenti le calzature. Una riguarda calzature con tomaia in cuoio e plastica provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dall'Indonesia e dalla Thailandia, mentre l'altra riguarda determinate calzature con tomaia in tessuto provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dall'Indonesia. Nessuna procedura antidumping è in corso su importazioni di calzature dall'India.

Entrambe le procedure sono state discusse dal comitato consultivo del 17 settembre 1996. I pareri delle delegazioni in seno al comitato consultivo non pregiudicano la decisione della Commissione sull'opportunità di imporre o meno dazi antidumping provvisori. La Commissione non usa commentare le presunte posizioni degli Stati membri, la cui consultazione è tutelata dalla riservatezza.

La Commissione non ha esaminato le incidenze delle misure antidumping sull'occupazione nei paesi esportatori, dal momento che essa deve tener conto della situazione dell'occupazione nella Comunità stessa, per valutare se sia stato arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

Per quanto riguarda le incidenze del dazio sugli importatori, diversi di loro sostengono che le misure antidumping avrebbero un'incidenza negativa sui loro affari. Tuttavia, la Commissione rifletterà attentamente sugli interessi degli importatori e dei consumatori e sui produttori della Comunità prima di decidere se sia nell'interesse della Comunità imporre un dazio antidumping.

Il dazio pregiudizievole è condannato dall'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) e in tali circostanze sono consentite misure correttive, quali l'imposizione di dazi antidumping.

Le procedure antidumping sulle calzature sono state condotte sulla base della legislazione antidumping della Comunità, che è pienamente conforme con l'accordo antidumping dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC).

(97/C 72/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2777/96
di Georges Berthu (I-EDN) alla Commissione
(21 ottobre 1996)

Oggetto: Conferenza intergovernativa — Alleggerimento dei costi delle imprese a seguito dell'Unione monetaria

Al momento dell'adozione del Trattato sull'Unione europea si era ventilato che l'Unione monetaria avrebbe alleggerito i costi sostenuti dalle imprese, pari a 150 miliardi di FF per l'insieme dei paesi partecipanti. Tale importo continua peraltro ad essere citato immutato (ad esempio nel bollettino informativo della Commissione «l'Europe sans frontières» del dicembre 1995).

Può la Commissione confermare oggi tale stima? Quale sarebbe l'impatto su tale importo se si riducesse il numero di partecipanti alla moneta unica?

Risposta data dal sig. de Silguy a nome della Commissione
(29 novembre 1996)

Nella sua pubblicazione «Mercato unico, moneta unica»⁽¹⁾, la Commissione aveva stimato che con la realizzazione dell'Unione economica e monetaria i costi sostenuti dalle imprese sarebbero stati alleggeriti grazie ai seguenti meccanismi:

- eliminazione dei costi di conversione da una moneta comunitaria all'altra. Le economie che ne risultano potrebbero essere stimate ad oltre 15 000 milioni di ECU all'anno;
- economie nei costi di transazione, stimate allo 0,1-0,2% del prodotto interno lordo (PIL) nei grandi Stati membri e allo 0,9% del PIL nei piccoli Stati membri le cui economie sono più aperte;
- rimozione delle incertezze in fatto di cambi; le economie sono difficilmente quantificabili, ma le inchieste effettuate presso i dirigenti aziendali hanno evidenziato effetti negativi che discendono da queste incertezze.

Complessivamente, le economie potenziali sono oggi valutate a circa 30 000 milioni di ECU, pari allo 0,5% del PIL comunitario.

A questi elementi vanno aggiunte le economie — difficilmente quantificabili — che discenderanno da un migliore contesto in fatto di politica economica: prezzi stabili e finanze pubbliche sane contribuiranno a rafforzare la crescita e l'occupazione.

Non sono state d'altra parte quantificate le economie realizzabili qualora alcuni Stati membri non dovessero partecipare all'Euro fin dall'inizio. Lo studio summenzionato contiene comunque un capitolo che dettaglia le economie per singoli Stati membri e consente quindi di effettuare una valutazione più minuziosa.

(1) Economia europea n. 44, ottobre 1990.

(97/C 72/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2798/96
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione
(25 ottobre 1996)

Oggetto: Morti inutili in nome dell'occulto

In Italia, come in altri Stati membri dell'Unione, occultismo, satanismo e sette di vario genere stanno pericolosamente dilagando.

In nome di tali sette, in conseguenza di riti satanici, o addirittura per plagio di sedicenti santoni, troppe morti sono ormai avvenute.

In queste tragiche reti cadono i più deboli e qualche volta bambini inconsapevoli.

Può la Commissione accertare che le leggi degli Stati membri che tutelano i cittadini da queste associazioni siano sufficientemente rigide e sicure?

Può la Commissione applicare degli strumenti che costringano i Paesi dell'Unione a costituire un corpo speciale investigativo che si occupi solamente di questo pericoloso ambito, allo scopo di tentare di prevenire l'inutile spreco di vite umane?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(13 novembre 1996)

Nei casi in cui talune sette adottano metodi e praticano attività che si possono definire criminose, gli Stati membri promuovono senz'altro le azioni giudiziarie del caso; le attività e i metodi in questione rientrano infatti nel campo d'applicazione delle misure di cooperazione giudiziaria e di polizia che gli Stati membri adottano ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea. L'articolo K2 prevede che tali questioni vengano trattate nel rispetto della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo. La Commissione, per quanto pienamente associata ai lavori del Consiglio nei succitati settori, non dispone, tuttavia, del diritto d'iniziativa.

(97/C 72/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2806/96
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione
(25 ottobre 1996)

Oggetto: Procedura antidumping per tessuti greggi di cotone

La Commissione può confermare di aver iniziato una procedura antidumping relativa ai tessuti greggi di cotone prodotti nei paesi extracomunitari?

In caso affermativo:

- a) non sarebbe più opportuno che la procedura antidumping fosse rivolta al tessuto finito e non ad un prodotto che rappresenti la materia prima per la maggior parte delle aziende europee produttrici di tessuti stampati e finiti?
- b) la procedura in corso non è in contraddizione con il quadro economico internazionale caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati e non più da manovre protezionistiche?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(13 novembre 1996)

Il 21 febbraio 1996, a seguito di una denuncia presentata dall'industria comunitaria, la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti greggi di cotone contenenti almeno 85%, in peso, di cotone, originari dell'Egitto, della Cina, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia.

Il regolamento antidumping di base⁽¹⁾ consente alla Commissione di aprire un procedimento — e quindi di proporre l'istituzione di misure — solo su presentazione di una denuncia adeguatamente documentata da parte dell'industria comunitaria. In mancanza di denunce contro i tessuti finiti, non sussiste alcuna base giuridica per aprire un procedimento antidumping in merito a tali prodotti. L'unico procedimento in corso relativo a tessuti finiti di cotone è stato aperto il 13 settembre 1996 e riguarda biancheria da letto originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan.

La Commissione tiene a sottolineare che il dumping è una pratica commerciale sleale vietata dall'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La normativa comunitaria antidumping, che è perfettamente in linea con l'accordo OMC, è intesa esclusivamente ad istituire misure di difesa contro pratiche commerciali sleali e non ad interrompere le relazioni commerciali tra la Comunità e i paesi terzi interessati.

(¹) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995. GU L 56 del 6.3.1996

(97/C 72/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2808/96

di Livio Filippi (PPE) alla Commissione

(25 ottobre 1996)

Oggetto: Rapimento di Milena Bianchi in Tunisia

Visto che Milena Bianchi, 21 anni, di Bassano del Grappa, è scomparsa nel nulla il 23 novembre 1995 a Dar Chaabane el Fehiri, in Tunisia;

considerando che in 11 mesi di indagini non è stato ottenuto alcun risultato,

considerando che i primi contatti tra le autorità competenti italiane e tunisine si sono avuti solo 4 mesi dopo il rapimento;

considerando che le autorità tunisine hanno ostacolato con ogni mezzo la venuta della famiglia Bianchi in Tunisia,

si chiede cosa intende fare la Commissione europea per sensibilizzare le autorità dei due paesi per mettere fine al rapimento di Milena Bianchi e permettere il suo ritorno a casa?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(18 novembre 1996)

La Commissione ritiene che il problema in questione rientri nelle competenze dei ministri degli Stati membri riuniti nel quadro della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

(97/C 72/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2814/96

di Raymonde Dury (PSE) alla Commissione

(16 ottobre 1996)

Oggetto: Lavoro in nero alla Commissione

Con oltre 18 milioni di disoccupati in seno all'Unione europea, qualsiasi persona senza occupazione costituisce una potenziale preda per i datori di lavoro poco scrupolosi nel rispetto gli oneri sociali, tanto più che la mancanza di armonizzazione fiscale ha indotto i governi degli Stati membri a trasferire progressivamente la fiscalità sui redditi da lavoro vincolati. In taluni paesi la pratica del lavoro in nero raggiunge varie decine di punti percentuali del PIL. Tale pratica interessa tutti i comparti della nostra società, incluse le imprese che lavorano per i poteri pubblici e gli stessi poteri pubblici europei come testimoniato dalla stampa e, ad esempio, dalla «Carte blanche» pubblicata su «Le Soir» del 3 e 4 agosto 1996 con il titolo «Lavoro in nero alla Commissione?».

Può la Commissione indicare quale risposta fornisce ai fatti riportati in tale «Carte blanche»?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(3 dicembre 1996)

La Commissione desidera precisare all'on. parlamentare che, nel caso segnalato dal quotidiano Le Soir, l'interessata è stata assunta dalla Commissione in qualità di prestatore di servizi contro il pagamento di onorari.

Poiché la questione è stata deferita agli organi giurisdizionali belgi, che devono pronunciarsi sulla qualificazione del rapporto di lavoro tra la Commissione e l'interessata, la Commissione mantiene il dovuto riserbo in attesa della decisione del tribunale.

(97/C 72/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2826/96

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(25 ottobre 1996)

Oggetto: Incidente mortale alla SIA srl di Viadana (Mantova)

Il 14 settembre 1996, in un incidente sul lavoro, è morto l'ingegnere Guido Golino, alto dirigente dell'azienda SIA srl di Viadana (MN). Da anni questa impresa, insieme alla Sadepan Chimica e alla Sadepan Legno, del gruppo Mauro Saviola, è al centro di fortissime polemiche rispetto alla nocività delle produzioni, all'insalubrità e all'impatto ambientale negativo, nonché alle carenti condizioni di sicurezza per i lavoratori. Negli ultimi otto anni in queste aziende si sono verificati altri quattro incidenti mortali, oltre a numerosi incidenti di varia natura agli impianti. Inoltre, le suddette aziende si trovano ormai inglobate nei centri urbani di Viadana e Cogozzo, pur essendo stata la Sadepan Chimica srl catalogata, nel 1988, dal Ministero dell'industria e da una relazione del 1991 della Regione Lombardia, fra gli impianti definiti a rischio.

Può la Commissione verificare se le aziende in questione hanno rispettato quanto previsto dalle direttive comunitarie sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare la direttiva quadro 89/391/CEE⁽¹⁾ e successive modifiche? Inoltre, qual è lo stato di attuazione di tali direttive in Italia?

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(2 dicembre 1996)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE⁽¹⁾, gli Stati membri sono tenuti a garantire una sorveglianza e un controllo adeguati dell'attuazione delle disposizioni di cui si tratta. Spetta quindi alle autorità nazionali — nella fattispecie all'Ispettorato del lavoro italiano — controllare il rispetto dei provvedimenti nazionali di esecuzione della direttiva suindicata da parte dei datori di lavoro.

La Commissione ricorda all'Onorevole Parlamentare che nel quadro delle sue responsabilità essa garantisce da parte sua la trasposizione corretta ed effettiva da parte degli Stati membri dei provvedimenti di diritto derivato. In caso di problemi di applicazione dei provvedimenti nazionali di esecuzione, la Commissione decide se del caso di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989.

(97/C 72/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2827/96

di Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) alla Commissione

(16 ottobre 1996)

Oggetto: Privatizzazione di aziende pubbliche

Esistono normative, raccomandazioni ovvero orientamenti della Commissione europea che vietino, limitino, o pongano determinate condizioni al ricorso alla privatizzazione — vendita di imprese pubbliche in uno Stato membro — per ridurre il debito pubblico dello Stato in questione?

Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione

(21 novembre 1996)

Con l'eccezione delle norme sulla concorrenza, non esiste alcuna norma comunitaria che proibisca, ponga dei limiti o stabilisca determinate condizioni alla privatizzazione o alla vendita di imprese pubbliche da parte di uno Stato membro.

Le operazioni connesse alle privatizzazioni di imprese pubbliche sono registrate, in base alle norme e ai principi della contabilità economica europea (sistema europeo di conti economici integrati — SEC), come operazioni finanziarie. Le entrate provenienti dalle privatizzazioni non hanno quindi un impatto sul disavanzo delle amministrazioni pubbliche, ma riducono il debito dello Stato.

(97/C 72/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2831/96
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(25 ottobre 1996)

Oggetto: Ridefinizione delle zone beneficiarie di aiuti a titolo dell'obiettivo comunitario «miglioramento delle strutture economiche regionali»

Secondo dichiarazioni del Ministero dell'economia bavarese, la Commissione europea prevede, nel quadro della ridefinizione delle zone beneficiarie di aiuti a titolo dell'obiettivo comunitario in oggetto, di cancellare un terzo delle attuali zone d'incentivazione bavaresi.

1. La Commissione prevede di cancellare dal piano di aiuti i distretti di Rhön-Grabfeld, Wunsiedel, Tirschenreuth, Passau, Bad Kissingen, Hof, Schwandorf e Kronach e i comuni di Passau, Hof, Weiden, Amberg e Schwandorf? In caso affermativo, in base a quali criteri?
2. Perché vengono escluse dagli aiuti nazionali zone che secondo le norme europee possono beneficiare di aiuti a titolo dell'obiettivo 5B?
3. Secondo le dichiarazioni del governo bavarese, la Commissione cerca ora di esercitare un'influenza più forte che in passato sulla scelta delle zone d'incentivazione. In base al principio di sussidiarietà, non sarebbe opportuno che la Commissione provvedesse unicamente a definire il quadro generale, lasciando la scelta al governo bavarese?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(18 dicembre 1996)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(97/C 72/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2837/96
di Jan Wiebenga (ELDR) alla Commissione

(25 ottobre 1996)

Oggetto: Partecipazione del signor Van den Broek, membro della Commissione, a un sottoconsiglio del Consiglio dei ministri olandese

1. Può la Commissione far sapere se l'autorizzazione permanente concessa al sig. Van den Broek, membro della Commissione, per permettergli di partecipare ad un sottoconsiglio del Consiglio dei ministri olandese è compatibile con il trattato sull'Unione europea, segnatamente con l'articolo 157, paragrafo 2 che recita:
«I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti»⁽¹⁾?
2. Come si concilia un'autorizzazione permanente a partecipare a un sottoconsiglio del Consiglio dei ministri olandese con la risposta della Commissione all'interrogazione parlamentare n. 10/71 dell'on. Vredeling⁽²⁾ secondo la quale «nell'esercizio delle loro responsabilità politiche, i membri della Commissione sono liberi di avere i colloqui personali che ritengono opportuni con i parlamentari o le personalità governative dei rispettivi paesi di origine o degli altri Stati membri»?

3. Dato il carattere permanente dell'autorizzazione concessa al signor Van den Broek, membro della Commissione, per permettergli di partecipare a un sottoconsiglio del Consiglio dei ministri olandese, ritiene la Commissione che ci si trovi in presenza di una funzione collaterale? In caso affermativo, ne è stata data comunicazione o è stata chiesta un'autorizzazione alla Commissione o sarebbe stato necessario farlo?
4. E' la struttura permanente utilizzata dal governo olandese per far partecipare il sig. Van den Broek, membro della Commissione, a un sottoconsiglio del Consiglio dei ministri olandese compatibile con l'articolo 157, paragrafo 2 quarto comma del trattato sull'Unione europea?
5. Esistono costruzioni simili di autorizzazioni permanenti concesse, ai fini della partecipazione a Consigli dei ministri o a sottoconsigli, ad altri membri della Commissione nel loro paese d'origine? In caso affermativo, di quali paesi si tratta e secondo quali modalità concrete?

(¹) Cfr. il settimanale olandese «Elsevier» del 28 settembre 1996.

(²) GU C 61 del 15.6.1971, pag. 1.

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(4 dicembre 1996)

1. Il sig. van den Broek non gode di un diritto permanente a partecipare ad un sottocomitato del Consiglio dei ministri de Paesi Bassi.

Ai sensi del decreto del 2 febbraio 1996, n. 96M000230 istitutivo del Consiglio degli affari europei e internazionali, il primo ministro dei Paesi Bassi può, in consultazione con i ministri competenti, invitare terzi (fra cui il sig. van den Broek) a partecipare alle riunioni del suddetto Consiglio. Il sig. van den Broek non è un membro di tale Consiglio e non viene retribuito. Anche i predecessori del sig. van den Broek hanno preso parte alle riunioni del Consiglio per gli affari europei, secondo la denominazione che aveva il Consiglio per gli affari europei e internazionali fino al 2 febbraio 1996.

Come tutti i membri della Commissione, il sig. van den Broek si è impegnato a non compromettere la propria autonomia e né chiede o riceve istruzioni da qualsiasi governo o organismo. Tale tipo di impegno non impedisce che si possano avere regolari scambi di vedute con il governo dello Stato membro di un Commissario. La Commissione ritiene che il sig. van den Broek rispetti gli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 157 del trattato CE.

2. La partecipazione del Commissario è perfettamente coerente con la risposta citata dall'onorevole parlamentare.
3. No, non può essere considerato un incarico supplementare.
4. Risposta affermativa.
5. Questa domanda non richiede risposta, data la risposta data alla domanda n. 1.

(97/C 72/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2866/96

di Alex Smith (PSE) alla Commissione

(25 ottobre 1996)

Oggetto: Assistenza giudiziaria

Vista la risposta fornita all'interrogazione scritta E-2388/96 (¹), può la Commissione far sapere se ritiene accettabile che taluni Stati membri possano impedire a cittadini europei l'accesso alla giustizia (anche per quanto riguarda diritti loro conferiti dalla legislazione dell'Unione) limitando l'accesso all'assistenza giudiziaria?

(¹) GU C 60 del 26.2.1997.

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(29 novembre 1996)

Il Parlamento europeo ha più volte affermato che nelle società democratiche il diritto alla giustizia fa parte dei diritti civili. Dalle libertà fondamentali garantite dal trattato CE discende questo corollario: tutti i cittadini europei sono legittimati ad adire i giudici di uno Stato membro, a parità di condizioni con i cittadini di tale Stato, per chiedere la risoluzione di una controversia nascente dall'esercizio di una di queste libertà. In varie circostanze il diritto di adire la giustizia può essere esercitato effettivamente solo quando viene concessa l'assistenza giudiziaria (sempreché, beninteso, ne sussistano i presupposti).

Le disposizioni degli Stati membri in tema di assistenza giudiziaria incidono sulla possibilità di un cittadino comunitario — stabilito in un altro Stato membro — di difendere i propri interessi nello Stato membro che lo ospita e devono quindi essere valutate alla luce delle norme del trattato che disciplinano le libertà fondamentali dei lavoratori, la libertà di stabilimento o la libertà di prestare servizi. In questo senso, il rifiuto di concedere l'assistenza giudiziaria — se motivato da ragioni di nazionalità — non sarebbe compatibile con l'esercizio dei suddetti diritti fondamentali nel mercato interno. Se l'istanza di assistenza giudiziaria è respinta per altri motivi sarà necessario esaminare se — e in che condizioni — queste disposizioni nazionali, applicabili indistintamente e indipendentemente da criteri di nazionalità, possa configurare una barriera ingiustificata alla libertà di stabilimento o alla libertà di fornire servizi.

In assenza di un'espressa normativa comunitaria, spetta a ciascuno Stato membro dettare, nel proprio ordinamento, le specifiche disposizioni procedurali atte a garantire la tutela dei diritti che l'ordinamento comunitario attribuisce ai singoli; ovviamente, queste disposizioni legislative non devono né discriminare coloro ai quali il diritto comunitario riconosce la parità di trattamento né restringere l'esercizio delle libertà fondamentali che garantisce. Su questa base la Commissione valuta se — nel ricorso di determinate condizioni — la normativa nazionale sull'ammissibilità all'assistenza giudiziaria restringa l'esercizio delle libertà fondamentali garantito dal diritto comunitario.

Ai sensi delle disposizioni del titolo VI del TUE, la cooperazione giudiziaria in materia civile è considerata questione di interesse comune, quale che sia la natura dei diritti che costituiscono oggetto della cooperazione.

È su questo sfondo normativo che il programma di lavoro della Commissione per il 1997 esplicitamente prevede un'iniziativa in tema di assistenza giudiziaria.

(97/C 72/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2909/96
di Tony Cunningham (PSE) alla Commissione
(31 ottobre 1996)

Oggetto: Ricerca comparativa a livello europeo sulle cause dei decessi stradali

Risulta che siano disponibili solo informazioni molto limitate sulla portata e le cause degli incidenti stradali nell'Unione europea. Intende la Commissione, al fine di migliorare la sicurezza europea dei trasporti, condurre una ricerca comparativa a livello europeo sulla frequenza e il tipo degli incidenti stradali che coinvolgono i conducenti e i pedoni?

Risposta del signor Kinnock a nome della Commissione
(27 novembre 1996)

E' esatto quanto affermato dall'onorevole parlamentare circa la scarsa disponibilità di dati statistici sugli incidenti stradali nella Comunità. E' per questo motivo che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 23 luglio 1993, una proposta di decisione relativa alla creazione di una banca dati comunitaria sulle statistiche degli incidenti stradali. Nella sua decisione del 30 novembre 1993 (93/704/CEE) ⁽¹⁾ il Consiglio ha provveduto all'istituzione di tale banca dati, denominata «Care».

Attualmente il progetto Care si trova in una fase di sviluppo e di convalida e formerà oggetto di una relazione provvisoria da presentare al Consiglio nel 1997. A lungo termine Care consentirà alla Commissione di effettuare, a livello comunitario, studi comparati sulle lesioni personali provocate da incidenti stradali, che miglioreranno la conoscenza della sicurezza stradale in Europa.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993.

(97/C 72/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2916/96
di Paul Lannoye (V) alla Commissione
(8 novembre 1996)

Oggetto: Dati e specifiche relativi all'aumento delle operazioni di trasporto connesse al settore del plutonio

Lo sviluppo del settore del plutonio — combustibile che, in Europa, comprende il plutonio sotto forma di ossido PuO₂ prodotto dagli impianti di trattamento (L'Aia e Sellafeld) e il combustibile MOX, prodotto dagli impianti

di fabbricazione (Dessel in Belgio, Marcoule e Cadarache in Francia) — determina un aumento considerevole delle operazioni di trasporto di sostanze pericolose che è opportuno valutare correttamente per verificare che le pratiche in questione (trattamento e impiego del combustibile MOX) continuino ad essere giustificate (cfr. articolo 6, par. 2, della direttiva 96/29 Euratom) ⁽¹⁾ per quanto concerne le conseguenze radiologiche da esse provocate.

Oltre ai rischi di esposizione inerenti agli stessi processi industriali, il trasporto può, in effetti, contribuire in modo significativo all'esposizione dei lavoratori e degli individui della popolazione.

Può la Commissione comunicare i dati (numero delle operazioni di trasporto, quantità trasportate per veicolo) relativi al trasporto di plutonio sotto forma di ossido, di MOX e di combustibili usati per quanto riguarda gli anni 1985, 1990 e 1995, nonché le previsioni per il 2000, secondo le modalità di trasporto (su strada, ferroviario, aereo, marittimo) e a seconda che si tratti di trasporti interni all'Unione europea o di trasporti derivanti da contratti con paesi terzi?

⁽¹⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1

Risposta data dal Sig. Papoutsis in nome della Commissione

(17 dicembre 1996)

Le ricerche condotte dalla Commissione per rispondere alle questioni sollevate dall'Onorevole Parlamentare hanno evidenziato l'ampiezza e l'estrema complessità dell'argomento; ciò ha reso necessarie delle indagini più approfondite, cui collaborano diversi servizi della Commissione. Quando tali indagini saranno terminate, la Commissione non mancherà di comunicarne i risultati all'Onorevole Parlamentare.

(97/C 72/144)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2926/96
di Wilfried Kuckelkorn (PSE) alla Commissione**

(8 novembre 1996)

Oggetto: Lavoro nero alla Commissione europea

Come riportato dalla stampa, esistono fondati motivi per ritenere che la Commissione europea occupi persone in nero, vale a dire senza una sufficiente protezione sociale secondo il diritto del lavoro.

Come reagisce la Commissione alle critiche che le sono state mosse e quali iniziative intende adottare per evitare, in futuro, il ripetersi di simili situazioni?

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione

(3 dicembre 1996)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-2814/96 dell'Onorevole Dury ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 81.

(97/C 72/145)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2969/96
di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione**

(8 novembre 1996)

Oggetto: Diritti nella marina mercantile belga

Il c.d. pool della marina mercantile di Anversa, formato dai rappresentanti dei sindacati, degli armatori e dal governo belga, è in procinto, a quanto pare, di negoziare un accordo con i seguenti obiettivi:

- abolizione di tale pool,
- modifica delle relazioni sindacali e dei diritti sociali attualmente in vigore in base alla Convenzione che disciplina le attività del pool.

Se questo pool di marinai venisse soppresso, verrebbero danneggiati i diritti sociali acquisiti da lavoratori comunitari (1.200 lavoratori belgi, 280 spagnoli, ecc.).

La Commissione dispone di informazioni su questi fatti? Ha adottato, o intende adottare, misure per evitare che questi gruppi di lavoratori vedano pregiudicati i propri diritti?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(4 dicembre 1996)

La Commissione non dispone di informazioni in merito all'eventuale scioglimento del pool dei marittimi di Anversa.

L'organizzazione di questo pool, nonché i rapporti fra sindacati, datori di lavoro e autorità negli Stati membri sono di competenza degli Stati membri stessi e la Commissione non interviene, salvo nel caso di infrazione delle disposizioni legislative comunitarie.

(97/C 72/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2987/96

di Jan Andersson (PSE) e Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione

(8 novembre 1996)

Oggetto: Politica in materia di stupefacenti

Premesso che il Commissario, signora Bonino, preposto alla tutela dei consumatori ha caldeggiato in un articolo di giornale la legalizzazione degli stupefacenti.

Potrebbe la Commissione far sapere se questa sia anche la sua opinione?

In caso negativo, reputa il Presidente della Commissione opportuno che un Commissario esterni siffatte opinioni?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin in nome della Commissione

(3 dicembre 1996)

La Commissione si pregia di rinviare gli Onorevoli Parlamentari alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2555/96 dell'Onorevole Laurila ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. n. 56.

(97/C 72/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3018/96

di Cristiana Muscardini (NI), Spalato Belleré (NI) e Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(11 novembre 1996)

Oggetto: Studio e prevenzione dell'asma

Tenuto conto del fatto che la Commissione europea ha fornito un supporto finanziario per una vasta indagine sull'asma svolta dall'EFA (European Federation of Asthma and Allergy Associations) e che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha messo in evidenza — attraverso studi epidemiologici — che oggi, in termini di prevalenza, gravità e mortalità, l'asma è una delle malattie croniche più diffuse.

È disposta la Commissione a proporre a tutti gli Stati membri:

1. la creazione di un osservatorio epidemiologico che permetta lo studio dell'asma e la prevenzione in ambito scolastico e professionale delle malattie respiratorie connesse con l'inquinamento atmosferico domestico (fumo attivo e passivo), urbano e industriale;
2. il riconoscimento dell'esenzione della spesa sanitaria per tutti i pazienti affetti dalle patologie respiratorie ostruttive?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(5 dicembre 1996)*

1. La Commissione ha preso in esame la documentazione risultante dagli studi citati.

Attualmente la Commissione sta elaborando una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio per approvare il programma relativo alle malattie connesse all'inquinamento, nel contesto del piano d'azione nel settore della sanità pubblica, settore nel quale sono comprese le malattie respiratorie, in particolare l'asma. La creazione di un osservatorio epidemiologico per le malattie respiratorie, ovvero di un osservatorio più generico per le questioni sanitarie, sarà esaminata nel contesto del programma d'azione comunitario in materia di sorveglianza sanitaria ⁽¹⁾.

2. Poiché l'azione della Comunità nel settore della sanità pubblica è basata sulle disposizioni dell'articolo 129 del Trattato, la Commissione non è in grado di proporre provvedimenti relativi all'organizzazione o al finanziamento dei servizi sanitari.

⁽¹⁾ COM(95) 449; proposta emendata COM(96) 222.

*(97/C 72/148)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-3028/96****di Nel van Dijk (V) alla Commissione***(6 novembre 1996)*

Oggetto: Plutonio di Kalkar per armi nucleari

Da quando è stato bloccato il reattore autofertilizzante veloce di Kalkar i partner tedeschi, olandesi e belgi del progetto si ritrovano con 205 elementi di combustibile che contengono più di una tonnellata di plutonio. L'impresa SBK (Schnelle Brueter Kernkraftwerksgesellschaft) sta ora negoziando con l'impresa americana ANMS (Advanced Nuclear & Medical Systems) su una ripresa da parte di quest'ultima del surplus di plutonio ⁽¹⁾. A detta di un collaboratore della ANMS, l'azienda intenderebbe servirsi del plutonio per la produzione di trizio nell'eventuale intento di fabbricare armi nucleari. Ciò premesso:

1. È la Commissione al corrente dei negoziati in corso fra la SBK e la ANMS sull'eccedenza di plutonio risultante dal blocco del progetto Kalkar?
2. In caso affermativo, potrebbe essa far sapere se le sia anche noto l'eventuale impiego per la produzione di trizio che potrebbe essere possibilmente utilizzato per fabbricare armi nucleari?
3. Potrebbe la Commissione confermare che i governi della Germania del Belgio e dei Paesi Bassi oltre che la Commissione europea debbono dare il loro accordo a un contratto che disciplina il trasferimento di plutonio a un partner extracomunitario e che l'EURATOM, quale proprietario del materiale nucleare, è tenuto a sincerarsi che le disposizioni in materia di sicurezza della popolazione siano scrupolosamente rispettate?
4. Hanno, nel frattempo, i governi interessati dato il loro accordo?
5. Qualora la Commissione non sia informata nell'ambito dell'EURATOM o per altre vie dei negoziati in atto fra l'SBK e l'ANMS, conviene essa che all'uopo va applicata la vigente normativa europea, con specifico riferimento al capo 8 sul regime della proprietà e al capo 10 sulle relazioni con l'esterno del trattato EURATOM relativo al materiale nucleare?
6. Conviene la Commissione che occorre sempre prevenire l'utilizzo del plutonio di Kalkar per la produzione di armi nucleari e potrebbe essa far sapere in qual modo intenda raggiungere questo obiettivo?

⁽¹⁾ Cfr trasmissione televisiva di Netwerk del 20 ottobre u.s. e il settimanale Der Spiegel del 21 ottobre 1996

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione*(21 novembre 1996)*

La Commissione è al corrente che l'impresa SBK ha intenzione di vendere il plutonio del reattore veloce di Kalkar. Tuttavia, a tutt'oggi non le è stato ancora sottoposto alcun contratto o progetto di contratto. Va osservato inoltre che, generalmente, le parti negoziano i contratti liberamente tra di loro.

Se tale contratto è stato stipulato, esso dovrà essere sottoposto, per la sua conclusione, alla Commissione, che dovrà verificarne la conformità con il trattato Euratom o qualsiasi altro accordo internazionale pertinente in materia (trattato di non proliferazione nucleare, convenzione sulla protezione fisica, direttive di Londra, etc.).

Nella misura in cui questo materiale dovesse essere esportato fuori della Comunità, la Commissione dovrebbe autorizzarne l'esportazione, che richiederebbe, inoltre, una licenza dello Stato membro sul cui territorio esso si trova attualmente.

Inoltre, se questo materiale dovesse essere esportato negli Stati Uniti, esso sarebbe sottoposto alle disposizioni dell'accordo Euratom Stati Uniti ⁽¹⁾ che prevede, tra l'altro, quanto segue:

«Il materiale non nucleare, il materiale e le attrezzature nucleari trasferiti a norma del presente accordo e il materiale fissile speciale usato o prodotto mediante impiego di tali articoli non può essere usato per alcun dispositivo nucleare, per la ricerca o lo sviluppo di alcun dispositivo esplosivo nucleare o per alcun scopo militare.».

⁽¹⁾ GU L 120 del 20.5.1996.

(97/C 72/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3040/96
di Guido Podestà (UPE) alla Commissione
(6 novembre 1996)

Oggetto: Violazione dei diritti umani in Afghanistan

Vista la situazione dell'Afghanistan, dove i Taliban, guerriglieri di Allah noti anche come «gli studenti di teologia, dopo aver conquistato due terzi del paese e messo le mani su Kabul, hanno instaurato un «regno del terrore» e fatto scattare la «legge islamica» nell'interpretazione più rigorosa praticata nell'intero mondo musulmano, vale a dire l'interpretazione letterale del Corano, con una visione rigida e ortodossa che non tiene conto del contesto storico attuale;

Considerando inoltre che questi guerriglieri islamici estremisti, oltre ad amputare le mani ai ladri e impedire alle donne di studiare e lavorare imponendo loro, in pratica, l'obbligo di restare segregate in casa, stanno usando i prigionieri di guerra come «apripista» attraverso i campi minati;

Vista la minaccia lanciata dalle organizzazioni internazionali di abbandonare Kabul, giacché le loro impiegate, maestre e infermiere non hanno più il diritto di lavorare, le bambine di frequentare la scuola e le donne i corsi di addestramento professionale;

Tenuto conto che, secondo l'ultimo bilancio fornito dall'Unicef, la guerra civile che in Afghanistan dura ormai da oltre 16 anni ha causato 1 milione e 500.000 morti, un terzo dei quali bambini; 1 milione di invalidi, fra cui moltissimi bambini mutilati dalle mine; oltre 2 milioni e 500.000 sfollati e più di 3 milioni di piccole vittime della fame, della guerra e della povertà;

Si chiede alla Commissione se intende e, in caso affermativo, a quali condizioni, contribuire finanziariamente alla ricostruzione dell'Afghanistan e al sostegno delle organizzazioni umanitarie, fin quando in tale paese non verranno rispettati i diritti dell'uomo?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(26 novembre 1996)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare in merito alla violazione dei diritti umani in Afghanistan, in particolare delle donne e delle ragazze sotto il regime dei talebani.

La Commissione ha fornito contributi annuali di circa 40 MECU sotto forma di aiuto alimentare e di programmi per il reinsediamento dei rifugiati che rimpatriano (sminamento, infrastrutture di base, istruzione e sanità di base, agricoltura) e il controllo della droga.

Senza un accordo di pace, l'aiuto alla ricostruzione è prematuro. Per quanto riguarda la continuazione dell'aiuto umanitario e la possibile introduzione di clausole restrittive dell'aiuto, che è stata chiesta da alcuni donatori, la Commissione ritiene necessario continuare a erogare questo aiuto in quanto il fabbisogno dei gruppi vulnerabili resta immutato, se non aumentato in alcune aree.

La politica di discriminazione delle donne impedisce un impegno effettivo delle organizzazioni non governative (ONG). Dal momento che l'aiuto deve essere fornito indipendentemente dal sesso dei beneficiari o dalla provenienza etnica, e per garantirne la consegna effettiva, la Commissione incoraggia la ricerca di una posizione comune dei donatori, per rafforzare la posizione delle ONG nelle trattative con i talebani e le altre fazioni.

(97/C 72/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3043/96
di Mireille Elmalan (GUE/NGL) alla Commissione
(18 novembre 1996)

Oggetto: Organizzazione di una Giornata europea della donazione di sangue

Nella sua risoluzione sull'autosufficienza del sangue nella Comunità europea (doc. A4-0094/96 ⁽¹⁾) il Parlamento europeo si è pronunciato, il 17 aprile 1996, a favore dell' «organizzazione di una Giornata europea della donazione di sangue».

Nell'ambito delle sue proposte volte ad incoraggiare donazioni non remunerate e volontarie, è disposta la Commissione a proporre l'organizzazione di una «Giornata europea della donazione di sangue» da tenersi in tutti gli Stati membri ogni anno alla stessa data?

⁽¹⁾ GU C 141 del 13.5.1996, pag. 131

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione
(4 dicembre 1996)

In risposta alla comunicazione della Commissione sulla sicurezza del sangue per trasfusioni e sull'autosufficienza nella Comunità ⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato una Risoluzione ⁽²⁾ con la quale si invita la Commissione a definire una strategia per incrementare la fiducia nella sicurezza delle trasfusioni e per promuovere l'autosufficienza a livello comunitario attraverso donazioni volontarie non retribuite. Nella Risoluzione viene messa in evidenza una delle delle attività che potrebbero essere intraprese, come la diffusione al pubblico di informazioni sul sangue e sui prodotti derivati, nonché sulla raccolta, l'elaborazione e le procedure trasfusionali, tenendo presenti i divari socioculturali.

La sensibilizzazione del pubblico sulla questione del sangue e dei suoi derivati è stato il tema di una riunione di esperti tenutasi a Roma nell'aprile 1996 ed uno degli argomenti affrontati nel corso di un convegno sulla sicurezza del sangue per trasfusioni e sull'autosufficienza svoltosi ad Adare, in Irlanda, nel settembre 1996.

A seguito dello svolgimento di questi convegni, entrambi sostenuti dalla Commissione, il Consiglio ha approvato, il 12 novembre 1996, una Risoluzione sulla strategia relativa alla sicurezza del sangue e all'autosufficienza nella Comunità ed ha invitato la Commissione a presentare quanto prima delle proposte a sostegno delle azioni degli Stati membri, basandosi sulle conclusioni e sulle raccomandazioni del convegno.

In linea con l'invito del Consiglio e a seguito di consultazioni con gli Stati membri, la Commissione cercherà di stabilire se una giornata europea delle donazioni sia l'approccio più adatto per sensibilizzare il pubblico per quanto riguarda le donazioni non retribuite e per promuovere l'autosufficienza nella Comunità.

⁽¹⁾ COM(94) 652 def.

⁽²⁾ GU n C 164, 30.6.1995

(97/C 72/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3048/96
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione
(18 novembre 1996)

Oggetto: Vendita di plutonio proveniente dal reattore autofertilizzante tedesco di Kalkar ad un'azienda americana

1. È la Commissione a conoscenza del rischio che il plutonio proveniente dal reattore autofertilizzante tedesco di Kalkar, per il 15% già di proprietà dei produttori d'elettricità riuniti dei Paesi Bassi (Samenwerkende Nederlandse Elektriciteitsproducenten) venga venduto all'azienda americana Advanced Nuclear and Medical Systems?

2. Sa la Commissione che tale azienda intende utilizzare il plutonio per la produzione non soltanto di sostanze ad uso sanitario ma anche di tritio, al fine di aumentare la potenza esplosiva delle bombe nucleari?
3. Sa la Commissione che esiste un accordo contrattuale tra la Germania e i Paesi Bassi secondo cui il materiale nucleare non dovrà mai essere utilizzato per scopi militari?
4. Può la Commissione, sulla base del Trattato Euratom, impedire la fornitura di plutonio per scopi militari da parte dell'Europa all'azienda americana? In caso affermativo, come intende agire la Commissione?

Risposta data dal Sig. Papoutsis in nome della Commissione

(7 gennaio 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-3028/96 dell'Onorevole van Dijk ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. n. 88.

(97/C 72/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3099/96

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Parlamento dei pensionati

Intende la Commissione appoggiare la proposta concernente la convocazione di un Parlamento degli anziani nel 1998, che si riunirebbe 5 anni dopo la realizzazione del primo (1993) e in anticipo rispetto all'Anno internazionale dell'anziano (1999)?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(4 dicembre 1996)

La Commissione ha accolto molto favorevolmente l'iniziativa del parlamento degli anziani, che si è riunito nel 1993 e sarà lieta di fornire il suo sostegno nel caso in cui il Parlamento organizzi un evento di questo genere nel 1998.

(97/C 72/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3847/96

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(11 dicembre 1996)

Oggetto: Città europee e fondi comunitari

Premesso che il tasso di utilizzazione delle risorse comunitarie da parte dell'Italia risulta essere inferiore alla media europea, comportando una grave perdita per l'intero Paese, si chiede alla Commissione di fornire un prospetto circa la richiesta e l'utilizzo dei fondi dell'Unione da parte delle singole amministrazioni delle capitali europee, specificando i tipi di programmi e l'ammontare dei finanziamenti ricevuti; nel caso specifico della città di Roma, di avere informazioni relative all'utilizzo fino ad oggi dei fondi a disposizione, essendo a conoscenza di un solo caso di richiesta ed ottenimento di finanziamenti comunitari (programma URBAN); qualora non fosse in grado di fornire le informazioni richieste, di indicare in alternativa quale tipo di ente o ufficio possa soddisfare tali domande.

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(20 dicembre 1996)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.